

DPR 29/03/1973 Num. 156

Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156
(in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 3 maggio, n. 113).

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7).

(1) All'interno del provvedimento si è provveduto a sostituire: Ministro/Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con il Ministro/Ministero delle comunicazioni, secondo quanto stabilito dall'art. 1, l. 31 luglio 1997, n. 249; Ministro/Ministero del tesoro con Ministro/Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, secondo quanto stabilito dall'art. 2, d.lg. 5 dicembre 1997, n. 430; Ministro/Ministero dei trasporti, dell'aviazione civile, della marina mercantile con il solo Ministro/Ministero dei trasporti e della navigazione, secondo quanto stabilito dall'art. 1, l. 24 dicembre 1993, n. 537; pretore con tribunale ordinario, secondo quanto stabilito dall'art. 1, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.

(2) L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è stata trasformata in ente pubblico economico denominato ente «Poste Italiane», e ne è stata prevista la ulteriore trasformazione in società per azioni, ai sensi dell'art. 1, d.l. 1° dicembre 1993, n. 487, conv. in l. 29 gennaio 1994, n. 71, avvenuta con Delib. CIPE 18 dicembre 1997. Vedi, anche, art. 2, comma 27, l. 23 dicembre 1996, n. 662 e la dir. p.c.m. 14 novembre 1997. All'interno del provvedimento, tutti i riferimenti all'amministrazione sono stati, pertanto, sostituiti con quelli all'ente.

(3) A partire dal 1° gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. Se tale operazione di conversione produce un risultato espresso anche in decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali (art. 51, d.lg. 24 giugno 1998, n. 213).

(4) Il riferimento a soprattasse e/o a pene pecuniarie, nonché ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorché diversamente denominata, contenuto nel presente provvedimento, è sostituito con il riferimento alla sanzione pecuniaria di uguale importo (art. 26, comma 1, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 472). I riferimenti eventualmente contenuti nelle singole leggi di imposta a disposizioni abrogate si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti risultanti dal citato d.lg. 472/1997. Salvo diversa espressa previsione, i procedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinati dal citato d.lg. 472/1997, si applicano all'irrogazione di tutte le sanzioni tributarie non penali (art. 26, comma 1, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 472).

(5) Vedi d.m. 22 gennaio 1998; d.m. 27 gennaio 1998; d.m. 5 febbraio 1998 sui servizi di telecomunicazione via satellite. Vedi d.m. 10 marzo 1998 sul servizio universale nel settore delle telecomunicazioni.

(6) Vedi d.p.r. 10 novembre 1997, n. 513, sull'utilizzo degli strumenti informatici più avanzati (rete telematica, firma digitale) allo scopo di semplificare l'azione della pubblica amministrazione e migliorarne il rapporto con i cittadini.

(7) A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del d.lg. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono

trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.). [testo CODICE]

» Preambolo

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

» Articolo 1

Esclusività dei servizi postali e delle telecomunicazioni.

» Articolo 2

Competenza del Ministero delle comunicazioni.

» Articolo 3

Attribuzioni esercitate dalle aziende dipendenti dal Ministero delle comunicazioni.

» Articolo 4

Concessione dei servizi.

» Articolo 5

Sospensione o limitazione dei servizi - Assunzione di quelli dati in concessione.

» Articolo 6

Esclusione o limitazione di responsabilità.

» Articolo 7

Tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni per l'interno.

» Articolo 8

Tariffe per i servizi postali, di bancoposta e di telecomunicazioni internazionali.

» Articolo 9

Accordi internazionali.

» Articolo 10

Segretezza della corrispondenza e di qualsiasi comunicazione od operazione postale e delle telecomunicazioni.

» Articolo 11

Comunicazioni postali e di telecomunicazioni vietate.

» Articolo 12

Persone addette ai servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni.

» Articolo 13

Contravvenzioni in materia postale e delle telecomunicazioni.

TITOLO II
NORME COMUNI AI SERVIZI POSTALI, DI BANCOPOSTA E DELLE TELECOMUNICAZIONI
SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

» Articolo 14
Diritto del mittente nei confronti dell'Ente poste italiane.

SEZIONE II

ESENZIONI - RIDUZIONI - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE - DIVIETO

» Articolo 15
Divieto di accordare esenzioni, riduzioni delle tasse postali, telegrafiche, e di agevolazioni tariffarie.

» Articolo 16
Franchigia postale e telegrafica.

» Articolo 17
Esenzioni, riduzioni ed agevolazioni in applicazione di accordi internazionali.

» Articolo 18
Criteri e modalità di pagamento delle tasse postali e telegrafiche delle corrispondenze ufficiali delle amministrazioni dello Stato.

» Articolo 19
Divieto di prestazioni gratuite.

SEZIONE III

DELLE AZIONI

» Articolo 20
Reclamo - Termini di decadenza - Azione giudiziaria.

» Articolo 21
Azione civile contro l'Ente poste italiane.

» Articolo 22
Accertamento delle contravvenzioni.

SEZIONE IV

TURBATIVE - TUTELA

» Articolo 23
Danneggiamento.

» Articolo 24
Sequestro, pignoramento ed opposizione.

» Articolo 25

Tutela degli ambienti di lavoro e di produzione del pubblico servizio.

» Articolo 26

Impignorabilità ed insequestrabilità dei beni destinati ai servizi postali e delle telecomunicazioni.

TITOLO I

PARTE GENERALE

» Articolo 27

Servizi espletati dall'Ente poste italiane.

» Articolo 28

Determinazione dell'indennità per le corrispondenze ed i pacchi affidati alla posta.

» Articolo 29

Concessione di servizi postali.

» Articolo 30

Concessioni postali - Inadempienza.

» Articolo 31

Oblazione amministrativa delle contravvenzioni.

» Articolo 32

Esclusività dello Stato per la fabbricazione delle carte valori.

» Articolo 33

Contraffazione di bolli, punzoni e relative impronte ed uso di tali sigilli e strumenti contraffatti.

» Articolo 34

Limitazioni legali.

» Articolo 35

Mancato consenso del proprietario - Decreto del prefetto.

» Articolo 36

Verifica doganale e di polizia.

» Articolo 37

Avviso di ricevimento.

» Articolo 38

Tessere postali di riconoscimento.

TITOLO II

CORRISPONDENZE E PACCHI

CAPO I

CORRISPONDENZE

» Articolo 39

Contravvenzioni all'esclusività postale.

» Articolo 40

Tutela dell'appellativo di «postale».

» Articolo 41

Eccezioni all'esclusività.

» Articolo 42

Corrispondenze ordinarie inesitate.

» Articolo 43

Corrispondenze inesitate.

» Articolo 44

Francatura delle corrispondenze.

» Articolo 45

Tasse speciali.

» Articolo 46

Indebita inclusione di comunicazioni epistolari in oggetti di corrispondenza non epistolare.

» Articolo 47

Spedizione di raccomandate.

» Articolo 48

Perdita di raccomandate - Indennità.

» Articolo 49

Indennità.

» Articolo 50

Contrassegno ufficiale.

» Articolo 51

Tassazione della corrispondenza ufficiale delle amministrazioni dello Stato - Reclami - Esenzione.

» Articolo 52

Servizi accessori.

» Articolo 53

Contenuto dei pieghi.

» Articolo 54

Tassa a carico del destinatario.

» Articolo 55

Corrispondenze dirette a militari di truppa o spedite dai militari alle rispettive famiglie.

» Articolo 56

Spedizione di stampe periodiche.

» Articolo 57

Sanzioni.

CAPO II

PACCHI

» Articolo 58

Trasporto dei pacchi non soggetti alla esclusività postale.

» Articolo 59

Mancato od incompleto pagamento dei diritti dovuti dai concessionari all'Ente poste italiane.

» Articolo 60

Pagamento del diritto postale per il trasporto di pacchi eseguito da successivi vettori.

» Articolo 61

Trasporto di pacchi e colli senza concessione.

» Articolo 62

Categorie di pacchi postali.

» Articolo 63

Francatura dei pacchi postali.

» Articolo 64

Tariffe speciali per alcune categorie di pacchi.

» Articolo 65

Dichiarazione del contenuto del pacco.

» Articolo 66

Facoltà di aprire i pacchi postali - Applicazione delle imposte.

» Articolo 67

Tassa di custodia.

» Articolo 68

Rispedizione dei pacchi - Rinvio dei pacchi all'origine.

» Articolo 69

Vendita o distruzione di pacchi.

» Articolo 70

Perdita, manomissione od avaria di pacco postale - Indennità.

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE CORRISPONDENZE E PACCHI

SEZIONE I

TRASPORTO DEGLI EFFETTI POSTALI

» Articolo 71

Trasporto obbligatorio di effetti postali.

» Articolo 72

Responsabilità degli obbligati al trasporto degli effetti postali - Limiti.

» Articolo 73

Sanzioni contro gli obbligati al trasporto degli effetti postali.

SEZIONE II

TRASPORTI POSTALI AUTOMOBILISTICI

» Articolo 74

Disciplina del trasporto obbligatorio degli effetti postali sulle autolinee in concessione alle industrie private - Canone postale - Cartella d'oneri.

» Articolo 75

Trasporto gratuito dei dispacci postali - Limiti.

» Articolo 76

Trasporto e scambio degli effetti postali sulle autolinee in concessione nei limiti stabiliti nella cartella d'oneri.

» Articolo 77

Precedenza del trasporto degli effetti postali su vetture di servizi pubblici automobilistici.

» Articolo 78

Ritiro, consegna e scambio degli effetti postali - Obbligo delle imprese dei servizi pubblici automobilistici.

» Articolo 79

Inadempienze degli esercenti i servizi pubblici automobilistici - Sanzioni.

» Articolo 80

Altre disposizioni.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI COMUNI

» Articolo 81

Divieto di spedizione di oggetti postali - Sanzioni.

» Articolo 82

Falsa od incompleta dichiarazione del contenuto - Uso indebito di contrassegno.

» Articolo 83

Divieto di includere valori nelle corrispondenze ordinarie e raccomandate.

» Articolo 84

Assicurazione obbligatoria.

» Articolo 85

Oggetti gravati di assegno.

» Articolo 86

Opposizione al rimborso dell'assegno al mittente.

» Articolo 87

Corrispondenze e pacchi da recapitarsi per espresso.

» Articolo 88

Oggetti diretti ad omonimi.

» Articolo 89

Pagamento delle somme gravanti i pacchi.

» Articolo 90

Tassazione e pagamento delle tasse.

» Articolo 91

Termine per la presentazione del reclamo.

» Articolo 92

Indennità.

» Articolo 93

Indennità - Limiti.

» Articolo 94

Diritto di surrogazione dell'Ente poste italiane.

» Articolo 95

Consegna o restituzione di oggetti - Cessazione di responsabilità.

» Articolo 96

Dirimenti di responsabilità nei servizi di corrispondenze e pacchi.

» Articolo 97

Facoltà di ritirare gli oggetti rinvenuti.

» Articolo 98

Tariffa speciale per i libri spediti da editori e librai.

» Articolo 99

Agevolazioni tariffarie per la spedizione di pacchi e di pieghi voluminosi.

TITOLO I

PARTE GENERALE

» Articolo 100

Servizi di bancoposta.

» Articolo 101

Capacità del minore di eseguire operazioni nei servizi di bancoposta.

» Articolo 102

Esclusione e dirimenti di responsabilità nei servizi di bancoposta.

» Articolo 103

Risarcimento in dipendenza di danni nei servizi di bancoposta.

CAPO I

VAGLIA POSTALI

» Articolo 104

Emissione e pagamento di vaglia postali.

» Articolo 105

Comunicazioni al destinatario dei vaglia.

» Articolo 106

Emissione dei vaglia telegrafici - Sanzione pecuniaria.

» Articolo 107

Girata - Cessione dei vaglia postali.

» Articolo 108

Vaglia postali con la clausola «non trasferibile».

» Articolo 109

Vaglia di servizio.

» Articolo 110

Ricevuta del vaglia - Efficacia.

» Articolo 111

Validità dei vaglia interni.

» Articolo 112

Prescrizione dei vaglia postali.

CAPO II

RISCOSSIONI DI CREDITI

» Articolo 113

Titoli da riscuotere per conto di terzi.

» Articolo 114

Titoli non riscossi - Protesto.

» Articolo 115

Corrispondenza inclusa nei pieghi.

» Articolo 116

Accettazione di acconti.

» Articolo 117

Facoltà dei committenti.

» Articolo 118

Responsabilità dell'Ente poste italiane.

» Articolo 119

Reclamo - Termine di decadenza.

CAPO III

CONTI CORRENTI POSTALI

» Articolo 120

Apertura di conto corrente postale.

» Articolo 121

Divieto di apertura dei conti correnti postali.

» Articolo 122

Elenco dei correntisti postali.

» Articolo 123

Attivo del conto corrente postale.

» Articolo 124

Disposizione del credito: Assegni postali - Postagiuro.

» Articolo 125

Pagamento delle tasse sulle concessioni governative e scolastiche.

» Articolo 126

Tasse sulle operazioni a mezzo del servizio dei conti correnti postali.

» Articolo 127

Calcolo degli interessi.

» Articolo 128

Trattamento delle corrispondenze scambiate fra gli utenti e l'Ente poste italiane.

» Articolo 129

Cessazione di responsabilità - Discordanza di somma fra ricevuta e bollettino.

» Articolo 130

Estratto conto - Copia del conto.

» Articolo 131

Casi di opposizione.

» Articolo 132

Visto dell'ufficio dei conti sugli assegni.

» Articolo 133

Assegni fiduciari.

» Articolo 134

Validità degli assegni postali.

» Articolo 135

Mancato rimborso degli assegni - Prescrizione.

» Articolo 136

Inattività del conto corrente - Prescrizione dei crediti.

» Articolo 137

Reclamo nel servizio dei conti correnti postali.

» Articolo 138

Credito dell'Ente poste italiane verso il correntista postale - Rivalsa - Procedura coattiva.

» Articolo 139

Assegni messi in circolazione senza disponibilità di credito sul conto corrente.

» Articolo 140

Ordini di riaccreditamento degli assegni e di revoca - Esclusione di responsabilità.

» Articolo 141

Chiusura dei conti correnti - Rimborso del credito agli eredi.

» Articolo 142

Risoluzione del rapporto di conto corrente postale.

» Articolo 143

Conto corrente fruttifero - Entrate di bilancio.

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI AI VAGLIA E CONTI CORRENTI POSTALI

» Articolo 144

Pagamento agli eredi dei vaglia interni ed internazionali e degli assegni postali.

» Articolo 145

Pagamento di vaglia e di assegni di conto corrente postale scaduti di validità.

CAPO V

LIBRETTI DI RISPARMIO (1)

(1) Capo abrogato dall'art. 7, d.lg. 30 luglio 1999, n. 284, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali.

» Articolo 146

» Articolo 147

» Articolo 148

» Articolo 149

» Articolo 150

» Articolo 151

» Articolo 152

» Articolo 153

» Articolo 154

» Articolo 155

» Articolo 156

» Articolo 157

» Articolo 158

» Articolo 159

» Articolo 160

» Articolo 161

» Articolo 162

» Articolo 163

» Articolo 164

» Articolo 165

» Articolo 166

» Articolo 167

» Articolo 168

» Articolo 169

» Articolo 170

CAPO VI

BUONI POSTALI FRUTTIFERI (1)

» Articolo 171

» Articolo 172

» Articolo 173

» Articolo 174

» Articolo 175

» Articolo 176

» Articolo 177

» Articolo 178

» Articolo 178 Bis

Ulteriori forme di rimborso anticipato dei buoni.

» Articolo 179

» Articolo 180

» Articolo 181

» Articolo 182

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

» Articolo 183

Esecuzione ed esercizio di impianti di telecomunicazioni -

Esclusività - Eccezioni - Assegnazione di radiofrequenze.

» Articolo 184

Impianti di telecomunicazioni delle Amministrazioni dello Stato e di esercenti di mezzi adibiti al pubblico servizio di trasporto di persone o cose.

» Articolo 185

Approvazione dei progetti per impianti di telecomunicazioni.

CAPO II

NORME COMUNI ALLE CONCESSIONI AD USO PUBBLICO E AD USO PRIVATO

» Articolo 186

Cittadinanza italiana.

» Articolo 187

Divieto di cessione.

» Articolo 188

Canoni di concessione.

» Articolo 189

Cauzione.

» Articolo 190

Estinzione della concessione.

» Articolo 191

Decadenza.

» Articolo 192

Incameramento delle cauzioni.

» Articolo 193

Controlli.

» Articolo 194

Condizioni, limiti, diritti ed obblighi del concessionario.

» Articolo 195

Installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione senza concessione od autorizzazione -
Sanzioni.

CAPO III

CONCESSIONI AD USO PUBBLICO

» Articolo 196

Organo competente al rilascio delle concessioni ad uso pubblico.

» Articolo 197

Concessioni rilasciate da altri organi.

» Articolo 198

Scelta del concessionario.

» Articolo 199

Parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.

» Articolo 200

Collaudo degli impianti di telecomunicazioni.

» Articolo 201

Cessioni di immobili e di impianti patrimoniali dell'Ente poste italiane.

» Articolo 202

Riscatto.

» Articolo 203

Rinuncia alla facoltà di riscatto.

» Articolo 204

Effetti del riscatto.

» Articolo 205

Determinazione del prezzo.

» Articolo 206

Diminuzione del prezzo di riscatto.

» Articolo 207

Sostituzione del concessionario a seguito di riscatto.

» Articolo 208

Obblighi del concessionario subentrante.

» Articolo 209

Effetti dell'estinzione della concessione per altre cause.

» Articolo 210

Controllo amministrativo.

» Articolo 211

Obblighi fiscali.

» Articolo 212

Violazione agli obblighi delle concessioni ad uso pubblico.

CAPO IV

CONCESSIONI AD USO PRIVATO

» Articolo 213

Organi competenti al rilascio delle concessioni ad uso privato.

» Articolo 214

Limiti al rilascio di concessioni ad uso privato.

» Articolo 215

Esonero dalla cauzione.

» Articolo 216

Rinuncia alla concessione ad uso privato.

» Articolo 217

Traffico ammesso - Trasgressioni - Sanzioni.

» Articolo 218

Violazione degli obblighi.

CAPO V

TUTELA DEGLI IMPIANTI SOTTOMARINI DI TELECOMUNICAZIONI

» Articolo 219

Danneggiamenti ai cavi telegrafici e telefonici sottomarini - Sanzioni.

» Articolo 220

Omessa denuncia di ritrovamento di spezzoni di cavo sottomarino - Sanzioni.

» Articolo 221

Strumenti atti a danneggiare impianti sottomarini di telecomunicazioni - Sanzioni.

» Articolo 222

Interruzione di cavi sottomarini per comunicazioni telegrafiche o telefoniche - Sanzioni.

» Articolo 223

Rottura o danneggiamento di cavi sottomarini - Casi particolari.

» Articolo 224

Inosservanza della disciplina sui segnali - Sanzioni.

» Articolo 225

Ancoraggio delle navi - Reti da pesca - Inosservanza delle distanze dai cavi sottomarini - Sanzioni.

» Articolo 226

Competenza territoriale.

» Articolo 227

Reati commessi in alto mare.

» Articolo 228

Rifiuto di esibire i documenti - Sanzioni.

» Articolo 229

Pubblico ufficiale.

» Articolo 230

Sanzioni civili.

CAPO VI

LIMITAZIONI LEGALI - SERVITÙ - ESPROPRIAZIONI

» Articolo 231

Pubblica utilità - Espropriazione.

» Articolo 232

Limitazioni legali.

» Articolo 233

Servitù.

» Articolo 234

Procedura di imposizione della servitù - Indennità.

» Articolo 235

Ricorso gerarchico.

» Articolo 236

Indennità richiesta dopo la costituzione della servitù.

» Articolo 237

Innovazioni sul fondo.

» Articolo 238

Divieto di imporre altri oneri.

» Articolo 239

Occupazione di sedi autostradali da gestire in concessione e di proprietà dei concessionari.

CAPO VII

POLIZIA E PROTEZIONE DELLE TELECOMUNICAZIONI

» Articolo 240

Turbative ai servizi di telecomunicazioni.

» Articolo 241

Prescrizioni per gli impianti di energia elettrica.

» Articolo 242

Interferenze.

» Articolo 243

Disturbi arrecati da elettrodotti - Provvedimenti per eliminarli.

TITOLO II

DEI SERVIZI TELEGRAFICI

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

» Articolo 244

Tariffe telegrafiche fissate con decreto ministeriale.

» Articolo 245

Abilitazione di uffici postali al servizio telegrafico.

» Articolo 246

Apertura e soppressione degli uffici telegrafici - Competenza.

» Articolo 247

Elenchi degli abbonati dei servizi telegrafici - Sanzioni.

» Articolo 248

Utilizzazione degli impianti degli esercenti di pubblico trasporto.

» Articolo 249

Esclusione di responsabilità.

» Articolo 250

Disciplina dei servizi telegrafici.

CAPO II

SERVIZIO TELEX

» Articolo 251

Ammissione al servizio.

» Articolo 252

Organi competenti.

» Articolo 253

Contributi - Canoni - Deposito cauzionale.

» Articolo 254

Traffico minimo.

» Articolo 255

Tasse terminali e di transito italiane per le comunicazioni internazionali.

» Articolo 256

Servizi speciali.

» Articolo 257

Scambio della corrispondenza - Divieti - Sanzioni.

» Articolo 258

Appoggio dei sostegni - Passaggio di condutture.

» Articolo 259

Istituzione di posti pubblici telex.

» Articolo 260

Controlli.

CAPO III

COLLEGAMENTI DIRETTI DELLA RETE PUBBLICA PER TRASMISSIONI DI TIPO TELEGRAFICO

» Articolo 261

Concessione ad uso privato per ciascuna sede operativa - Organo competente a rilasciarla.

» Articolo 262

Cittadinanza italiana - Requisito non obbligatorio.

» Articolo 263

Canoni.

» Articolo 264

Deposito cauzionale.

» Articolo 265

Traffico consentito - Inosservanza degli obblighi - Sanzioni.

» Articolo 266

Apparecchiature e dispositivi utilizzati dagli utenti - Approvazione preventiva.

» Articolo 267

Esonero dal canone di concessione.

» Articolo 268

Riduzione dei canoni per l'uso dei collegamenti diretti - Canoni di reciprocità.

» Articolo 269

Collegamenti diretti messi a disposizione dell'utenza dai concessionari.

» Articolo 270

Durata minima per l'uso di collegamenti diretti.

» Articolo 271

Rinvio alla disciplina delle concessioni ad uso privato.

CAPO IV

MANUTENZIONE

» Articolo 272

Canoni dovuti per la manutenzione di palificazioni, linee ed apparati di terzi.

» Articolo 273

Criteri per la determinazione ed applicazione dei canoni di manutenzione.

» Articolo 274

Manutenzione a carattere temporaneo.

TITOLO III

DEI SERVIZI TELEFONICI

CAPO I

CONCESSIONI AD USO PUBBLICO

» Articolo 275

Canoni di concessione.

CAPO II

CONCESSIONI AD USO PRIVATO

» Articolo 276

Concessioni ad uso privato - Definizione.

» Articolo 277

Misura del canone.

» Articolo 278

Canone per linee ad uso comune di due utenti.

» Articolo 279

Collegamento alla rete pubblica.

» Articolo 280

Impianti telefonici ad onde guidate.

CAPO III

SERVIZIO TELEFONICO URBANO

» Articolo 281

Definizione e limiti della rete urbana.

» Articolo 282

Obbligo dell'abbonato di assunzione di nuova utenza.

» Articolo 283

Abbonamento al servizio.

» Articolo 284

Impianti supplementari ed accessori da eseguire dall'esercente.

» Articolo 285

Impianti interni, supplementari ed accessori.

» Articolo 286

Sanzioni per illecito uso dell'apparecchio telefonico di abbonato.

» Articolo 287

Pubblicazione, vendita e distribuzione degli elenchi degli abbonati alle reti telefoniche urbane di determinate zone.

» Articolo 288

Pubblicazione, vendita e distribuzione dell'elenco generale degli abbonati alle reti telefoniche urbane.

» Articolo 289

Inserimento in guide ed annuari di numeri telefonici degli elenchi degli abbonati alle reti telefoniche urbane.

» Articolo 290

Divieto di pubblicazione, vendita e distribuzione degli elenchi degli abbonati alle reti telefoniche urbane - Sanzioni.

CAPO IV

SERVIZIO TELEFONICO INTERURBANO

» Articolo 291

Pagamento delle tasse - Conversazioni a credito.

» Articolo 292

Pagamento anticipato del servizio.

» Articolo 293

Riscossione degli importi per i servizi resi all'utenza.

» Articolo 294

Servizi notturni in abbonamento - Prenotazioni ad ora fissa per la stampa.

CAPO V

CIRCUITI TELEFONICI DIRETTI

» Articolo 295

Utilizzazione di circuiti telefonici diretti.

» Articolo 296

Interconnessione.

» Articolo 297

Tariffe per l'uso di collegamenti diretti.

» Articolo 298

Modalità di esecuzione.

CAPO VI

SERVIZI SPECIALI

» Articolo 299

Fonodettatura dei telegrammi dal domicilio dell'abbonato.

» Articolo 300

Svolgimento del servizio telegrafico da uffici telefonici.

» Articolo 301

Riscossione dei proventi telegrafici.

» Articolo 302

Servizio commissioni telefoniche.

» Articolo 303

Apertura di posti telefonici pubblici a richiesta di enti o privati.

CAPO VII

TARIFFE TELEFONICHE

SEZIONE I

TARIFFE PER IL SERVIZIO URBANO

» Articolo 304

Tariffe di abbonamento alle reti telefoniche urbane.

» Articolo 305

Tipi di tariffa urbana.

SEZIONE II

TARIFFE PER IL SERVIZIO INTERURBANO

» Articolo 306

Tariffe interurbane - Riduzioni.

» Articolo 307

Agevolazioni per la stampa.

» Articolo 308

Modalità di ripartizione delle tariffe.

SEZIONE III

TARIFFE PER I SERVIZI SPECIALI

» Articolo 309

Soprattassa per dettatura dei telegrammi per telefono.

» Articolo 310

Ripartizione della soprattassa fra gli esercenti interessati.

» Articolo 311

Tariffe per il servizio commissioni.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI SPECIALI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI

» Articolo 312

Impianti di reti urbane con il concorso dei comuni o altri enti.

» Articolo 313

Manutenzione degli impianti.

TITOLO IV

DEI SERVIZI RADIOELETTRICI

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

» Articolo 314

Servizi radioelettrici.

» Articolo 315

Stazione radioelettrica.

» Articolo 316

Stazioni ad uso delle amministrazioni dello Stato.

» Articolo 317

Organizzazione dei servizi radioelettrici terrestri per la sicurezza della navigazione marittima -
Stazioni radioelettriche ad uso militare.

» Articolo 318

Licenza di esercizio.

» Articolo 319

Norme tecniche per gli impianti.

» Articolo 320

Importazione definitiva di materiali radioelettrici.

» Articolo 321

Elenchi dei concessionari.

CAPO II

CONCESSIONI DI STAZIONI RADIOELETTRICHE AD USO PRIVATO

SEZIONE I

CONCESSIONE DI COLLEGAMENTI IN PONTE RADIO AD USO PRIVATO

» Articolo 322

Condizioni per il rilascio della concessione.

» Articolo 323

Canoni per le concessioni in ponte radio ad uso privato.

» Articolo 324

Interconnessione.

» Articolo 325

Concessione per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche da parte di aziende, istituzioni ed
enti stranieri.

SEZIONE II

CONCESSIONI ALLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE STRANIERE

» Articolo 326

Condizioni per il rilascio della concessione - Reciprocità.

» Articolo 327

Condizioni per il rilascio della concessione.

» Articolo 328

Istanza per il rilascio della concessione.

» Articolo 329

Revoca delle concessioni.

SEZIONE III

CONCESSIONI DI IMPIANTO ED ESERCIZIO DI STAZIONI DI RADIOAMATORE

» Articolo 330

Stazioni di radioamatore.

» Articolo 331

Cittadinanza.

» Articolo 332

Validità delle concessioni - Canoni.

» Articolo 333

Autorizzazioni di ascolto.

SEZIONE IV

CONCESSIONI DI STAZIONI RADIOELETTRICHE DI DEBOLE POTENZA

» Articolo 334

Riserva di frequenze - Impieghi consentiti.

» Articolo 335

Condizioni per il rilascio della concessione.

» Articolo 336

Canone per apparecchi radioelettrici portatili.

SEZIONE V

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE SEZIONI PRECEDENTI

» Articolo 337

Pareri di altri organi dello Stato.

» Articolo 338

Uso di apparecchi non soggetti a concessione.

» Articolo 339

Obblighi dei rivenditori.

CAPO III

ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI RADIOELETTRICI IN QUALITÀ DI OPERATORE

» Articolo 340

Obbligo del titolo di abilitazione - Esenzione.

» Articolo 341

Classi e tipi dei titoli di abilitazione.

» Articolo 342

Abilitazione degli operatori delle stazioni costiere.

» Articolo 343

Esami.

» Articolo 344

Ammissione agli esami.

» Articolo 345

Prove di esame.

» Articolo 346

Richiami - Sospensione e decadenza dei titoli di abilitazione.

» Articolo 347

Commissioni esaminatrici dei candidati al certificato di radiotelegrafista per navi ed aeromobili, al certificato generale di radiotelefonista per navi e aeromobili e al certificato di radiotelegrafista per stazioni fisse e terrestri e certificato di radiotelefonista per stazioni fisse e terrestri.

» Articolo 348

Commissione esaminatrice dei candidati al certificato limitato di radiotelefonista per navi e per aeromobili e per soli aeromobili.

» Articolo 349

Commissione esaminatrice dei candidati al certificato limitato di radiotelefonista per navi.

» Articolo 350

Commissione esaminatrice dei candidati alla patente di operatore di radioamatore.

» Articolo 351

Nomina delle commissioni.

CAPO IV

SERVIZIO RADIOELETTRICO MOBILE MARITTIMO

SEZIONE I

GENERALITÀ

» Articolo 352

Servizio radioelettrico mobile marittimo.

» Articolo 353

Definizione di nave - Altre definizioni.

SEZIONE II

PRESCRIZIONI E DOBBLI PER LE STAZIONI E PER APPARATI RADIOELETTRICI A BORDO DELLE NAVI

» Articolo 354

Norme tecniche radionavali.

» Articolo 355

Stazioni radioelettriche e radiotelefoniche ed apparati radioelettrici a bordo delle navi - Obblighi.

» Articolo 356

Obbligatorietà del ricevitore radiotelefonico.

» Articolo 357

Esenzioni.

» Articolo 358

Obbligatorietà di particolari apparati radioelettrici di bordo.

» Articolo 359

Installazioni d'ufficio.

» Articolo 360

Dichiarazione di tipo approvato e di equivalenza degli apparati radioelettrici impiegati a bordo.

» Articolo 361

Norme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche in acque territoriali.

» Articolo 362

Giornale radiotelegrafico e radiotelefonico - Obblighi.

SEZIONE III

SORVEGLIANZA SUL SERVIZIO RADIOELETTRICO DI BORDO

» Articolo 363

Autorità del comandante di bordo.

» Articolo 364

Vigilanza sul servizio radioelettrico di bordo.

» Articolo 365

Collaudi e ispezioni.

» Articolo 366

Verbali di collaudo e di ispezione.

» Articolo 367

Spese per i collaudi e le ispezioni.

SEZIONE IV

CATEGORIE DELLE STAZIONI RADIOELETTRICHE DI NAVE

» Articolo 368

Categoria delle stazioni radiotelegrafiche di nave.

» Articolo 369

Categoria delle stazioni radiotelefoniche di navi.

SEZIONE V

PERSONALE DELLE STAZIONI RADIOELETTRICHE DI BORDO

» Articolo 370

Personale addetto alle stazioni radioelettriche di bordo.

» Articolo 371

Numero e qualificazione degli operatori nelle stazioni radiotelegrafiche di nave per il servizio della corrispondenza pubblica.

» Articolo 372

Sanzioni disciplinari.

SEZIONE VI

DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI DI IMPIANTO E DI ESERCIZIO DI STAZIONI PER IL SERVIZIO RADIOMARITTIMO

» Articolo 373

Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi.

» Articolo 374

Contratti tipo regolanti i rapporti tra le ditte armatrici delle navi mercantili italiane e le società concessionarie del servizio radioelettrico di bordo.

» Articolo 375

Canoni di concessione.

CAPO V

SERVIZIO RADIOELETTRICO PER LE NAVI DA PESCA

» Articolo 376

Impianto radiotelegrafico sulle navi da pesca.

» Articolo 377

Impianto di un apparecchio radiotelefonico su navi da pesca.

» Articolo 378

Licenza di esercizio di impianti radioelettrici.

» Articolo 379

Contratti tipo per il servizio radioelettrico.

» Articolo 380

Revisione annuale dei canoni.

» Articolo 381

Composizione della commissione.

» Articolo 382

Impianto radiotelefonico su navi da pesca inferiori a 30 tonnellate.

» Articolo 383

Disposizioni applicabili.

CAPO VI

SERVIZIO RADIOELETTRICO MOBILE AERONAUTICO

» Articolo 384

Servizio radioelettrico mobile aeronautico.

» Articolo 385

Definizione di aeromobile.

» Articolo 386

Norme tecniche.

» Articolo 387

Licenza di esercizio.

» Articolo 388

Sospensione o revoca della licenza di esercizio.

» Articolo 389

Aeromobili privi di licenza di esercizio.

» Articolo 390

Installazioni d'ufficio.

» Articolo 391

Sorveglianza sul servizio radioelettrico a bordo degli aeromobili.

» Articolo 392

Norme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche nello spazio aereo territoriale.

» Articolo 393

Abilitazione al traffico.

» Articolo 394

Autorizzazione all'impianto ed all'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo degli aeromobili.

» Articolo 395

Concessione per il disimpegno del servizio di corrispondenza pubblica.

CAPO VII

PROTEZIONEDAI DISTURBI ALLE RADIOCOMUNICAZIONI; DISPOSIZIONI PENALI

» Articolo 396

Limitazioni legali.

» Articolo 397

Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione.

» Articolo 398

Prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni.

» Articolo 399

Sanzioni.

» Articolo 400

Vigilanza.

» Articolo 401

Esecuzione di impianti radioelettrici non autorizzati.

» Articolo 402

Costruzione, uso ed esercizio di impianti radioelettrici.

» Articolo 403

Detenzione abusiva di apparecchi radiotrasmittenti.

» Articolo 404

Uso di nominativi falsi o alterati.

» Articolo 405

Impianti od apparecchi radiotelegrafici installati nelle navi ed aerei nazionali - Inosservanza di norme - Sanzioni.

» Articolo 406

Uso indebito di segnale di soccorso.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI VARIE

» Articolo 407

Termine di prescrizione dei crediti dei libretti postali di risparmio.

» Articolo 408

Disposizioni riguardanti l'abilitazione degli operatori all'esercizio di stazioni radioelettriche.

» Articolo 409

Utilizzazione provvisoria di apparati radioelettrici di debole potenza.

» Articolo 410

Concessioni ed autorizzazioni in vigore.

» Articolo 411

Legislazione sulle radiodiffusioni.

» Articolo 412

Soppressione del servizio dei vaglia a taglio fisso.

» Articolo 413

Esenzione da imposte e tasse - Agevolazioni fiscali.

Preambolo

CODICE POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Articolo 1

Art. 1. Esclusività dei servizi postali e delle telecomunicazioni.

Appartengono in esclusiva allo Stato nei limiti previsti dal presente decreto:

i servizi di raccolta, trasporto e distribuzione della corrispondenza epistolare; i servizi di trasporto di pacchi e colli;

i servizi di telecomunicazioni, salvo quelli indicati nel comma successivo.

Sono soggetti ad autorizzazione l'installazione e l'esercizio di:

a) impianti ripetitori privati di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali;

b) impianti locali di diffusione sonora e televisiva via cavo (1) (2) (3).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 45, l. 14 aprile 1975, n. 103.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 15 novembre 1988, n. 1030, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui ricomprende nella previsione del suo primo comma gli apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza di tipo portatile indicati nell'art. 334, primo comma, anziché includerli tra le ipotesi di assoggettamento ad autorizzazione contemplate dal secondo comma di questo articolo. Vedi, anche, art. 2, comma 19, l. 23 dicembre 1996, n. 662.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 10 luglio 1974, n. 225, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte relativa ai servizi di radiotelevisiva circolare a mezzo di onde elettromagnetiche. La Corte costituzionale, con sentenza 10 luglio 1974, n. 226, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte relativa ai servizi di televisione via cavo.

Articolo 2

Art. 2. Competenza del Ministero delle comunicazioni.

Quando la legge non dispone diversamente, i provvedimenti in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni nella Repubblica rientrano nella competenza del Ministero delle comunicazioni (1).

(1) Vedi d.m. 4 dicembre 1997, n. 501.

Articolo 3

Art. 3. Attribuzioni esercitate dalle aziende dipendenti dal Ministero delle comunicazioni.

[Le attribuzioni spettanti al Ministero delle comunicazioni per i servizi postali, di bancoposta, telegrafici, radioelettrici e telefonici sono esercitate dalle aziende dipendenti secondo l'ordinamento in vigore].

(Omissis) (1).

(1) L'Azienda di Stato per i servizi telefonici, è stata soppressa in virtù di quanto stabilito dall'art. 1, l. 29 gennaio 1992, n. 58.

Articolo 4

Art. 4. Concessione dei servizi.

Ai servizi previsti dal presente decreto l'Ente poste italiane può provvedere anche mediante concessioni.

Articolo 5

Art. 5. Sospensione o limitazione dei servizi - Assunzione di quelli dati in concessione.

Il Governo della Repubblica, per grave necessità pubblica può disporre la sospensione dei servizi o limitare i servizi stessi da chiunque gestiti, ovvero assumere temporaneamente i servizi dati in concessione.

Nessuna indennità speciale è dovuta in tali casi al concessionario, salva l'attribuzione di quanto stabilito negli atti di concessione.

Il provvedimento è emanato con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri.

Articolo 6

Art. 6. Esclusione o limitazione di responsabilità.

L'Ente poste italiane non incontra alcuna responsabilità per i servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni fuori dei casi e dei limiti espressamente, stabiliti dalla legge.

La medesima norma è applicabile ai concessionari dei servizi (1).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 17 marzo 1988, n. 303, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui dispone che l'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni (ora Ente poste italiane a sua volta trasformato in S.p.A. con Delib. CIPE 18 dicembre 1997) non è tenuta al risarcimento dei danni, oltre all'indennità di cui l'art. 28, in caso di perdita, o manomissione di raccomandate con le quali siano stati spediti vaglia cambiari emessi in commutazione di debiti dello Stato. La Corte costituzionale, con sentenza 20 dicembre 1988, n.

1104, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui dispone che il concessionario del servizio telefonico non è tenuto al risarcimento dei danni per le interruzioni del servizio dovute a sua colpa, al di fuori dei limiti fissati nell'art. 89, secondo comma, del r.d. 19 luglio 1941, n. 1198. La Corte costituzionale, con sentenza 28 febbraio 1992, n. 74, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non eccettua dalla limitazione di responsabilità dell'Amministrazione delle poste (ora Ente poste italiane a sua volta trasformato in S.p.A. con Delib. CIPE 18 dicembre 1997) per i danni derivati da perdita totale di corrispondenze raccomandate il caso di sottrazione dolosa del loro contenuto ad opera di dipendenti dell'Amministrazione (ora Ente poste italiane a sua volta trasformato in S.p.A. con Delib. CIPE 18 dicembre 1997) medesima. La Corte costituzionale, con sentenza 30 dicembre 1994, n. 456, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui esclude la responsabilità della Società concessionaria del servizio telefonico per le erronee indicazioni nell'elenco degli abbonati, come specificate dall'art. 25, d.m. 11 novembre 1930. La Corte costituzionale, con sentenza 30 dicembre 1997, n. 463, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui dispone che l'amministrazione (ora Ente poste italiane a sua volta trasformato in S.p.A. con Delib. CIPE 18 dicembre 1997) non è tenuta al risarcimento dei danni in caso di colpevole ritardo nella rinnovazione di assegno postale localizzato, smarrito, distrutto o sottratto durante la trasmissione all'ufficio di pagamento designato dal traente.

Articolo 7

Art. 7. Tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni per l'interno.

Salva la competenza del Ministro delle comunicazioni nei casi previsti dalla presente legge, le tariffe per i servizi postali, di bancoposta e di telecomunicazioni, per l'interno, sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dello stesso Ministro, di concerto, con quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Consiglio dei Ministri.

Nella stessa forma, di cui al primo comma, sono stabiliti i limiti di peso, dimensione, valore e assegno per gli oggetti affidati all'Ente poste italiane o per le operazioni ad essa richieste.

Articolo 8

Art. 8. Tariffe per i servizi postali, di bancoposta e di telecomunicazioni internazionali.

Le tariffe per i servizi postali e di bancoposta internazionali sono stabilite dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in base alle convenzioni internazionali o agli accordi con le amministrazioni estere interessate.

Con uguale provvedimento sono stabilite le tariffe per i servizi internazionali di telecomunicazioni per la quota-parte terminale o di transito.

Articolo 9

Art. 9. Accordi internazionali.

Il Ministro delle comunicazioni, indipendentemente dalle norme della convenzione postale universale, della convenzione internazionale delle telecomunicazioni e degli accordi internazionali, ha la facoltà di stipulare particolari convenzioni con amministrazioni estere o gestori esteri riconosciuti, per regolare, nell'interesse comune, i servizi previsti dal presente decreto.

Il Ministero delle comunicazioni ha facoltà di costituire diritti irrevocabili di uso, secondo le consuetudini vigenti, su cavi sottomarini telefonici internazionali di proprietà dello Stato.

Detta costituzione può avvenire soltanto:

a) a favore di amministrazioni estere o di enti pubblici o privati stranieri esercenti un pubblico servizio di telecomunicazioni e per l'espletamento di traffico di transito attraverso il territorio italiano;

b) a favore di società italiane concessionarie di servizi di telecomunicazioni internazionali ad uso pubblico, per l'espletamento del traffico di loro competenza.

I diritti irrevocabili di uso su cavi di cui al secondo comma possono avere per oggetto soltanto circuiti eccedenti il fabbisogno necessario per l'espletamento del servizio telefonico ad uso pubblico [esercitato dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici] (1).

Alla costituzione dei diritti irrevocabili di uso si provvede con convenzioni soggette alla approvazione del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

In dette convenzioni devono essere indicate la quota parte del costo capitale del circuito e la quota degli oneri di manutenzione da porsi a carico del titolare del diritto. In ogni caso le predette quote devono essere proporzionali al rapporto fra i circuiti oggetto del diritto irrevocabile di uso e il totale dei circuiti realizzati sul cavo.

Il diritto irrevocabile d'uso sui cavi telefonici di proprietà statale non potrà essere ceduto a terzi da parte del titolare se non previo consenso del Ministero delle comunicazioni, sentito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

(1) L'Azienda di Stato per i servizi telefonici, è stata soppressa in virtù di quanto stabilito dall'art. 1, l. 29 gennaio 1992, n. 58.

Articolo 10

Art. 10. Segretezza della corrispondenza e di qualsiasi comunicazione od operazione postale e delle telecomunicazioni.

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria.

I funzionari e gli agenti dell'Ente poste italiane ne sono responsabili e vigilano nell'ambito della propria competenza perché siano rigorosamente osservate. È vietato alle persone addette ai servizi postali, di bancoposta e di telecomunicazioni, gestiti dallo Stato o in concessione, di dare a terzi informazioni scritte o verbali sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenze, di comunicazioni o di messaggi nonché sulle operazioni richieste od eseguite, tranne che nei casi previsti dalla legge.

Nessuno può prendere visione od ottenere copia della corrispondenza in genere, ad eccezione del mittente, del destinatario, dei loro eredi e dei loro rappresentanti legali, nonché delle altre persone indicate dalla legge.

Articolo 11

Art. 11. Comunicazioni postali e di telecomunicazioni vietate.

Non sono ammessi le corrispondenze postali, telegrafiche, radiotelegrafiche e messaggi che possano costituire pericolo alla sicurezza dello Stato o recare danno alle persone ed alle cose o che costituiscano esse stesse reato punibile d'ufficio.

Non sono altresì ammesse, salvo quanto disposto nei due ultimi commi del presente articolo, le corrispondenze di cui al precedente comma, che siano contrarie al buon costume o contengano frasi, parole, disegni ingiuriosi, scurrili o denigratori a chiunque riferiti.

L'ufficio postale, ove nel testo delle corrispondenze aperte, che in base alle vigenti disposizioni siano soggette a verifica, o sull'involucro delle corrispondenze chiuse riscontri gli elementi di cui al primo comma deve inviare immediatamente la corrispondenza stessa al tribunale ordinario chiedendogli di pronunciarsi sull'inoltrabilità della corrispondenza medesima.

Il tribunale ordinario, senza pregiudizio dell'eventuale azione penale, decide entro 24 ore con decreto motivato se la corrispondenza debba avere corso, sentendo il mittente ove egli sia identificabile e sempre che le circostanze lo consiglino.

Il decreto del tribunale ordinario deve essere notificato nello stesso giorno dell'emanazione all'ufficio postale che ha inoltrato l'oggetto e al mittente che sia stato identificato.

Avverso il decreto del tribunale ordinario il mittente può proporre ricorso al tribunale, che decide con sentenza in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e previe deduzioni scritte della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni competente per territorio o di un funzionario da essa delegato.

Nel caso che nel testo dei telegrammi si riscontrino gli elementi di cui al secondo comma, l'ufficio postale invita il mittente a sottoscrivere l'invio di cui trattasi previo accertamento dell'identità personale del mittente stesso. In caso di rifiuto ad ottemperare a detto invito si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto del presente articolo.

Articolo 12

Art. 12. Persone addette ai servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni.

Le persone addette ai servizi postali, di bancoposta e di telecomunicazioni, anche se dati in concessione ad uso pubblico, sono considerate pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio, secondo la natura delle funzioni loro affidate, in conformità degli articoli 357 e 358 del codice penale.

Articolo 13

Art. 13. Contravvenzioni in materia postale e delle telecomunicazioni.

Per le contravvenzioni punibili con la sola pena dell'ammenda è ammessa l'oblazione in sede amministrativa prima che sia iniziato il dibattimento, per somme non inferiori al minimo dell'ammenda.

La competenza a decidere sulla domanda di oblazione spetta, rispettivamente, ai direttori provinciali delle poste e delle telecomunicazioni per le contravvenzioni in materia di servizi postali, di bancoposta, telegrafici e radioelettrici [e agli ispettori di zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici] (1) in materia di servizi telefonici.

(1) L'Azienda di Stato per i servizi telefonici, è stata soppressa in virtù di quanto stabilito dall'art. 1, l. 29 gennaio 1992, n. 58.

Articolo 14

Art. 14. Diritto del mittente nei confronti dell'Ente poste italiane.

Nei confronti dell'Ente poste italiane e a tutti gli effetti del presente decreto le corrispondenze, i pacchi postali ed i vaglia si considerano di proprietà del mittente fino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.

Articolo 15

Art. 15. Divieto di accordare esenzioni, riduzioni delle tasse postali, telegrafiche, e di agevolazioni tariffarie.

È vietato accordare franchigie od esenzioni delle tasse postali e telegrafiche, nonché riduzioni delle medesime ed agevolazioni tariffarie oltre i casi ed i limiti stabiliti nel presente decreto.

Articolo 16

Art. 16. Franchigia postale e telegrafica.

Spetta al Presidente della Repubblica la franchigia postale, tanto per le corrispondenze in partenza quanto per quelle in arrivo.

Spetta, altresì, la franchigia, sul percorso interno, per i telegrammi spediti dal Presidente della Repubblica.

Articolo 17

Art. 17. Esenzioni, riduzioni ed agevolazioni in applicazione di accordi internazionali.

Sono concesse le esenzioni dalle tasse postali e di telecomunicazioni nonché le riduzioni delle tasse medesime e le agevolazioni tariffarie previste negli accordi internazionali.

Articolo 18

Art. 18. Criteri e modalità di pagamento delle tasse postali e telegrafiche delle corrispondenze ufficiali delle amministrazioni dello Stato.

Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, possono essere stabiliti nei confronti delle amministrazioni dello Stato particolari criteri e modalità per il pagamento all'Ente poste italiane delle tasse relative alle corrispondenze.

Articolo 19

Art. 19. Divieto di prestazioni gratuite.

Sono abrogate tutte le norme per le quali l'Ente poste italiane è tenuto ad effettuare a titolo in tutto o in parte gratuito prestazioni per conto di amministrazioni dello Stato o di enti ed istituti.

La specificazione dei servizi nei cui confronti trova applicazione il disposto del precedente comma, nonché la disciplina dei relativi rapporti ai fini anche della determinazione dei corrispettivi dovuti dalle amministrazioni statali interessate, saranno effettuate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Per i servizi resi dall'Ente poste italiane ad enti ed istituti, il rimborso all'Ente poste italiane dei costi da esso sostenuti per le prestazioni stesse, sarà regolato in base a speciali convenzioni annuali con gli enti ed istituti medesimi, rese esecutive mediante decreti del Ministro delle comunicazioni.

Sui problemi relativi alla determinazione dei costi da rimborsare ai sensi dei precedenti commi, è sentito il parere di una commissione nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle comunicazioni di concerto con quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, presieduta da un magistrato del Consiglio di Stato, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e composta di un funzionario del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e due funzionari del Ministero delle comunicazioni.

Per le prestazioni rese alle amministrazioni statali, enti diversi e privati, quando per esse non siano stabiliti appositi canoni, sono a carico dell'amministrazione, ente o privato, oltre alle spese richieste dalle prestazioni stesse, anche le quote di surrogazione del personale e la quota di spese generali stabilite con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (1).

(1) Vedi circ. 8 gennaio 1998, n. 102530/100711V/Cr.

Articolo 20

Art. 20. Reclamo - Termini di decadenza - Azione giudiziaria.

Il reclamo per oggetti o somme affidati all'Ente poste italiane o per ottenere le indennità o i rimborsi previsti dal presente decreto deve essere presentato, sotto pena di decadenza, nel termine perentorio stabilito per i singoli servizi.

Salvo quanto previsto dal successivo art. 21, l'azione giudiziaria contro l'Ente poste italiane, di bancoposta e delle telecomunicazioni regolati con il presente decreto non può essere proposta se prima non sia stato presentato reclamo in via amministrativa a norma del comma precedente e non siano trascorsi sei mesi ove entro tale termine l'Ente poste italiane non abbia provveduto.

L'azione stessa si prescrive in tre anni.

Articolo 21

Art. 21. Azione civile contro l'Ente poste italiane.

Nel caso di procedimento penale concernente una operazione che abbia comunque attinenza coi servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni, se dopo la pronuncia della sentenza penale venga esercitata l'azione civile contro l'Ente poste italiane, l'azione non può essere proposta prima che siano trascorsi sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza pronunciata dal magistrato penale, salvo quanto disposto dagli articoli 31 e 103.

Articolo 22

Art. 22. Accertamento delle contravvenzioni.

Lo accertamento delle contravvenzioni spetta, oltre che agli organi di polizia giudiziaria, anche agli impiegati ed agenti incaricati di vigilare sull'osservanza delle norme e modalità relative ai servizi postali e delle telecomunicazioni, gestiti dalle aziende dipendenti dal Ministero delle comunicazioni.

Articolo 23

Art. 23. Danneggiamento.

Chiunque espliciti attività che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi postali e di telecomunicazioni od alle opere ed agli oggetti ad essi inerenti è punito ai sensi dell'art. 635, n. 3, del codice penale.

Articolo 24

Art. 24. Sequestro, pignoramento ed opposizione.

Gli oggetti e le somme affidate all'Ente poste italiane, ad eccezione delle corrispondenze non epistolari e dei pacchi, non sono soggetti a sequestro, né a pignoramento salvo i provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Nei casi di sequestro e di opposizione, ammessi dal presente decreto, la consegna e il pagamento non possono essere effettuati che alle persone indicate dall'autorità giudiziaria.

Per i falliti si applicano le disposizioni sulla disciplina del fallimento, approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (1).

I precedenti commi, in quanto compatibili, si applicano anche ai telegrammi, messaggi e simili.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 18 gennaio 1991, n. 15, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo reclamo in via amministrativa.

Articolo 25

Art. 25. Tutela degli ambienti di lavoro e di produzione del pubblico servizio.

Chiunque distrugga, disperda, deteriori o renda, in tutto o in parte, inservibili oggetti e congegni destinati al servizio postale e delle telecomunicazioni è punito ai sensi dell'art. 635, n. 3 del codice penale.

Chiunque, fuori del caso previsto dal comma precedente, deturpi o imbratti oggetti e congegni destinati al servizio postale e delle telecomunicazioni, è punito ai sensi dell'art. 639 del codice penale, ma si procede d'ufficio.

Articolo 26

Art. 26. Impignorabilità ed insequestrabilità dei beni destinati ai servizi postali e delle telecomunicazioni.

Non possono essere pignorati, né sequestrati i mobili, i veicoli, gli strumenti, il denaro, le cartevallori ed in genere gli oggetti comunque destinati od adibiti ai servizi postali e delle telecomunicazioni [e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici] (1).

La norma si applica anche nei confronti degli assuntori dei servizi postali eseguiti per conto dell'Ente poste italiane.

(1) L'Azienda di Stato per i servizi telefonici, è stata soppressa in virtù di quanto stabilito dall'art. 1, l. 29 gennaio 1992, n. 58.

Articolo 27

Art. 27. Servizi espletati dall'Ente poste italiane.

L'Ente poste italiane esercita i seguenti servizi:

- a) raccolta, trasporto e distribuzione delle corrispondenze;
- b) trasporto e distribuzione dei pacchi.

L'Ente poste italiane esercita anche i servizi accessori e gli altri indicati nel regolamento o che le siano affidati mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Consiglio dei Ministri.

Articolo 28

Art. 28. Determinazione dell'indennità per le corrispondenze ed i pacchi affidati alla posta.

L'ammontare dell'indennità per la corrispondenza e gli oggetti affidati alla posta, nei casi in cui essa è dovuta a norma del presente decreto, è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Consiglio dei Ministri (1).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 17 marzo 1988, n. 303, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui dispone che l'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni (ora Ente poste italiane a sua volta trasformato in S.p.A. con Delib. CIPE 18 dicembre 1997) non è tenuta al risarcimento dei danni, oltre all'indennità di cui al presente articolo, in caso di perdita o manomissione di raccomandate con le quali siano stati spediti vaglia cambiari emessi in commutazione di debiti dello Stato. La Corte costituzionale, con sentenza 28 febbraio 1992, n. 74, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non eccettua dalla limitazione di responsabilità dell'Amministrazione delle poste (ora Ente poste italiane a sua volta trasformato in S.p.A. con Delib. CIPE 18 dicembre 1997) per i danni derivati da perdita totale di corrispondenze raccomandate il caso di sottrazione dolosa del loro contenuto ad opera di dipendenti dell'Amministrazione (ora Ente poste italiane a sua volta trasformato in S.p.A. con Delib. CIPE 18 dicembre 1997) medesima.

Articolo 29

Art. 29. Concessione di servizi postali.

Il direttore provinciale delle poste ha facoltà di dare in concessione, nelle forme stabilite dal regolamento, i seguenti servizi:

- 1) accettazione e recapito (per espresso) di corrispondenze epistolari entro i confini del comune di loro provenienza;
- 2) recapito con mezzi propri, da parte di banche, ditte, istituti ed enti in genere e loro agenzie o succursali, delle proprie corrispondenze epistolari entro i confini dei rispettivi comuni nei quali risiedono;
- 3) recapito delle corrispondenze ordinarie e raccomandate per espresso;
- 4) esercizio dei casellari, aperti o chiusi, per la distribuzione delle corrispondenze;
- 5) impianti di comunicazioni dirette pneumatiche con gli uffici postali e telegrafici collegati alla rete di posta pneumatica dello Stato;
- 6) trasporto di pacchi e colli, soggetti alla disposizione dell'art. 1 del presente decreto, di peso fino a 20 chilogrammi (1).

La concessione per i servizi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) è accordata con ordinanza del direttore provinciale delle poste in base ad appositi capitolati preventivamente approvati con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.

La concessione, di cui al n. 6), risulta da apposito attestato rilasciato dal direttore provinciale delle poste.

Le concessioni non possono essere cedute a terzi senza il consenso dell'Ente poste italiane.

(1) Vedi art. 23, d.lg. 22 luglio 1999, n. 261.

Articolo 30

Art. 30. Concessioni postali - Inadempienza.

Il direttore provinciale delle poste, nell'ambito della sua competenza territoriale, oltre che per inadempienza alle clausole della concessione, ha in ogni tempo facoltà di sospendere l'esercizio o revocarla per ragioni di pubblico interesse o per mancanza di fiducia.

Il direttore provinciale determina se e in quale misura sia dovuto un indennizzo.

La concessione è revocata quando nei confronti del concessionario sia stata pronunciata dichiarazione di fallimento o sentenza di condanna che importi l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o sia stata disposta la cancellazione dal registro tenuto dalla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato.

Articolo 31

Art. 31. Oblazione amministrativa delle contravvenzioni.

Per i reati preveduti dal presente decreto in materia postale e puniti con la sola pena dell'ammenda, i contravventori possono chiedere di essere ammessi all'oblazione in sede amministrativa, entro il termine di dieci giorni da quello in cui il reato è stato contestato ovvero dalla notificazione dell'accertamento del reato stesso.

La domanda di oblazione deve essere diretta al direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni nella cui circoscrizione è stata commessa la contravvenzione.

Il direttore provinciale ammette il contravventore all'oblazione, intimando a quest'ultimo il pagamento, entro dieci giorni dalla notificazione della decisione, di una somma non inferiore alla misura minima dell'ammenda preveduta per reato, oltre alle spese di notificazione ed altre eventualmente occorse.

Articolo 32

Art. 32. Esclusività dello Stato per la fabbricazione delle carte valori.

È riservata allo Stato la fabbricazione della carta per le cartevalori postali, delle carte-valori medesime e dei punzoni per le macchine affrancatrici.

Il valore e le caratteristiche delle carte-valori medesime e dei punzoni per le macchine affrancatrici.

Il valore e le caratteristiche delle cartevalori postali sono determinati con decreto emesso dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il consiglio di amministrazione, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Articolo 33

Art. 33. Contraffazione di bolli, punzoni e relative impronte ed uso di tali sigilli e strumenti contraffatti.

Tutela penale di francobolli di altri Stati. Le disposizioni degli articoli 468, 469, 470 e 471 del codice penale si applicano anche ove si tratti di bolli o di punzoni delle macchine affrancatrici e delle impronte relative.

Agli effetti degli articoli 459 e seguenti del codice penale i francobolli di Stato esteri sono equiparati a quelli italiani.

Articolo 34

Art. 34. Limitazioni legali.

Per l'appoggio o l'impianto su proprietà private di cassette di impostazione, distributori automatici, apparecchiature, antenne, sostegni, cavi ed altri oggetti e congegni inerenti al servizio, o per l'attraversamento o l'occupazione, anche temporanei, del suolo o del sottosuolo occorre il consenso del proprietario.

L'indennizzo è dovuto solo quando risulti impedito o limitato l'uso normale del fondo o diminuito il reddito.

Quando l'appoggio, l'occupazione o l'attraversamento interessino monumenti od opere pubbliche, piazze, vie pubbliche o il sottosuolo di esse, si procede d'accordo con le autorità competenti, ma nessun compenso è dovuto.

Articolo 35

Art. 35. Mancato consenso del proprietario - Decreto del prefetto.

Se il proprietario nega il consenso, il prefetto, sentite le parti e l'amministrazione comunale, autorizza il passaggio, l'appoggio o l'occupazione, prescrivendone le modalità e, quando ne sia il caso, determina la misura dell'indennizzo.

Contro il decreto del prefetto è ammesso il ricorso al competente tribunale amministrativo regionale, salva l'azione giudiziaria per quanto riguarda la misura della indennità.

Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorché questa importi la rimozione o il diverso collocamento degli oggetti o congegni postali, né per questo è tenuto ad alcuna indennità, salvo diversa clausola risultante dall'atto di costituzione della servitù.

Articolo 36

Art. 36. Verifica doganale e di polizia.

Agli impiegati delle dogane ed agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza è consentito di intesa con gli impiegati postali, nelle visite delle vetture e degli oggetti trasportati dagli agenti postali, aprire pacchi postali, pacchetti postali ed ogni altro plico che possa contenere merci.

Articolo 37

Art. 37. Avviso di ricevimento.

I mittenti di oggetti raccomandati od assicurati, di pacchi e di vaglia i traenti di assegni postali, i mittenti di telegrammi, radiotelegrammi e simili possono ottenere un avviso di ricevimento mediante il pagamento della relativa tassa.

Articolo 38

Art. 38. Tessere postali di riconoscimento.

Le tessere di riconoscimento in uso nel servizio internazionale, secondo le vigenti norme della Convenzione postale universale, sono valide nel servizio interno.

Il regolamento determina le modalità del rilascio e dell'uso delle tessere di riconoscimento.

Articolo 39

Art. 39. Contravvenzioni all'esclusività postale.

Chiunque faccia incetta, trasporti o distribuisca, direttamente od a mezzo di terze persone, corrispondenze in contravvenzione all'art. 1 del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa uguale a venti volte l'importo della tassa di francatura, col minimo di lire 10.000 (1).

Alla stessa pena soggiace chiunque abitualmente consegna a terzi corrispondenze epistolari per il trasporto od il recapito.

Quando la contravvenzione è commessa da un agente addetto al servizio postale, nell'esercizio di esso, l'ammenda è aumentata di un terzo.

Le corrispondenze trasportate in contravvenzione sono sequestrate e consegnate immediatamente ad un ufficio postale, con la contemporanea elevazione del verbale di contravvenzione.

(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata depenalizzata dall'art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, della citata l. 689/1981. A norma dell'art. 10 della medesima l. 689/1981, le pene proporzionali non hanno limite massimo.

Articolo 40

Art. 40. Tutela dell'appellativo di «postale».

Nessuna impresa di trasporti può assumere l'appellativo di «postale» od altro equivalente. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 16.000 a lire 400.000 (1).

(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata depenalizzata dall'art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, della citata l. 689/1981.

Articolo 41

Art. 41. Eccezioni all'esclusività.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 16, d.lg. 22 luglio 1999, n. 261.

Articolo 42

Art. 42. Corrispondenze ordinarie inesitate.

Le corrispondenze ordinarie provenienti dall'interno della Repubblica, rimaste indistribuite per qualsiasi motivo, sono distrutte da funzionari appositamente delegati, nei termini e con le modalità indicati nel regolamento.

Articolo 43

Art. 43. Corrispondenze inesitate.

Apertura di quelle raccomandate od assicurate.

Le corrispondenze raccomandate ed assicurate provenienti dall'interno della Repubblica, che non si siano potute recapitare o restituire ai mittenti, sono aperte da funzionari appositamente delegati, allo scopo di identificarne possibilmente i mittenti, o, in caso contrario, di estrarne i valori eventualmente contenutivi.

Le corrispondenze raccomandate ed assicurate ed i valori, di cui non sia stata possibile la restituzione, saranno custoditi a disposizione degli aventi diritto per il periodo di due anni dal giorno dell'impostazione.

Articolo 44

Art. 44. Francatura delle corrispondenze.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 16, d.lg. 22 luglio 1999, n. 261.

Articolo 45

Art. 45. Tasse speciali.

Le tasse speciali di recapito per espresso, di posta pneumatica e di trasporto aereo devono essere pagate sempre anticipatamente dal mittente.

Articolo 46

Art. 46. Indebita inclusione di comunicazioni epistolari in oggetti di corrispondenza non epistolare.

Salvo le eccezioni previste dall'art. 65 e dal regolamento e salvo quanto è stabilito per le stampe e per i campioni, gli oggetti di corrispondenza non epistolari, compresi i manoscritti, che contengono comunicazioni epistolari, sono tassati come lettere.

L'aggiunta nelle stampe e nei campioni di qualsiasi scritto non ammesso è punita con la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 16.000 (1).

(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata depenalizzata dall'art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, della citata l. 689/1981.

Articolo 47

Art. 47. Spedizione di raccomandate.

Pagamento anticipato delle tasse postali. Le corrispondenze di qualsiasi specie possono essere spedite in raccomandazione, mediante il pagamento di un diritto fisso, oltre la tassa di francatura ordinaria.

Salvo la disposizione dell'art. 54, la francatura ed il diritto di raccomandazione devono essere pagati anticipatamente dai mittenti.

Articolo 48

Art. 48. Perdita di raccomandate - Indennità.

In caso di perdita totale di una corrispondenza raccomandata, il mittente ha diritto, salvo le previste eccezioni dall'art. 96, alla indennità stabilita nella misura indicata dal decreto previsto dall'art. 28.

Non compete indennità per lo smarrimento di corrispondenze ufficiali raccomandate, il cui pagamento della tassa è effettuato secondo i criteri e le modalità previsti dall'art. 18 del presente decreto e di invii con tassa a carico del destinatario (1).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 17 marzo 1988, n. 303, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui dispone che l'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni (ora Ente poste italiane a sua volta trasformato in S.p.A. con Delib. CIPE 18 dicembre 1997) non è tenuta al risarcimento dei danni, oltre all'indennità di cui all'articolo 28, in caso di perdita o manomissione di raccomandate con le quali siano stati spediti vaglia cambiari emessi in commutazione di debiti dello Stato. La Corte costituzionale, con sentenza 28 febbraio 1992, n. 74, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non eccettua dalla limitazione di responsabilità dell'Amministrazione delle poste (ora Ente poste italiane a sua volta trasformato in S.p.A. con Delib. CIPE 18 dicembre 1997) per i danni derivati da perdita totale di corrispondenze raccomandate il caso di sottrazione dolosa del loro contenuto ad opera di dipendenti dell'Amministrazione (ora Ente poste italiane a sua volta trasformato in S.p.A. con Delib. CIPE 18 dicembre 1997) medesima.

Articolo 49

Art. 49. Indennità.

Nel caso di perdita, manomissione ed avaria di una lettera assicurata, il mittente ha diritto, salvo le eccezioni dell'art. 96, ad una indennità corrispondente all'ammontare effettivo della perdita, della manomissione e dell'avaria, entro i limiti del valore dichiarato e sotto deduzione dei valori esistenti e non avariati.

Per gli invii con assicurazione convenzionale l'indennizzo, salvo le eccezioni previste dall'art. 96, viene corrisposto nella misura del valore dichiarato, nel caso di smarrimento o di perdita totale del contenuto. Nel caso di perdita parziale, non compete alcun indennizzo.

Nel caso di perdita, vengono restituite anche le tasse di spedizione, salvo i diritti di assicurazione.

Non compete indennità per lo smarrimento, manomissione od avaria di corrispondenze ufficiali delle amministrazioni dello Stato spedite in assicurazione, il cui pagamento della tassa postale è effettuato secondo i criteri e le modalità previste nell'art. 18 del presente decreto o di invii con tassa a carico del destinatario.

Articolo 50

Art. 50. Contrassegno ufficiale.

Le corrispondenze ufficiali scambiate fra gli uffici statali, le cui spese siano a totale carico del bilancio dello Stato, hanno corso mediante il pagamento della tassa secondo i criteri e le modalità sanciti nell'art. 18 del presente decreto, purché portino un contrassegno che ne indichi la provenienza.

Articolo 51

Art. 51. Tassazione della corrispondenza ufficiale delle amministrazioni dello Stato - Reclami - Esenzione.

- Hanno pure corso mediante il pagamento delle tasse postali determinate secondo i criteri e le modalità sanciti nell'art. 18 purché debitamente contrassegnate:

- a) le corrispondenze ufficiali spedite in via ordinaria, in raccomandazione o in assicurazione ai sindaci e viceversa dagli uffici indicati nell'articolo precedente, purché trattisi di atti riguardanti i sindaci nella loro esclusiva qualità di ufficiali di Governo;
- b) gli avvisi aperti, compilati su speciali stampati riempiti a mano, che gli uffici di cui all'art. 50 spediscono in via ordinaria ai contribuenti e ai creditori, o debitori verso lo Stato;
- c) gli avvisi aperti, che gli uffici del registro e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto spediscono in via ordinaria all'indirizzo di privati per presentazione di denunce, dichiarazioni di valore e simili;
- d) le corrispondenze ufficiali che le prefetture, le intendenze di finanza, gli uffici statali del genio civile e gli uffici distrettuali delle imposte indirizzano alle esattorie comunali e consorziali, sia in via ordinaria che in raccomandazione o in assicurazione;
- e) i biglietti falsi sequestrati costituenti corpi di reato, che le procure della Repubblica spediscono in assicurazione, per la custodia, all'amministrazione centrale della Banca di Italia;
- f) le denunce dei casi di aborto, fatte in assicurazione per il valore convenzionale di lire cento dagli esercenti la professione di medico chirurgo all'indirizzo dei medici provinciali;
- g) i campioni senza valore raccomandati contenenti materiale patologico da sottoporre ad accertamento batteriologico, spediti da medici provinciali e comunali all'indirizzo dei laboratori batteriologici universitari e di quelli regionali, provinciali e comunali incaricati dei servizi di diagnosi di malattie infettive nei casi di epidemia;
- h) le corrispondenze ufficiali che l'Accademia dei Lincei indirizza agli istituti indicati nel regolamento, in via ordinaria, in raccomandazione o in assicurazione;
- i) i vaglia cambiari della Banca d'Italia, spediti dalle tesorerie dello Stato all'indirizzo dei creditori verso lo Stato, ai sensi della legge 23 ottobre 1962 n. 1575;
- l) i servizi di scorta riguardanti le spedizioni di valori bollati e di pieghi valori del tesoro rispettivamente effettuate dal Ministero delle finanze e dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
- m) le corrispondenze spedite ai sensi del successivo art. 54 non potute recapitare e restituite ai mittenti. Hanno corso in esenzione di tassa i reclami concernenti il servizio postale e telegrafico, indirizzati dagli utenti all'Ente poste italiane in via ordinaria o in raccomandazione, e le corrispondenze concernenti il servizio, inviate dall'Ente poste italiane agli utenti.

Articolo 52

Art. 52. Servizi accessori.

Il pagamento della tassa da parte delle amministrazioni dello Stato, secondo i criteri e le modalità previsti dall'art. 18 del presente decreto, è esteso a tutti i servizi accessori, tranne a quelli di espresso, avvisi di ricevimento, posta pneumatica e posta aerea.

Articolo 53

Art. 53. Contenuto dei pieghi.

La corrispondenza ufficiale, per la quale il pagamento delle tasse è effettuato secondo i criteri e le modalità previsti dall'art. 18 del presente decreto, non può comprendere oggetti materiali non cartacei, né provviste di stampe ed oggetti di cancelleria, salvo le eccezioni indicate nel regolamento.

Articolo 54

Art. 54. Tassa a carico del destinatario.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 16, d.lg. 22 luglio 1999, n. 261.

Articolo 55

Art. 55. Corrispondenze dirette a militari di truppa o spedite dai militari alle rispettive famiglie.

La tassa delle lettere e delle cartoline con corrispondenze epistolari, spedite in via ordinaria all'indirizzo di soldati, caporali e caporali maggiori dell'esercito e gradi equivalenti delle altre forze armate dello Stato in servizio effettivo, è ridotta alla metà di quella ordinaria.

Le lettere non francate, spedite dai militari indicati nel comma precedente, alle rispettive famiglie, sono sottoposte, a carico dei destinatari, ad una tassa pari a quella che avrebbe dovuto essere pagata per la loro francatura.

Articolo 56

Art. 56. Spedizione di stampe periodiche.

1. Per la spedizione di stampe periodiche in abbonamento postale effettuata direttamente dagli amministratori e dagli editori si applica una tariffa unica fissata indipendentemente dalla periodicità, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (1).

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 dovranno essere stabiliti sconti per la spedizione di stampe periodiche che non abbiano carattere postulatorio e che non contengano inserzioni pubblicitarie, anche di tipo redazionale, per un'area superiore al cinquanta per cento di quella dell'intero stampato. Tali sconti saranno stabiliti in misura direttamente proporzionale alla quantità di oggetti spediti, tranne che per le spedizioni di stampe periodiche la cui tiratura per singolo numero non superi le ventimila copie, alle quali sarà comunque applicato lo sconto nella misura massima. Le stampe periodiche possono contenere inserti cartacei redazionali e pubblicitari, ovvero, come parti integranti, incisioni foniche su nastro, disco o filo od altro idoneo strumento tecnico, strettamente attinenti alla parte redazionale.

3. Gli inserti cartacei sono compresi nel peso dell'invio, mentre quelli non cartacei sono considerati come campioni di merce e scontano la relativa tariffa nella stessa misura percentuale riconosciuta al periodico cui sono allegati.

4. Per i cataloghi relativi alle vendite per corrispondenza dovranno essere previste singole voci di tariffa (2).

(1) Vedi d.m. 12 novembre 1990.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 4, d.l. 22 maggio 1993, n. 155, conv. in l. 19 luglio 1993, n. 243.

Articolo 57

Art. 57. Sanzioni.

1. Gli amministratori e gli editori che dichiarino nella spedizione di stampe periodiche quantità diverse da quelle vere perdonano per la spedizione il titolo allo sconto quantità, ove previsto, sono puniti, in solido con il personale delle poste e delle telecomunicazioni addetto all'accettazione, con l'ammenda stabilita dall'articolo 82 (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 4, d.l. 22 maggio 1993, n. 155, conv. in l. 19 luglio 1993, n. 243.

Articolo 58

Art. 58. Trasporto dei pacchi non soggetti alla esclusività postale.

Non sono soggetti alle disposizioni dell'art. 1 del presente decreto:

- 1) il trasporto di pacchi e colli, che superino il peso di 20 chilogrammi;
- 2) il trasporto di pacchi e colli effettuato nell'ambito del territorio di uno stesso comune o dalla località di origine alla stazione ferroviaria cui essa fa capo;
- 3) il trasporto di pacchi e colli affidato dai mittenti:
 - a) direttamente alle ferrovie dello Stato;
 - b) alle società od imprese di trasporto su linee terrestri, acquee od aeree, in qualsiasi modo sovvenzionate o sussidiate dallo Stato o che eseguono, il servizio postale su tutta la linea percorsa o su parte di essa;
 - c) ai privati che, occasionalmente e senza fini di lucro o per speciale incarico, eseguono il trasporto, purché non siano vettori di professione, né siano addetti ad imprese di trasporto.

Articolo 59

Art. 59. Mancato od incompleto pagamento dei diritti dovuti dai concessionari all'Ente poste italiane.

Il trasporto di pacchi e colli, del quale l'Ente poste italiane abbia la esclusività, ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, eseguito dai concessionari senza il completo pagamento dei diritti dovuti, è punito con la sanzione amministrativa (1) variabile da cinque a quindici volte l'ammontare dei diritti non pagati.

L'Ente poste italiane può inoltre sospendere la concessione per un periodo non superiore a sei mesi o anche, in caso di recidiva, revocarla, senza che il concessionario abbia diritto ad alcuna indennità.

(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata depenalizzata dall'art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 60

Art. 60. Pagamento del diritto postale per il trasporto di pacchi eseguito da successivi vettori.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 9, l. 4 agosto 1984, n. 467.

Articolo 61

Art. 61. Trasporto di pacchi e colli senza concessione.

Salvo le eccezioni previste dall'art. 58, chiunque trasporti pacchi o colli senza averne ottenuta la concessione è punito con la sanzione amministrativa (1) pari al triplo di quella prevista dall'art. 59 anche se siano stati corrisposti i diritti in favore dell'Ente poste italiane.

(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata depenalizzata dall'art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 62

Art. 62. Categorie di pacchi postali.

I pacchi accettati, trasportati e distribuiti a cura dell'Ente poste italiane, soggetti alle formalità stabilite dal regolamento, assumono il nome di «pacchi postali».

Essi possono essere con o senza valore dichiarato: nel primo caso vengono qualificati «assicurati», nel secondo «ordinari».

In ambedue i casi possono essere gravati di «assegno».

I pacchi postali possono, inoltre, a richiesta dei mittenti, essere trasportati con i più rapidi mezzi adottati per la corrispondenza o a mezzo di linee aeree ed assumono in tali casi, rispettivamente, le denominazioni di «pacchi urgenti» e di «pacchi aerei».

Per ciascuna delle categorie di pacchi sopra indicati (ordinari, assicurati, urgenti, aerei) è stabilita una speciale tassa.

Articolo 63

Art. 63. Francatura dei pacchi postali.

La francatura dei pacchi postali è obbligatoria.

Articolo 64

Art. 64. Tariffe speciali per alcune categorie di pacchi.

Sono stabilite tariffe speciali per i pacchi postali ordinari e senza assegno contenenti abiti borghesi, spediti dalle reclute e dai richiamati alle armi alle loro famiglie.

Articolo 65

Art. 65. Dichiarazione del contenuto del pacco.

Il contenuto dei pacchi postali deve essere esattamente dichiarato per qualità e quantità.

È consentito di includere nei pacchi una fattura od un semplice elenco degli oggetti contenuti in essi.

È consentito, altresì, includere una lettera nei pacchi postali diretti all'interno indirizzata allo stesso destinatario del pacco a condizione che questo sia interamente francato con l'aggiunta della tassa relativa alla lettera e che sul pacco e sull'etichetta di spedizione sia scritta l'indicazione «pacco con lettera di accompagnamento».

I contravventori a tale divieto sono puniti con la sanzione amministrativa (1) eguale a venti volte l'importo della tassa di francatura delle corrispondenze incluse, col minimo di lire ottocento.

(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata depenalizzata dall'art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, della citata l. 689/1981. A norma dell'art. 10 della medesima l. 689/1981, le pene proporzionali non hanno limite massimo.

Articolo 66

Art. 66. Facoltà di aprire i pacchi postali - Applicazione delle imposte.

L'Ente poste italiane ha facoltà di aprire i pacchi postali, con le modalità stabilite dal regolamento per accertare l'esattezza della dichiarazione del contenuto o le deficienze od avarie e per l'applicazione di imposte che gravino sulla merce in essi contenuta.

L'Ente poste italiane, d'intesa con quella doganale, può procedere, altresì, all'apertura dei pacchi postali di estera provenienza per verificarne il contenuto al fine dell'applicazione dei diritti doganali e dell'osservanza di norme e condizioni richieste per l'importazione di particolari merci.

Articolo 67

Art. 67. Tassa di custodia.

I pacchi postali non ritirati nel termine di tre giorni, esclusi i giorni festivi, dalla data del recapito dell'avviso di arrivo ai destinatari, od ai mittenti quando si tratti di pacchi rinviati sono sottoposti ad una tassa di custodia.

Articolo 68

Art. 68. Rispedizione dei pacchi - Rinvio dei pacchi all'origine.

I pacchi postali rispediti, a richiesta dei mittenti o dei destinatari, da una ad altra località della Repubblica sono soggetti ad una nuova tassa di spedizione ed eventualmente di assicurazione, da pagarsi all'atto della richiesta.

Sono esenti da tale tassa i pacchi diretti a militari.

A eguale tassa sono soggetti, in caso di rinvio al mittente, i pacchi di cui non sia stata possibile la consegna al destinatario.

I pacchi urgenti od aerei sono rispediti o rinviati come ordinari, salvo contrarie disposizioni del mittente o del destinatario.

Articolo 69

Art. 69. Vendita o distruzione di pacchi.

Possono essere venduti senza preavviso e formalità giudiziarie i pacchi postali contenenti merci che presentino segni di deterioramento.

Sono soggetti allo stesso trattamento, dopo un periodo di giacenza di tre mesi dal giorno della loro spedizione, i pacchi rifiutati dal destinatario e dal mittente e quelli che non si siano potuti recapitare, né restituire al mittente.

Le operazioni di vendita o di distruzione di pacchi, previste nei commi precedenti, rientrano nella competenza della Direzione provinciale delle poste presso i cui dipendenti uffici è giacente il pacco.

Al mittente spetta solo l'importo ricavato dalla vendita, anche nel caso di pacchi gravati di assegno o con dichiarazione di valore. Tale importo, detratte le spese ed imposte gravanti sul pacco, resta a disposizione del mittente per due anni dalla data della vendita.

Trascorso il suddetto termine l'importo è devoluto all'Ente poste italiane.

I pacchi, che, per qualsiasi ragione, non possono essere messi in vendita o che siano rimasti invenduti, sono distrutti, salvo che l'Ente poste italiane ritenga di disporre altrimenti.

In ogni caso spetta all'Ente poste italiane, a carico dei mittenti, il rimborso di tutti i diritti gravanti sui pacchi.

Per la vendita o la distruzione di merci contenute in pacchi postali di estera provenienza saranno osservate le norme previste dalla legge doganale per le merci abbandonate.

Articolo 70

Art. 70. Perdita, manomissione od avaria di pacco postale - Indennità.

Nel caso di perdita manomissione od avaria di un pacco postale, il mittente ha diritto ad una indennità corrispondente all'ammontare effettivo della perdita, della manomissione o della avaria, entro i limiti dell'indennità stabilita dal decreto previsto dall'art. 28 per i pacchi ordinari o per quelli contenenti abiti borghesi dei richiamati alle armi, e del valore dichiarato per i pacchi assicurati.

Per i pacchi con assicurazione convenzionale l'indennità viene corrisposta nella misura del valore dichiarato nel caso di smarrimento, perdita od avaria totale del contenuto.

Nel caso di perdita od avaria parziale, compete l'indennità stabilita per i pacchi ordinari.

Nel caso di smarrimento di pacchi o di perdita od avaria totale del loro contenuto, i mittenti, oltre all'indennità, hanno diritto al rimborso delle tasse di spedizione ed accessorie, escluse quelle di assicurazione.

Articolo 71

Art. 71. Trasporto obbligatorio di effetti postali.

I concessionari e gli intraprenditori di trasporti terrestri acquei ed aerei in servizio pubblico, siano o no sovvenzionati dallo Stato, hanno l'obbligo di trasportare gli effetti postali.

Il trasporto ha luogo senza compenso, salve le eccezioni stabilite dal regolamento.

L'Ente poste italiane ha facoltà di collocare a proprie spese sui mezzi di trasporto di servizio pubblico apposite cassette mobili per l'impostazione della corrispondenza lungo la linea, senza l'obbligo di corrispondere alcun compenso agli esercenti.

L'Ente poste italiane cura il ritiro della corrispondenza ai punti di fermata stabiliti.

Articolo 72

Art. 72. Responsabilità degli obbligati al trasporto degli effetti postali - Limiti.

Gli obbligati al trasporto degli effetti postali, indipendentemente da quanto dispone il successivo art. 73, assumono verso l'Ente poste italiane, anche per il fatto dei propri agenti, la stessa responsabilità che l'Amministrazione assume verso i suoi utenti.

Non cessa la responsabilità verso l'Ente poste italiane nel caso di abbandono della nave previsto nel codice della navigazione.

Articolo 73

Art. 73. Sanzioni contro gli obbligati al trasporto degli effetti postali.

Gli obbligati al trasporto degli effetti postali, i quali si rifiutino di accettarli, trasportarli o consegnarli o che non notificano in tempo utile all'Ente poste italiane gli itinerari e gli orari dei viaggi sono puniti con la sanzione amministrativa estensibile a lire 240.000 (1), salvo che il fatto costituisca reato punito con pena più grave.

(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata depenalizzata dall'art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, della citata l. 689/1981. Per effetto dell'art. 10 della medesima l. 689/1981, l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000.

Articolo 74

Art. 74. Disciplina del trasporto obbligatorio degli effetti postali sulle autolinee in concessione alle industrie private - Canone postale - Cartella d'oneri.

L'accettazione, il trasporto e la consegna degli effetti postali da parte di ciascun concessionario dei servizi pubblici automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata sono disciplinati a mezzo di apposita cartella di oneri, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito il parere del Consiglio di Stato.

I canoni da corrispondere per il trasporto degli effetti postali sono stabiliti in ragione di L. 63.000 annue per chilometro di linea autorizzata per il trasporto stesso (1).

Qualora per i trasporti postali l'Ente poste italiane ritenga di utilizzare la linea per un tratto non superiore a chilometri 15 o per più di due corse giornaliere di andata e ritorno, il canone annuo chilometrico è elevato a L. 126.000 (1).

La misura dei canoni di cui ai commi precedenti può essere aggiornata annualmente con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (2).

(1) Importi elevati dall'art. 30, l. 25 ottobre 1989, n. 355.

(2) Comma aggiunto dall'art. 30, l. 25 ottobre 1989, n. 355.

Articolo 75

Art. 75. Trasporto gratuito dei dispacci postali - Limiti.

L'Ente poste italiane può fruire dei servizi automobilistici a titolo gratuito per il trasporto di dispacci ordinari entro il limite di kg. 40 per ogni viaggio di andata e ritorno da e per i luoghi di destinazione e da e per le località lungo la linea.

Articolo 76

Art. 76. Trasporto e scambio degli effetti postali sulle autolinee in concessione nei limiti stabiliti nella cartella d'oneri.

Il trasporto e lo scambio degli effetti postali saranno effettuati nei limiti di peso e di numero stabiliti nella cartella d'oneri qualunque ne sia l'origine o la destinazione e con tutte le corse, autorizzate dalla competente amministrazione, che il Ministero delle comunicazioni riterrà opportuno di utilizzare.

Articolo 77

Art. 77. Precedenza del trasporto degli effetti postali su vetture di servizi pubblici automobilistici.

Il trasporto degli effetti postali ha la precedenza sul trasporto dei pacchi agricoli e delle merci con facoltà all'Ente poste italiane di fruire anche dell'eccedenza di disponibilità di portata e di spazio degli automezzi risultante dopo il carico del bagaglio privato strettamente indispensabile. In ogni caso i dispacci di corrispondenze e di valori hanno sempre preferenza.

Articolo 78

Art. 78. Ritiro, consegna e scambio degli effetti postali - Obbligo delle imprese dei servizi pubblici automobilistici.

Le imprese concessionarie dei servizi pubblici automobilistici hanno l'obbligo di far accedere le autovetture agli uffici postali, sia estremi che intermedi, per il trasporto e lo scambio degli effetti postali.

Qualora vi ostino condizioni stradali o altri impedimenti di qualsiasi genere, che rendano comunque impossibile l'accesso delle autovetture ai predetti uffici postali, le imprese esercenti provvederanno al trasporto ed allo scambio degli effetti postali presso gli uffici estremi o intermedi con qualsiasi altro mezzo idoneo e con proprio personale.

Gli obblighi di cui ai precedenti commi sussistono a carico delle imprese esercenti, sempre che le distanze delle fermate intermedie e di quelle terminali dagli uffici postali non siano rispettivamente superiori a metri 150 e a metri 500, fatta eccezione per i casi di obiettiva impossibilità, da riconoscersi con ordinanza del direttore compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il competente direttore provinciale (1).

Qualora l'Ente poste italiane riconosca che l'esercente la linea automobilistica non è in grado di assicurare il ritiro, il trasporto, la consegna e lo scambio degli effetti postali, l'Ente poste italiane stesso può assumere direttamente la gestione dei servizi citati (2).

(1) Comma così sostituito dall'art. 30, l. 25 ottobre 1989, n. 355.

(2) Comma aggiunto dall'art. 30, l. 25 ottobre 1989, n. 355.

Articolo 79

Art. 79. Inadempienze degli esercenti i servizi pubblici automobilistici - Sanzioni.

Gli esercenti i servizi automobilistici, i quali si rifiutino di accettare, trasportare e scambiare gli effetti postali o che abbandonino il servizio o che non notificano in tempo utile all'Ente poste italiane gli itinerari e gli orari dei viaggi, sono puniti, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, con la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 600.000 (1).

(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata depenalizzata dall'art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, della citata l. 689/1981.

Articolo 80

Art. 80. Altre disposizioni.

Oltre alle disposizioni di cui alla presente sezione, restano ferme tutte le altre disposizioni inerenti al servizio postale di cui alla L. 28 settembre 1939, n. 1822.

Articolo 81

Art. 81. Divieto di spedizione di oggetti postali - Sanzioni.

È proibito spedire oggetti che possano cagionare danno o costituire pericolo per le persone e per le cose o che possano imbrattare o deteriorare altri invii postali, e quelli la cui circolazione sia contraria alle leggi, all'ordine pubblico, al buon costume.

Il mittente è punito con la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 160.000, salvo che il fatto non costituisca reato punito con pena più grave (1).

(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata depenalizzata dall'art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, della citata l. 689/1981.

Articolo 82

Art. 82. Falsa od incompleta dichiarazione del contenuto - Uso indebito di contrassegno.

La falsa dichiarazione del contenuto e l'uso indebito di contrassegni o di indicazione comprovanti il diritto all'esenzione od alla riduzione delle tasse postali o l'avvenuta corresponsione di esse sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 160.000, salvo che il fatto costituisca reato punito con pena più grave (1).

(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata depenalizzata dall'art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, della citata l. 689/1981.

Articolo 83

Art. 83. Divieto di includere valori nelle corrispondenze ordinarie e raccomandate.

È vietato d'includere nelle corrispondenze ordinarie, in quelle raccomandate e nei pacchi ordinari denaro, oggetti preziosi e carte di valore esigibili al portatore.

Le corrispondenze ed i pacchi, riconosciuti, per segni esterni, in contravvenzione a tale divieto, sono sottoposti d'ufficio, a carico del destinatario, al doppio della tassa di raccomandazione e di quella minima di assicurazione, se trattasi di corrispondenze ordinarie, od al doppio della tassa minima di assicurazione se trattasi di corrispondenze raccomandate e di pacchi.

I destinatari saranno esonerati dal pagamento di tali tasse se, prima di ritirare le corrispondenze o i pacchi, faranno constatare l'inesistenza di valori.

Per le corrispondenze ed i pacchi spediti in contravvenzione al divieto del presente articolo, anche se assicurati d'ufficio, non compete nessuna indennità nei casi di smarrimento, avaria o manomissione.

Articolo 84

Art. 84. Assicurazione obbligatoria.

Le lettere ed i pacchi contenenti denaro, oggetti preziosi o carte di valore esigibili al portatore debbono essere assicurati.

La dichiarazione di valore non può essere superiore al valore reale del contenuto, ma è consentito di dichiarare un valore inferiore.

È ammessa l'assicurazione anche per i casi di forza maggiore.

È ammessa, altresì, l'assicurazione convenzionale per la spedizione di documenti, carte ed oggetti di speciale importanza e di valori non esigibili al portatore.

Per ciascuna di tali forme di assicurazione il mittente, salvo il disposto dell'art. 54, è tenuto a pagare anticipatamente la relativa tassa.

Articolo 85

Art. 85. Oggetti gravati di assegno.

Le corrispondenze raccomandate od assicurate ed i pacchi postali ordinari od assicurati possono essere gravati di assegno, mediante il pagamento di un supplemento di tassa, alle condizioni indicate nel regolamento.

L'Ente poste italiane è responsabile dell'ammontare dell'assegno soltanto dopo la consegna dell'oggetto relativo.

In caso di perdita di una raccomandata, e di perdita, avaria o manomissione di una assicurata o di un pacco, gravati di assegno, il mittente ha diritto ad una indennità nei limiti stabiliti per un oggetto della stessa specie non gravato di assegno.

Articolo 86

Art. 86. Opposizione al rimborso dell'assegno al mittente.

Il destinatario di un oggetto gravato di assegno può, ritirato l'oggetto, fare opposizione alla trasmissione dell'ammontare dell'assegno al mittente, purché la faccia seguire da atto giudiziale nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento.

Articolo 87

Art. 87. Corrispondenze e pacchi da recapitarsi per espresso.

È ammesso l'invio di corrispondenze e di pacchi da recapitarsi per espresso, entro i limiti stabiliti dal regolamento, mediante il pagamento da parte del mittente di una sanzione pecuniaria.

Articolo 88

Art. 88. Oggetti diretti ad omonimi.

Nel caso di corrispondenze o di pacchi con indirizzo che all'ufficio risulti comune a più persone, gli oggetti vengono trattenuti per essere poi aperti alla presenza delle persone medesime, all'uopo invitate, salvo che chi li domanda sappia dare elementi inequivoci atti a stabilire che sono di sua spettanza.

Quando taluna delle persone invitate non si presenti, l'apertura può essere eseguita col solo concorso di quella o di quelle che si siano presentate.

Articolo 89

Art. 89. Pagamento delle somme gravanti i pacchi.

All'atto del ritiro della corrispondenza e dei pacchi il destinatario e, nel caso di oggetti rinviati, i mittenti debbono pagare i dazi doganali e tutte le altre imposte nonché le tasse e sanzioni pecuniarie di cui gli oggetti stessi siano eventualmente gravati.

I mittenti hanno facoltà di assumere a loro carico il pagamento di tutte le somme gravanti gli oggetti da loro spediti. Il regolamento determina le modalità e le condizioni per l'esercizio di tale facoltà.

Articolo 90

Art. 90. Tassazione e pagamento delle tasse.

Qualora dopo la consegna delle corrispondenze e dei pacchi emergano errori nella riscossione delle tasse o degli assegni, i destinatari, o i mittenti sono tenuti a pagare quanto abbiano versato in meno ed hanno diritto al rimborso di quanto abbiano versato di più.

Articolo 91

Art. 91. Termine per la presentazione del reclamo.

I reclami per le corrispondenze raccomandate ed assicurate e per i pacchi devono essere presentati entro sei mesi dalla data di impostazione.

Per il rimborso delle somme riscosse dall'Ente poste italiane per conto dei mittenti di oggetti gravati di assegno, il termine per il reclamo è di sei mesi dalla data d'impostazione, salva la osservanza delle norme stabilite dal presente decreto per il servizio dei vaglia e dei conti correnti, quando l'Ente poste italiane abbia provveduto al rimborso con tali mezzi.

Articolo 92

Art. 92. Indennità.

Le indennità previste dagli articoli 48, 49, 70 e 85 potranno essere corrisposte ai destinatari in seguito a consenso scritto del mittente.

Articolo 93

Art. 93. Indennità - Limiti.

Oltre all'indennità prevista dagli articoli 48, 49, 70 e 85, l'Ente poste italiane, nei casi di perdita, manomissione od avaria di oggetti ad essa affidati, non è tenuta ad altro risarcimento.

I casi di perdita, manomissione od avaria di merci allo stato estero saranno sottoposti all'esame della commissione mista poste-dogane, ai sensi dell'art. 345 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (1).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 17 marzo 1988, n. 303, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui dispone che l'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni (ora Ente poste italiane a sua volta trasformato in S.p.A. con Delib. CIPE 18 dicembre 1997) non è tenuta al risarcimento dei danni, oltre all'indennità di cui all'art. 28, in caso di perdita o manomissione di raccomandate con le quali siano stati spediti vaglia cambiari emessi in commutazione di debiti dello Stato. La Corte costituzionale, con sentenza 28 febbraio 1992, n. 74, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non eccettua dalla limitazione di responsabilità dell'Amministrazione delle poste (ora Ente poste italiane a sua volta trasformato in S.p.A. con Delib. CIPE 18 dicembre 1997) per i danni derivati da perdita totale di corrispondenze raccomandate il caso di sottrazione dolosa del loro contenuto ad opera di dipendenti dell'Amministrazione (ora Ente poste italiane a sua volta trasformato in S.p.A. con Delib. CIPE 18 dicembre 1997) medesima.

Articolo 94

Art. 94. Diritto di surrogazione dell'Ente poste italiane.

Col pagamento dell'indennità, e sino a concorrenza del suo importo, l'Ente poste italiane subentrerà in tutti i diritti ed azioni alla persona che l'ha ricevuta.

Il mittente e il destinatario sono obbligati a cederle i relativi titoli e a fornirle le notizie necessarie per l'esercizio dei diritti in cui l'Ente poste italiane è subentrato.

Articolo 95

Art. 95. Consegna o restituzione di oggetti - Cessazione di responsabilità.

La responsabilità dell'Ente poste italiane cessa con la consegna ai destinatari o, quando questa non sia possibile, con la restituzione ai mittenti degli oggetti assicurati o dei pacchi in stato di perfetta integrità esterna.

Articolo 96

Art. 96. Dirimenti di responsabilità nei servizi di corrispondenze e pacchi.

L'Ente poste italiane è liberato da ogni responsabilità per la perdita, manomissione od avaria di oggetti raccomandati od assicurati e di pacchi:

- a) in caso di forza maggiore, salvo che l'oggetto non sia stato assicurato anche contro i rischi di forza maggiore;
- b) quando non possa rendere conto degli oggetti in conseguenza della distruzione dei documenti di servizio da attribuirsi ad un caso di forza maggiore;
- c) quando il danno sia causato dalla natura dell'oggetto o dal fatto del mittente;
- d) quando trattisi di invii non consentiti ai sensi dell'articolo 81;
- e) nei casi di dichiarazione fraudolenta di valore superiore a quello reale ai sensi dell'art. 84;
- f) quando il mittente non abbia presentato reclamo nei termini previsti dall'art. 91;
- g) nel caso di consegna ad omonimi, eseguita con le modalità stabilite dal regolamento.

Articolo 97

Art. 97. Facoltà di ritirare gli oggetti rinvenuti.

Nel caso di rinvenimento di corrispondenze o di pacchi smarriti, per i quali sia stata già corrisposta l'indennità dovuta agli aventi diritto, costoro hanno facoltà di ritirare gli oggetti, restituendo l'indennità stessa.

Per le corrispondenze e per i pacchi assicurati, il cui contenuto si riconosca di valore inferiore a quello dichiarato, l'Ente poste italiane ha il diritto di riavere l'indennità corrisposta, consegnando gli oggetti stessi, senza pregiudizio delle pene in cui si può incorrere secondo le leggi penali per le dichiarazioni fraudolente di valore.

Articolo 98

Art. 98. Tariffa speciale per i libri spediti da editori e librai.

È data facoltà al Ministro delle comunicazioni di concerto con quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di accordare una riduzione non superiore al 50 per cento sulle tariffe normali per le spedizioni di libri fatte direttamente dalle case editrici o librerie.

Articolo 99

Art. 99. Agevolazioni tariffarie per la spedizione di pacchi e di pieghi voluminosi.

Il Ministro delle comunicazioni sentito il consiglio di amministrazione e di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può accordare riduzioni, nel limite massimo del 30 per cento, sulle tariffe normali per la spedizione nel servizio interno da parte di singoli utenti di notevoli quantitativi di pacchi postali e di pieghi voluminosi. Sono escluse da tale riduzione le tasse relative ai servizi accessori.

Il regolamento stabilisce i limiti e le condizioni per la concessione delle facilitazioni tariffarie di cui al precedente comma, in modo che all'Ente poste italiane ne derivi una riduzione dei costi di esercizio.

Tale agevolazione tariffaria non è cumulabile con altre riduzioni tariffarie.

Articolo 100

Art. 100. Servizi di bancoposta.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.p.r. 14 maggio 2001, n. 144.

Articolo 101

Art. 101. Capacità del minore di eseguire operazioni nei servizi di bancoposta

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.p.r. 14 maggio 2001, n. 144.

Articolo 102

Art. 102. Esclusione e dirimenti di responsabilità nei servizi di bancoposta.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.p.r. 14 maggio 2001, n. 144.

Articolo 103

Art. 103. Risarcimento in dipendenza di danni nei servizi di bancoposta.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.p.r. 14 maggio 2001, n. 144.

Articolo 104

Art. 104. Emissione e pagamento di vaglia postali.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.p.r. 14 maggio 2001, n. 144.

Articolo 105

Art. 105. Comunicazioni al destinatario dei vaglia.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.p.r. 14 maggio 2001, n. 144.

Articolo 106

Art. 106. Emissione dei vaglia telegrafici - Sanzione pecuniaria.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.p.r. 14 maggio 2001, n. 144.

Articolo 107

Art. 107. Girata - Cessione dei vaglia postali.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.p.r. 14 maggio 2001, n. 144.

Articolo 108

Art. 108. Vaglia postali con la clausola «non trasferibile».

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.p.r. 14 maggio 2001, n. 144.

Articolo 109

Art. 109. Vaglia di servizio.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.p.r. 14 maggio 2001, n. 144.

Articolo 110

Art. 110. Ricevuta del vaglia - Efficacia.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.p.r. 14 maggio 2001, n. 144.

Articolo 111

Art. 111. Validità dei vaglia interni.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.p.r. 14 maggio 2001, n. 144.

Articolo 112

Art. 112. Prescrizione dei vaglia postali.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.p.r. 14 maggio 2001, n. 144.

Articolo 113

Art. 113. Titoli da riscuotere per conto di terzi.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.p.r. 14 maggio 2001, n. 144.

Articolo 114

Art. 114. Titoli non riscossi - Protesto.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.p.r. 14 maggio 2001, n. 144.

Articolo 115

Art. 115. Corrispondenza inclusa nei pieghi.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.p.r. 14 maggio 2001, n. 144.

Articolo 116

Art. 116. Accettazione di acconti.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.p.r. 14 maggio 2001, n. 144.

Articolo 117

Art. 117. Facoltà dei committenti.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.p.r. 14 maggio 2001, n. 144.

Articolo 118

Art. 118. Responsabilità dell'Ente poste italiane.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.p.r. 14 maggio 2001, n. 144.

Articolo 119

Art. 119. Reclamo - Termine di decadenza.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.p.r. 14 maggio 2001, n. 144.

Articolo 120

Art. 120. Apertura di conto corrente postale.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.p.r. 14 maggio 2001, n. 144.

Articolo 121

Art. 121. Divieto di apertura dei conti correnti postali.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.p.r. 14 maggio 2001, n. 144.

Articolo 122

Art. 122. Elenco dei correntisti postali.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.p.r. 14 maggio 2001, n. 144.

Articolo 123

Art. 123. Attivo del conto corrente postale.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.p.r. 14 maggio 2001, n. 144.

Articolo 124

Art. 124. Disposizione del credito: Assegni postali - Postagiuro.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.p.r. 14 maggio 2001, n. 144.

Articolo 125

Art. 125. Pagamento delle tasse sulle concessioni governative e scolastiche.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.p.r. 14 maggio 2001, n. 144.

Articolo 126

Art. 126. Tasse sulle operazioni a mezzo del servizio dei conti correnti postali.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.p.r. 14 maggio 2001, n. 144.

Articolo 127

Art. 127. Calcolo degli interessi.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.p.r. 14 maggio 2001, n. 144.

Articolo 128

Art. 128. Trattamento delle corrispondenze scambiate fra gli utenti e l'Ente poste italiane.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.p.r. 14 maggio 2001, n. 144.

Articolo 129

Art. 129. Cessazione di responsabilità - Discordanza di somma fra ricevuta e bollettino.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.p.r. 14 maggio 2001, n. 144.

Articolo 130

Art. 130. Estratto conto - Copia del conto.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.p.r. 14 maggio 2001, n. 144.

Articolo 131

Art. 131. Casi di opposizione.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.p.r. 14 maggio 2001, n. 144.

Articolo 132

Art. 132. Visto dell'ufficio dei conti sugli assegni.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.p.r. 14 maggio 2001, n. 144.

Articolo 133

Art. 133. Assegni fiduciari.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.p.r. 14 maggio 2001, n. 144.

Articolo 134

Art. 134. Validità degli assegni postali.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.p.r. 14 maggio 2001, n. 144.

Articolo 135

Art. 135. Mancato rimborso degli assegni - Prescrizione.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.p.r. 14 maggio 2001, n. 144.

Articolo 136

Art. 136. Inattività del conto corrente - Prescrizione dei crediti.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.p.r. 14 maggio 2001, n. 144.

Articolo 137

Art. 137. Reclamo nel servizio dei conti correnti postali.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.p.r. 14 maggio 2001, n. 144.

Articolo 138

Art. 138. Credito dell'Ente poste italiane verso il correntista postale - Rivalsa - Procedura coattiva.

L'Ente poste italiane può rivalersi sulle somme iscritte in conto corrente per qualsiasi credito che essa possa vantare verso il correntista in dipendenza del servizio dei conti correnti.

(Omissis) (1).

(1) Comma abrogato dall'art. 13, d.p.r. 14 maggio 2001, n. 144.

Articolo 139

Art. 139. Assegni messi in circolazione senza disponibilità di credito sul conto corrente.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.p.r. 14 maggio 2001, n. 144.

Articolo 140

Art. 140. Ordini di riaccreditamento degli assegni e di revoca - Esclusione di responsabilità.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.p.r. 14 maggio 2001, n. 144.

Articolo 141

Art. 141. Chiusura dei conti correnti - Rimborso del credito agli eredi.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.p.r. 14 maggio 2001, n. 144.

Articolo 142

Art. 142. Risoluzione del rapporto di conto corrente postale.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.p.r. 14 maggio 2001, n. 144.

Articolo 143

Art. 143. Conto corrente fruttifero - Entrate di bilancio.

I fondi eccedenti i normali bisogni di cassa sono dall'Ente poste italiane versati in conto corrente fruttifero alla Cassa depositi e prestiti.

Gli interessi attivi, i proventi per tasse e di ogni genere, relativi al servizio dei conti correnti postali, sono versati in entrata al bilancio dell'Ente poste italiane.

Articolo 144

Art. 144. Pagamento agli eredi dei vaglia interni ed internazionali e degli assegni postali.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.p.r. 14 maggio 2001, n. 144.

Articolo 145

Art. 145. Pagamento di vaglia e di assegni di conto corrente postale scaduti d validità.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.p.r. 14 maggio 2001, n. 144.

Articolo 146

Art. 146.

[Emissione di libretti postali - Apertura di conto. Gli uffici postali ricevono per conto della Cassa depositi e prestiti somme in deposito a titolo di risparmio, aprendo un conto a favore di persone fisiche o giuridiche e rilasciando alle medesime un apposito libretto, in cui saranno iscritte le somme successivamente depositate, quelle rimborsate e gli interessi maturati.

I commissari della Marina militare, in servizio a bordo delle navi o presso i corpi a terra distaccati in territorio estero, possono essere autorizzati ad eseguire operazioni per conto delle casse postali di risparmio, secondo le norme emanate dal Ministero delle comunicazioni, di concerto con le amministrazioni interessate] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 7, d.lg. 30 luglio 1999, n. 284, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali.

Articolo 147

Art. 147.

[Libretti nominativi e al portatore. I libretti postali di risparmio sono nominativi e al portatore.

I libretti al portatore sono emessi dagli uffici postali autorizzati dall'Ente poste italiane] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 7, d.lg. 30 luglio 1999, n. 284, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali.

Articolo 148

Art. 148.

[Emissione gratuita dei libretti postali di risparmio. I libretti postali di risparmio sono forniti gratuitamente e sono esenti da imposta di bollo.

Nel caso di sottrazione, distruzione o smarrimento di un libretto, si rilascia, previa osservanza delle norme stabilite dal regolamento, un duplicato, verso pagamento di una tassa] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 7, d.lg. 30 luglio 1999, n. 284, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali.

Articolo 149

Art. 149.

[Intestazione dei libretti postali nominativi. I libretti nominativi debbono contenere tutte le indicazioni necessarie per la identificazione del titolare; se intestati a persone fisiche, oltre l'indicazione del nome e cognome, debbono recare anche quella della data e del luogo di nascita.

È ammessa l'intestazione di un libretto a più persone anche con facoltà all'uno o all'altro intestatario di ottenere rimborsi.

All'intestazione può aggiungersi la dichiarazione di un rappresentante per le sole operazioni di deposito e di rimborso.

I libretti possono essere rilasciati a persone minori, anche senza alcuna dichiarazione di rappresentanza] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 7, d.lg. 30 luglio 1999, n. 284, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali.

Articolo 150
Art. 150.

[Rilascio di una ricevuta per ciascun deposito. Per ogni deposito eseguito nelle casse di risparmio postali, l'ufficio deve rilasciare al depositante una ricevuta, la cui efficacia è stabilita dall'art. 166] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 7, d.lg. 30 luglio 1999, n. 284, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali.

Articolo 151
Art. 151.

[Acquisto di titoli del debito pubblico - Depositi volontari. A richiesta dei titolari dei libretti, gli uffici postali, con il solo rimborso delle spese, provvedono, mediante prelievo delle somme iscritte sul libretto, all'acquisto di titoli del debito pubblico o al deposito volontario presso la Cassa depositi e prestiti] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 7, d.lg. 30 luglio 1999, n. 284, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali.

Articolo 152
Art. 152.

[Riscossioni di interessi di titoli nominativi del debito pubblico. I titolari dei libretti possono valersi degli uffici postali per la riscossione degli interessi di titoli nominativi del debito pubblico, purché al netto di ritenuta] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 7, d.lg. 30 luglio 1999, n. 284, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali.

Articolo 153
Art. 153.

[Interesse sui libretti postali di risparmio. Sulle somme depositate è corrisposto un interesse, il cui saggio è stabilito con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle comunicazioni.

Quando lo esigano le condizioni di mercato, il saggio di interesse può essere modificato anche durante il corso dell'anno.

Le variazioni dei saggi d'interesse hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto ministeriale, che le determina, sui depositi effettuati e su quelli da effettuarsi dopo la detta pubblicazione] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 7, d.lg. 30 luglio 1999, n. 284, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali.

Articolo 154
Art. 154.

[Computo degli interessi sul credito risultante nei libretti postali di risparmio. Lo interesse si computa con decorrenza dal 1° o dal 16 di ogni mese.

Per i depositi l'interesse decorre dal primo giorno della quindicina successiva a quella in cui sono stati eseguiti.

Sulle somme rimborsate l'interesse cessa dal primo giorno della quindicina in cui è stato eseguito il rimborso.

Alla fine dell'anno solare l'interesse maturato si aggiunge al capitale versato e diventa fruttifero.

L'interesse è corrisposto sulle somme superiori a lire [100] ed il calcolo viene effettuato con l'arrotondamento per difetto a lire [110]. La somma liquidata è arrotondata a lire [10] sempre per difetto] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 7, d.lg. 30 luglio 1999, n. 284, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali.

Articolo 155
Art. 155.

[Iscrizione degli interessi sui libretti. L'iscrizione degli interessi maturati annualmente sui libretti di risparmio viene eseguita dagli uffici postali, ai quali gli interessati devono presentare, a tal fine, i libretti in loro possesso.

Sui libretti della serie speciale per gli italiani residenti all'estero gli interessi vengono iscritti dall'Ente poste italiane, cui gli interessati devono far pervenire i libretti stessi] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 7, d.lg. 30 luglio 1999, n. 284, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali.

Articolo 156
Art. 156.

[Custodia dei libretti di risparmio.

È vietato affidare agli uffici postali i libretti di risparmio.

L'Ente poste italiane soltanto assume l'incarico della custodia.

I possessori di libretti sono tenuti a presentarli, se richiesti, ai funzionari dell'Ente poste italiane debitamente autorizzati.

Nessuna responsabilità incombe all'Ente poste italiane per le conseguenze della trasgressione al divieto ed all'obbligo sanciti nel presente articolo.

Ove occorra, si potrà affidare la custodia dei libretti di risparmio ad uffici decentrati con decreto del Ministro delle comunicazioni] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 7, d.lg. 30 luglio 1999, n. 284, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali.

Articolo 157
Art. 157.

[Casi di sequestro, pignoramento ed opposizione. I libretti di risparmio ed i crediti in essi iscritti non sono soggetti a sequestro o pignoramento, salvo che per ordine dell'autorità giudiziaria penale, anche per recupero di spese di giustizia] (1).

Le opposizioni ai rimborsi sono ammesse solamente:

- a) da parte dei rappresentanti legali e dei curatori sui libretti intestati ad incapaci, interdetti o inabilitati;
- b) da parte di coeredi nei casi di controversia sui diritti a succedere;
- c) da parte di ciascuno degli intestatari sui libretti emessi a nome di più persone;
- d) da parte dei titolari, i cui libretti si trovino in possesso di altre persone.

L'opposizione deve essere notificata all'ufficio di emissione] (2).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio 1995, n. 187, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

(2) Articolo abrogato dall'art. 7, d.lg. 30 luglio 1999, n. 284, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali.

Articolo 158
Art. 158.

[Cessione e pegno di libretti postali nominativi e relativo credito. Il credito dei libretti nominativi può essere ceduto in tutto o in parte con atto pubblico o con scrittura privata autenticata da notaio.

I libretti possono essere dati anche in pegno.

La cessione ed il pegno debbono essere legalmente notificati all'ufficio di emissione] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 7, d.lg. 30 luglio 1999, n. 284, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali.

Articolo 159

Art. 159.

[Rimborsi sui libretti nominativi. I rimborsi sui libretti nominativi vengono fatti esclusivamente agli intestatari dei libretti od ai loro rappresentanti, procuratori o delegati.

La delega è ammessa soltanto per i rimborsi richiesti agli uffici di emissione.

Sui libretti intestati a minorenni senza dichiarazione di rappresentanza, i rimborsi vengono fatti ai minorenni medesimi, tranne il caso di opposizione da parte dei rappresentanti legali.

Se i minorenni non hanno compiuto i 10 anni, debbono essere accompagnati, per riscuotere, da uno dei genitori, o dal tutore o da altra persona di notoria probità, la quale convalidi con la propria firma la loro firma di quietanza.

Sui libretti intestati ad interdetti, o vincolati a favore di minori, i rimborsi sono soggetti alle norme del codice civile] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 7, d.lg. 30 luglio 1999, n. 284, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali.

Articolo 160

Art. 160.

[Servizio dei risparmi - Esenzione dalle imposte di bollo. Sono esenti dalle imposte di bollo e di registro le procure speciali rilasciate per i rimborsi.

Sono esenti inoltre dalle imposte di bollo e legalizzazione gli atti consolari concernenti le operazioni fatte dai cittadini residenti all'estero con le casse postali di risparmio] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 7, d.lg. 30 luglio 1999, n. 284, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali.

Articolo 161

Art. 161.

[Rimborsi su libretti nominativi. I rimborsi non possono essere eseguiti senza l'esibizione dei libretti.

Possono tuttavia ottenersi rimborsi provvisori con le modalità stabilite dal regolamento su libretti nominativi che si trovino in possesso dell'Ente poste italiane] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 7, d.lg. 30 luglio 1999, n. 284, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali.

Articolo 162

Art. 162.

[Rimborsi su libretti di risparmio al portatore. I rimborsi su libretti al portatore sono eseguiti a vista per qualunque somma mediante la semplice esibizione del libretto.

Per i rimborsi su libretti nominativi, l'Ente poste italiane può valersi dei termini stabiliti dal regolamento] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 7, d.lg. 30 luglio 1999, n. 284, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali.

Articolo 163

Art. 163.

[Rimborsi presso uffici diversi da quello di emissione. I rimborsi possono essere eseguiti in uffici diversi da quello di emissione, senza spese a carico dei richiedenti, previa conferma del credito da parte dell'ufficio di emissione] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 7, d.lg. 30 luglio 1999, n. 284, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali.

Articolo 164

Art. 164.

[Enti locali - Depositi. Le regioni, le province, i comuni e gli istituti di beneficenza o di culto, giuridicamente costituiti, possono valersi delle casse postali di risparmio per il collocamento delle somme eccedenti i fabbisogni ordinari] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 7, d.lg. 30 luglio 1999, n. 284, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali.

Articolo 165

Art. 165.

[Depositi giudiziari o proventi di cancelleria. Gli uffici postali sono autorizzati a ricevere versamenti in denaro per depositi giudiziari o proventi di cancelleria, a norma delle disposizioni vigenti in materia civile e penale.

Tali depositi sono infruttiferi e sono soggetti a sequestro, pignoramento od opposizione] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 7, d.lg. 30 luglio 1999, n. 284, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali.

Articolo 166
Art. 166.

[Ricevute - Cedole di rimborso - Discordanze. Nei casi di discordanza, fra le somme indicate nelle ricevute rilasciate ai depositanti e quelle iscritte nei libretti, fanno fede le ricevute stesse, salvo prova in contrario.

Nei casi di discordanza fra le somme indicate nelle cedole di rimborso e quelle iscritte nei libretti, fanno fede le prime, salvo prova in contrario.

In mancanza dei documenti sopra indicati fanno fede le scritture dell'Ente poste italiane] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 7, d.lg. 30 luglio 1999, n. 284, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali.

Articolo 167
Art. 167.

[Reclamo - Termini. Si decade dal diritto di presentazione del reclamo per irregolarità o frodi, nel servizio dei risparmi ove la richiesta relativa non sia presentata entro due anni dalla data dell'operazione contestata, purché l'irregolarità o la frode siano riconoscibili attraverso l'esame del libretto o della ricevuta di deposito.

Tale termine è aumentato di un anno per gli italiani residenti all'estero] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 7, d.lg. 30 luglio 1999, n. 284, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali.

Articolo 168
Art. 168.

[Prescrizione del credito dei libretti. Sono prescritti a favore dell'Ente poste italiane i crediti dei libretti con il decorso:

- a) di un anno, quando non siano superiori a lire cento fra capitale e interessi;
- b) di cinque anni, quando non siano superiori a lire mille tra capitale e interessi;
- c) di trenta anni, quando si tratti di credito superiore a lire mille tra capitale e interessi.

I detti termini di prescrizione si computano per interi anni solari a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo all'ultima operazione o richiesta o diffida da parte dell'interessato.

Per i libretti lasciati in custodia al Ministero, la sola iscrizione degli interessi maturati non è valida ad interrompere il corso della prescrizione.

Per i libretti appartenenti a minori, i detti termini di prescrizione decorrono dal raggiungimento della maggiore età] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 7, d.lg. 30 luglio 1999, n. 284, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali.

Articolo 169
Art. 169.

[Controversia giudiziale - Decorrenza dei termini. In caso di controversia giudiziale per qualsiasi titolo, formalmente portata a cognizione dell'Ente poste italiane, e in caso di opposizione, i termini di prescrizione ricominciano a decorrere dal giorno in cui la controversia sia stata definita o l'opposizione rimossa.

Le prescrizioni previste alle lettere a) e b) del precedente, articolo non si applicano alle somme versate a titolo di deposito giudiziale] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 7, d.lg. 30 luglio 1999, n. 284, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali.

Articolo 170
Art. 170.

[Leggi sulla Cassa depositi e prestiti - Applicabilità al servizio dei libretti e dei buoni postali fruttiferi. Le disposizioni del libro II, capo 2° e 3°, del testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni, si applicano ai servizi regolati da questo Capo, in quanto non provvede il presente decreto] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 7, d.lg. 30 luglio 1999, n. 284, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali.

Articolo 171
Art. 171.

[Emissione di buoni postali fruttiferi. Gli uffici postali, nei limiti e con le modalità indicate dal regolamento, rilasciano buoni postali di risparmio nominativi, rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 7, d.lg. 30 luglio 1999, n. 284, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali.

Articolo 172
Art. 172.

[Calcolo degli interessi sui buoni postali. Gli interessi sui buoni si computano a periodi non inferiori al bimestre e sono esigibili soltanto all'atto del rimborso del capitale.

Non è corrisposto l'interesse maturato sui buoni rimborsati prima che sia trascorso un anno dall'emissione] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 7, d.lg. 30 luglio 1999, n. 284, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali.

Articolo 173
Art. 173.

[Tabelle degli interessi - Variazioni. Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie.

Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo, degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo.

Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali (1)] (2).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, d.l. 30 settembre 1974, n. 460, conv. in l. 25 novembre 1974, n. 588.

(2) Articolo abrogato dall'art. 7, d.lg. 30 luglio 1999, n. 284, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali.

Articolo 174
Art. 174.

[Esenzione di imposte e tasse. Il capitale e gli interessi costituenti l'importo dei buoni sono esenti da ogni imposta o tassa di qualsiasi specie, presenti e future] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 7, d.lg. 30 luglio 1999, n. 284, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali.

Articolo 175
Art. 175.

[Insequestrabilità ed impignorabilità dei buoni postali fruttiferi. I buoni postali fruttiferi non sono sequestrabili né pignorabili, tranne che per ordine dell'autorità giudiziaria in sede penale (1).

Essi sono, inoltre, non cedibili, salvo il trasferimento per successione a termini di legge] (2).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 18 dicembre 1995, n. 508, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

(2) Articolo abrogato dall'art. 7, d.lg. 30 luglio 1999, n. 284, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali.

Articolo 176

Art. 176.

[Prescrizione del credito dei buoni postali fruttiferi. I buoni postali fruttiferi possono essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione.

Dal 1° gennaio successivo, i buoni non riscossi cessano di essere fruttiferi di interessi e sono rimborsati a richiesta dell'avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni; la prescrizione è interrotta da un atto di richiesta o di diffida.

Le somme di cui non è stato chiesto il rimborso entro il termine stabilito dal precedente comma sono acquisite alle entrate di bilancio dell'Ente poste italiane.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai buoni emessi nell'anno 1939 e successivi, salvo quanto disposto nel comma seguente.

Per quei buoni, emessi anteriormente alla data del presente decreto, per i quali sia stata interrotta a suo tempo la prescrizione con atto formalmente valido secondo le disposizioni precedentemente in vigore, il termine di 30 anni previsto dal primo comma del presente articolo decorre dal 1° gennaio successivo alla data dell'interruzione] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 7, d.lg. 30 luglio 1999, n. 284, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali.

Articolo 177

Art. 177.

[Buoni versati per cauzione. I buoni postali fruttiferi sono ammessi per il loro valore integrale in tutte le cauzioni definitive da prestarsi nell'interesse dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e di ogni altra pubblica amministrazione.

Per tali effetti i buoni saranno depositati presso la direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, e saranno passibili soltanto di incameramento a favore dell'ente cauzionato, nei casi previsti dalle leggi o dal contratto.

Il deposito dei buoni è esente da tassa di custodia] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 7, d.lg. 30 luglio 1999, n. 284, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali.

Articolo 178

Art. 178.

[Rimborso dei buoni. I buoni postali sono rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione.

Possono essere rimborsati da altri uffici, nei limiti di taglio in cui sono autorizzati ad emetterli, con le condizioni e modalità indicate dal regolamento.

A semplice richiesta dell'esibitore, l'Ente poste italiane effettua la conversione dei buoni postali in altri buoni a tasso di interesse maggiore di quello dei titoli esibiti. I nuovi buoni devono recare la medesima intestazione e gli stessi eventuali vincoli dei buoni da convertire.

Nei casi di cui al precedente comma deve essere convertito l'intero montante dei titoli esibiti, salvo l'eccedenza inferiore al taglio minimo dei buoni, eventualmente residuata dall'operazione. Tale eccedenza, qualora non sia integrata dall'esibitore in modo da consentire la emissione di un buono del taglio minimo, viene depositata su un libretto di risparmio nominativo recante la stessa intestazione e gli stessi vincoli dei titoli esibiti] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 7, d.lg. 30 luglio 1999, n. 284, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali.

Articolo 178-bis

Art. 178-bis. Ulteriori forme di rimborso anticipato dei buoni.

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, può definire, per i sottoscrittori che ne facciano richiesta, forme di rimborso anticipato dei buoni postali fruttiferi, diverse da quelle previste dal presente capo, e la sostituzione, integrale o parziale, della quota capitale, inizialmente sottoscritta, con apposite serie di buoni postali fruttiferi denominati in euro (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 47, l. 23 dicembre 1999, n. 488.

Articolo 179

Art. 179.

[Rimborso dei buoni presso un ufficio diverso da quello di emissione. Il rimborso di un buono, da eseguirsi da un ufficio diverso da quello di emissione, è subordinato al pagamento della tassa di un vaglia di pari importo quando avvenga prima che sia trascorso un mese dalla data di emissione del buono stesso] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 7, d.lg. 30 luglio 1999, n. 284, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali.

Articolo 180

Art. 180.

[Duplicazione dei buoni. Il buono smarrito, sottratto o distrutto viene duplicato, previa osservanza delle norme stabilite dal regolamento ed il pagamento della relativa tassa] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 7, d.lg. 30 luglio 1999, n. 284, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali.

Articolo 181
Art. 181.

[Comitato centrale dei buoni. All'organizzazione e alla vigilanza del servizio dei buoni postali fruttiferi provvede il comitato centrale dei buoni.

Il comitato centrale dei buoni ha sede presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; è presieduto dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed è composto dal direttore della Cassa depositi e prestiti, come vice presidente, dal direttore generale del tesoro, da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato e da un altro funzionario del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nominato dal Ministro, nonché dal direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni e dal direttore della direzione centrale per i servizi di bancoposta.

Il comitato è assistito da un segretario, scelto dal vice presidente fra i funzionari della direzione generale della Cassa depositi e prestiti] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 7, d.lg. 30 luglio 1999, n. 284, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali.

Articolo 182
Art. 182.

[Applicabilità al servizio dei buoni delle norme relative alle Casse postali di risparmio. In quanto non sia disposto diversamente dal presente capo, al servizio dei buoni postali fruttiferi si applicano le norme che regolano il servizio dei libretti postali di risparmio] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 7, d.lg. 30 luglio 1999, n. 284, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali.

Articolo 183
Art. 183. Esecuzione ed esercizio di impianti di telecomunicazioni - Esclusività - Eccezioni - Assegnazione di radiofrequenze.

Nessuno può eseguire od esercitare impianti di telecomunicazioni senza aver ottenuto la relativa concessione o, per gli impianti di cui al comma secondo dell'art. 1, la relativa autorizzazione (1).

Tuttavia è consentito al privato di stabilire, per suo uso esclusivo, impianti di telecomunicazioni per collegamenti a filo nell'ambito del proprio fondo o di più fondi di sua proprietà, purché contigui, ovvero nell'ambito dello stesso edificio per collegare una parte di proprietà del privato con altra comune, purché non connessi alle reti di telecomunicazione destinate a pubblico servizio.

Parti dello stesso fondo o più fondi dello stesso proprietario si considerano contigui anche se separati, purché collegati da opere permanenti di uso esclusivo del proprietario, che consentano il passaggio pedonale.

Salvo il caso previsto dal quarto comma dell'art. 184, sono di competenza dell'Ente poste italiane, nell'ambito del regolamento internazionale delle radiocomunicazioni, l'assegnazione di frequenze radioelettriche per tutte le radiocomunicazioni e la notificazione al comitato internazionale di registrazione delle frequenze dell'avvenuta assegnazione (2) (3) (4).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 15 novembre 1988, n. 1030, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede l'assoggettamento a concessione, anziché ad autorizzazione, degli apparecchi contemplati dall'art. 334, primo comma, successivo.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 10 luglio 1974, n. 225, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte relativa ai servizi di radiotelediffusione circolare a mezzo di onde elettromagnetiche. La Corte costituzionale, con sentenza 10 luglio 1974, n. 226, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte relativa ai servizi di televisione via cavo.

(3) Vedi d.m. 25 marzo 1998, n. 113; d.m. 26 marzo 1998; d.m. 1° aprile 1998.

(4) Articolo così sostituito dall'art. 45, l. 14 aprile 1975, n. 103.

Articolo 184

Art. 184. Impianti di telecomunicazioni delle Amministrazioni dello Stato e di esercenti di mezzi adibiti al pubblico servizio di trasporto di persone o cose.

Le amministrazioni dello Stato possono provvedere, nell'interesse esclusivo dei propri servizi, alla costruzione ed allo esercizio di impianti di telecomunicazioni, previo consenso dell'Ente poste italiane, alla quale spetta anche di autorizzare il collegamento di tali impianti alla rete urbana od a quella interurbana, alle condizioni stabilite nel regolamento.

Gli esercenti di ferrovie, tranvie, funivie ed altri analoghi mezzi adibiti al pubblico servizio di trasporto di persone o cose, possono essere autorizzati dall'Ente poste italiane nella forma, con i limiti ed alle modalità stabiliti dall'Ente poste italiane stessa, alla costruzione ed all'esercizio di impianti di telecomunicazioni necessari alla sicurezza, regolarità e funzionalità del servizio da essi gestito.

Per l'interconnessione alle reti urbane ed interurbane delle linee di proprietà degli esercenti di cui al comma precedente, si applicano le norme stabilite nel regolamento per le concessioni ad uso privato.

Il consenso dell'Ente poste italiane non è richiesto per le necessità di ordine militare, salvo nei casi di interconnessione con altre reti.

È necessario, comunque, il coordinamento tecnico con la stessa Amministrazione.

La norma di cui al precedente comma si applica anche agli Organismi internazionali di cui lo Stato italiano fa parte, nonché ai Paesi membri degli stessi organismi, nei limiti in cui un accordo di Governo abbia previsto la possibilità di eseguire ed esercitare nel territorio italiano impianti di telecomunicazioni.

Articolo 185

Art. 185. Approvazione dei progetti per impianti di telecomunicazioni.

[Gli impianti di telecomunicazioni, eccettuati quelli cui si riferiscono il secondo comma dell'art. 183 ed il quarto e quinto comma dell'art. 184, non possono essere eseguiti se i relativi progetti non siano stati preventivamente approvati dall'Ente poste italiane, salvo che non sia diversamente stabilito nel regolamento.

Per gli impianti nelle aziende dipendenti dal Ministero delle comunicazioni e dei concessionari ad uso pubblico, nel regolamento o negli atti di concessione sono stabiliti i casi in cui occorre la preventiva approvazione dei progetti.

Rimangono ferme le autorizzazioni amministrative e le prescrizioni previste da leggi speciali.

L'approvazione del progetto importa dichiarazione di pubblica utilità, nei casi e nella forma previsti dall'art. 213 del presente decreto.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 58, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, a decorrere dal 1° gennaio 2002. L'entrata in vigore della presente abrogazione è prorogata al 30 giugno 2002, ai sensi del d.l. 23 novembre 2001, n. 411.

Articolo 186

Art. 186. Cittadinanza italiana.

Il titolare di una concessione deve essere cittadino italiano, ovvero, se è persona giuridica, deve avere la nazionalità italiana.

Si può prescindere dal predetto requisito per le concessioni ad uso privato.

Articolo 187

Art. 187. Divieto di cessione.

Le concessioni non possono formare oggetto di cessione, anche parziale, sotto qualsiasi forma, senza l'assenso dell'Ente poste italiane.

Tale assenso è dato dallo stesso organo competente al rilascio della concessione.

Articolo 188

Art. 188. Canoni di concessione.

Il concessionario è tenuto a corrispondere allo Stato un canone annuo nella misura stabilita nel presente decreto, o nel regolamento, o nell'atto di concessione (1).

(1) Dal 1° gennaio 1999 agli esercenti dei servizi pubblici di telecomunicazione non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo (art. 20, l. 23 dicembre 1998, n. 448).

Articolo 189

Art. 189. Cauzione.

(Omissis). (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 46, d.p.r. 5 ottobre 2001, n. 447.

Articolo 190

Art. 190. Estinzione della concessione.

La durata della concessione è stabilita nel provvedimento che l'accorda.

La concessione si estingue, oltre che per scadenza del termine:

- 1) per decadenza, per revoca o per riscatto;
- 2) per morte o per sopravvenuta incapacità legale del concessionario, o, nei casi di persona giuridica, quando essa perda la personalità giuridica;
- 3) per perdita della cittadinanza italiana o, nei casi di persona giuridica, per la perdita della nazionalità italiana, nei casi in cui sono richiesti tali requisiti;
- 4) per fallimento.

Articolo 191

Art. 191. Decadenza.

La decadenza della concessione è pronunciata nel caso di gravi e reiterate inosservanze degli obblighi imposti al concessionario.

Essa non può essere pronunciata se il concessionario non sia stato invitato, almeno 30 giorni prima, a fornire giustificazioni.

Nessun risarcimento o indennizzo di sorta è in ogni caso dovuto al concessionario.

Il provvedimento di decadenza è adottato dalla stessa Autorità che ha emanato l'atto di concessione, ed ha effetto dal giorno in cui sia stato notificato al concessionario.

Articolo 192

Art. 192. Incameramento delle cauzioni.

(Omissis). (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 46, d.p.r. 5 ottobre 2001, n. 447.

Articolo 193

Art. 193. Controlli.

Allo scopo di accertare la regolare osservanza degli obblighi assunti dal concessionario, l'Ente poste italiane ha la facoltà di effettuare controlli e verifiche sull'esercizio della concessione.

L'Ente poste italiane ha altresì la facoltà di effettuare detti controlli e verifiche presso le sedi del concessionario; a tal fine il concessionario è obbligato a dare, in qualsiasi momento, libero accesso ai funzionari dell'Ente poste italiane, muniti di apposita autorizzazione.

Articolo 194

Art. 194. Condizioni, limiti, diritti ed obblighi del concessionario.

Le condizioni, amministrative e tecniche, i limiti, i diritti e gli obblighi del concessionario, ove non previsti dal presente decreto sono stabiliti nel regolamento o negli atti di concessione.

Per le concessioni ad uso pubblico rilasciate nella forma di cui al successivo art. 196, le relative convenzioni precisano gli obblighi del concessionario, anche in rapporto allo sviluppo e perfezionamento tecnico degli impianti.

Articolo 195

Art. 195. Installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione senza concessione od autorizzazione - Sanzioni.

1. Chiunque installa od esercita un impianto di telecomunicazione senza aver ottenuto la relativa concessione o autorizzazione è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 20.000.000.
2. Se il fatto riguarda impianti radioelettrici, si applica la pena dell'arresto da tre a sei mesi (1).
3. Se il fatto riguarda impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, si applica la pena della reclusione da uno a tre anni. La pena è ridotta alla metà se trattasi di impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale.
4. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o parallele, contravvenendo ai limiti territoriali o temporali previsti dalla concessione, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
5. Il trasgressore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei canoni previsti per ciascuno dei collegamenti abusivamente realizzati relativamente al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore ad un trimestre. Non si tiene conto, nella determinazione del canone, delle agevolazioni previste a favore di determinate categorie di utenti.
6. Indipendentemente dall'azione penale, l'Ente poste italiane può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare gli apparecchi (2) (3).

(1) Illecito depenalizzato dall'art. 1, l. 28 dicembre 1993, n. 561. Ai sensi dell'art. 2 della stessa legge, la somma dovuta è determinata in misura pari alla sanzione amministrativa stabilita dal primo comma del presente articolo, elevata del triplo quanto all'ammontare minimo.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 10 luglio 1974, n. 225, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte relativa ai servizi di radiotele diffusione circolare a mezzo di onde elettromagnetiche. La Corte costituzionale, con sentenza 10 luglio 1974, n. 226, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte relativa ai servizi di televisione via cavo.

(3) Articolo così sostituito dall'art. 30, l. 6 agosto 1990, n. 223.

Articolo 196

Art. 196. Organo competente al rilascio delle concessioni ad uso pubblico.

Si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Consiglio dei Ministri, alle concessioni di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, salvo quanto diversamente stabilito dal successivo art. 197 del presente decreto (1).

(1) Vedi d.p.r. 2 dicembre 1994 e d.p.r. 22 dicembre 1994.

Articolo 197

Art. 197. Concessioni rilasciate da altri organi.

Si provvede, con determinazione del direttore compartimentale competente per territorio, o dell'organo designato con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione:

a) alle concessioni aventi per oggetto l'accettazione ed il recapito di telegrammi, salvo che il servizio stesso non sia svolto da titolari di concessioni rilasciate nella forma di cui al precedente art. 196;

b) alle concessioni aventi per oggetto l'impianto e l'esercizio di posti pubblici per trasmissioni telegrafiche.

In entrambi i casi è necessario il parere del Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, competente per territorio.

Articolo 198

Art. 198. Scelta del concessionario.

L'Ente poste italiane, qualora intenda dare in concessione servizi di telecomunicazioni, invita enti, società e ditte specializzate, che abbiano i requisiti per potere ottenere la concessione, ad indicare le condizioni alle quali sarebbero disposti ad assumere il servizio, tenendo presente il capitolato predisposto dall'Ente poste italiane stessa.

L'Ente poste italiane procederà all'esame delle domande pervenute, facendo al Ministro delle comunicazioni le relative proposte.

Il Ministro stesso, sulla base di tali proposte, e sentito il consiglio di amministrazione, giudica definitivamente.

Le concessioni di servizi di telecomunicazioni possono essere accordate a società per azioni, il cui capitale sia direttamente o indirettamente posseduto in maggioranza dallo Stato, senza l'osservanza del procedimento di cui ai precedenti commi.

Analogamente si può prescindere dal predetto procedimento per le concessioni di cui al precedente art. 197.

Articolo 199

Art. 199. Parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.

Deve essere sentito il parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni nei casi previsti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 433 del 6 marzo 1948, ratificato con la legge 15 febbraio 1953, n. 83, salvo che il valore degli impianti o delle opere da eseguire sia inferiore ai limiti richiamati nell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica sulle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo.

Articolo 200

Art. 200. Collaudo degli impianti di telecomunicazioni.

È in facoltà dell'Ente poste italiane di procedere, a spese del concessionario, al collaudo degli impianti inerenti i servizi di telecomunicazioni.

Il collaudo non esonera il concessionario da eventuali responsabilità.

Articolo 201

Art. 201. Cessioni di immobili e di impianti patrimoniali dell'Ente poste italiane.

Ai concessionari dei servizi di telecomunicazioni, l'Ente poste italiane può cedere in proprietà o in locazione gli stabili e gli impianti necessari per lo espletamento dei servizi stessi, alle condizioni e con le modalità stabilite dal regolamento.

Articolo 202

Art. 202. Riscatto.

Salvo quanto previsto dal successivo art. 203, l'autorità che ha accordato la concessione può in qualunque tempo, procedere all'esecuzione del riscatto totale o parziale della stessa, con preavviso di almeno un anno.

Entro sei mesi dal preavviso deve essere emessa la dichiarazione di riscatto, con l'indicazione della data di esecuzione del medesimo.

Tra la dichiarazione di riscatto e quella di esecuzione deve intercorrere un periodo di tempo non superiore ad un anno.

Qualora al preavviso non segua, nel termine di cui al secondo comma, la dichiarazione di riscatto, il preavviso cessa di produrre ogni effetto.

Articolo 203

Art. 203. Rinuncia alla facoltà di riscatto.

Gli atti di concessione possono stabilire un termine entro il quale il riscatto non è consentito.

L'Ente poste italiane può rinunciare all'esercizio della facoltà di riscatto per un periodo non superiore ai trent'anni dalla data di inizio della concessione, o dalla data di stipulazione dei nuovi patti.

Articolo 204

Art. 204. Effetti del riscatto.

Alla data di esecuzione del riscatto, l'Ente poste italiane subentra nella proprietà degli impianti e dei materiali relativi all'esercizio della concessione, nonché degli immobili di proprietà del concessionario pertinenti al servizio concesso.

La presa di possesso è effettuata mediante compilazione di un verbale di consegna e può avvenire anche prima che sia stato determinato il prezzo dei beni oggetto del riscatto.

Alla data di esecuzione del riscatto l'Ente poste italiane subentra nei diritti del concessionario, nonché in tutti gli impegni dal medesimo assunti per forniture ed appalti, rivolti a realizzare piani tecnici già approvati dall'Ente poste italiane stessa.

L'Ente poste italiane subentra anche negli obblighi che derivano da leggi particolari, o che siano stati assunti con gli atti di concessione, per i casi in cui i concessionari abbiano emesso delle obbligazioni.

Articolo 205

Art. 205. Determinazione del prezzo.

Il prezzo spettante al concessionario deve essere stabilito entro un anno dalla data di esecuzione del riscatto; a tal fine il concessionario, nel termine di due mesi dalla notifica del preavviso di riscatto, deve presentare all'Ente poste italiane l'inventario dei beni di cui al precedente art. 204.

Detto inventario viene controllato ed aggiornato dall'Ente poste italiane, d'intesa con il concessionario, tenendo presenti le modificazioni intervenute fino alla data di presa di possesso e risultanti dal verbale di consegna.

Il prezzo sarà fissato di comune accordo tra le parti, in base al valore reale dei beni riferito alla data della presa di possesso dell'Ente poste italiane.

Qualora nel termine di un anno, di cui al primo comma, non sia stato raggiunto l'accordo sul valore da attribuire ai beni oggetto del riscatto, lo stesso sarà stabilito da un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui uno nominato dall'Ente poste italiane, uno dal concessionario ed il terzo, con funzioni di presidente, scelto dal presidente del Consiglio di Stato, tra i consiglieri di Stato.

Il collegio dovrà procedere all'accertamento di cui al precedente comma nel termine di un anno dalla sua costituzione.

Articolo 206

Art. 206. Diminuzione del prezzo di riscatto.

Nel caso di impianti eseguiti col concorso dello Stato, delle regioni, delle province o dei comuni, si tiene conto, al momento del riscatto, dei concorsi stessi, diminuendo la somma da pagare.

La diminuzione del valore di riscatto, per effetto dei contributi di cui al comma precedente, viene effettuata d'intesa fra le parti, ed in caso di disaccordo, dal collegio di cui al precedente art. 205.

Articolo 207

Art. 207. Sostituzione del concessionario a seguito di riscatto.

Qualora l'Ente poste italiane riscatti la concessione per trasferirla ad un altro soggetto, questi è obbligato a rilevare i beni riscattati ed a subentrare in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi contratti dal concessionario uscente, relativamente all'esercizio della concessione, fino alla data del riscatto, nonché a corrispondere all'Ente poste italiane il prezzo del riscatto e le somme impiegate per determinarlo.

Ai fini di cui al precedente comma, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere con propri decreti alla contemporanea iscrizione negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Ente poste italiane concedente di quanto dovuto dal concessionario subentrante, e da esso al concessionario uscente.

Nei confronti del concessionario subentrante, non si opera la diminuzione del prezzo del riscatto prevista dal precedente art. 206.

Articolo 208

Art. 208. Obblighi del concessionario subentrante.

Il nuovo concessionario ha l'obbligo di subentrare nei rapporti di lavoro esistenti alla data del riscatto, purché trattisi di personale in servizio alla data del preavviso, alle condizioni in atto alla data stessa e risultanti da atto scritto.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, il concessionario uscente deve tempestivamente inviare all'Ente poste italiane l'ultimo inventario di cui alle norme del codice civile, relative alle scritture contabili delle imprese commerciali ed all'art. 7 della legge 5 gennaio 1956, n. 1.

Il concessionario uscente è altresì obbligato a trasferire al concessionario subentrante, nell'importo corrispondente a quello effettivamente dovuto al personale dipendente, i fondi relativi alle indennità di anzianità, secondo le norme vigenti, ai fini delle liquidazioni spettanti al personale stesso all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

Articolo 209

Art. 209. Effetti dell'estinzione della concessione per altre cause.

In caso della estinzione della concessione per scadenza del termine, l'Ente poste italiane, salvo che non sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, subentra nella proprietà degli impianti costituenti la concessione, pagando al concessionario un compenso corrispondente al valore degli impianti stessi, da determinarsi con i criteri di cui al precedente art. 205.

Salvo quanto previsto per il riscatto, nei rimanenti casi di estinzione è in facoltà dell'Ente poste italiane di acquistare, in tutto o in parte, i beni di cui all'art. 204, risultanti da apposito inventario, fermi restando sempre gli obblighi che derivino da leggi particolari, o che siano stati assunti con gli atti di concessione per i casi in cui i concessionari abbiano emesso delle obbligazioni.

Il prezzo degli impianti che l'Ente poste italiane ritenesse di acquistare a norma del precedente comma, viene determinato in base ai criteri stabiliti nel precitato art. 205 ed in misura proporzionale alla parte dei materiali acquistati; degli altri impianti può essere ordinata la rimozione a spese del concessionario.

L'acquisto totale o parziale degli impianti non importa responsabilità da parte dell'Ente poste italiane, sia nei riguardi di terzi, sia nei confronti del personale dipendente dal concessionario salvo quanto disposto dall'art. 2112 del codice civile.

Articolo 210

Art. 210. Controllo amministrativo.

Il titolare di concessione rilasciata nella forma di cui al precedente art. 196 deve trasmettere all'autorità competente il proprio bilancio annuale entro un mese dall'approvazione di esso.

L'Ente poste italiane può fare eseguire verifiche sulla contabilità dell'ente concessionario, al fine dell'accertamento dei canoni che l'ente stesso deve corrispondere a norma del precedente art. 188.

Facoltà di verifica sul funzionamento contabile del concessionario sono attribuite anche al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Articolo 211

Art. 211. Obblighi fiscali.

Le convenzioni che fissano le condizioni per l'esercizio della concessione, e di relativi atti aggiuntivi, sono regolati in materia di bollo ed ipotecaria dalle norme vigenti, e sono registrate con tassa fissa, a cura e spese del concessionario, salvo che non sia diversamente stabilito da leggi speciali nei riguardi di determinati concessionari.

Articolo 212

Art. 212. Violazione agli obblighi delle concessioni ad uso pubblico.

Quando si verificano violazioni agli obblighi della concessione o irregolarità nel servizio, l'Ente poste italiane in difetto di particolari sanzioni, può imporre al concessionario il pagamento di una penale nei limiti da fissarsi nell'atto di concessione.

Articolo 213

Art. 213. Organi competenti al rilascio delle concessioni ad uso privato.

Chiunque intende stabilire ed esercitare impianti di telecomunicazioni ad uso privato deve, a norma del precedente art. 183, essere munito di concessione rilasciata dal Ministro delle comunicazioni, o dagli organi designati con decreto del Ministro stesso, sentito il consiglio di amministrazione.

Articolo 214

Art. 214. Limiti al rilascio di concessioni ad uso privato.

Le concessioni ad uso privato non possono essere accordate se fra i punti estremi da collegare esiste servizio ad uso pubblico.

Fanno eccezione alla norma del precedente comma i collegamenti a sussidio di servizi pubblici, elettrodotti, oleodotti, gasdotti e acquedotti, sempreché sia stato accertato che i collegamenti diretti della rete pubblica non sono in grado di soddisfare adeguatamente le esigenze relative.

Le concessioni ad uso privato su mezzo radioelettrico possono essere accordate solo quando il collegamento non può essere realizzato con altro mezzo trasmissivo messo a disposizione dall'Ente poste italiane o dai concessionari di servizi di telecomunicazioni, fatta eccezione per eventuali obblighi di legge ovvero per i casi in cui l'Ente poste italiane riconosca l'opportunità della coesistenza dei due mezzi per ragioni di sicurezza delle persone o dei beni.

Le norme di cui al presente articolo non si applicano alle concessioni di cui agli articoli 326, 330, 334 del presente decreto.

Articolo 215

Art. 215. Esonero dalla cauzione.

(Omissis). (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 46, d.p.r. 5 ottobre 2001, n. 447.

Articolo 216

Art. 216. Rinuncia alla concessione ad uso privato.

È in facoltà del titolare di concessione ad uso privato rinunciare in qualsiasi momento alla stessa, dandone preavviso con le modalità e nei termini indicati nel regolamento o negli atti di concessione.

Articolo 217

Art. 217. Traffico ammesso - Trasgressioni - Sanzioni.

Il titolare di concessione ad uso privato può utilizzare i mezzi di telecomunicazioni cui si riferisce la concessione stessa, soltanto per trasmissioni riguardanti attività di pertinenza propria, con divieto di effettuare traffico per conto terzi.

Nei casi di calamità naturali od in analoghe situazioni di pubblica emergenza, a seguito delle quali risultino interrotte le normali comunicazioni telegrafiche o telefoniche, l'Ente poste italiane può affidare, per la durata dell'emergenza, ai concessionari di telecomunicazioni ad uso privato, lo svolgimento di traffico di servizio dell'Ente poste italiane stessa, o comunque inerente alle operazioni di soccorso ed alle comunicazioni sullo stato e sulla ricerca di persone e di cose.

Le norme particolari per lo svolgimento dei servizi, di cui al comma precedente, saranno emanate con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.

Articolo 218

Art. 218. Violazione degli obblighi.

Salvo che il fatto costituisca reato punibile con pena più grave, chiunque stabilisce od esercita impianti di telecomunicazioni per finalità o con modalità diverse da quelle indicate negli atti di concessione, è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000 (1).

I contravventori che, per effetto della infrazione commessa, si sono sottratti al pagamento di un maggior canone, sono tenuti a corrispondere una somma pari al doppio del corrispettivo a cui si sono sottratti; tale somma non potrà essere inferiore a L. 20.000.

Per ogni altra violazione di obblighi della concessione, l'Ente poste italiane può imporre il pagamento di una penale nella misura prevista dal regolamento o nell'atto di concessione.

È fatta salva, in ogni caso, la facoltà dell'Ente poste italiane di disporre la sospensione in via cautelare e di pronunciare la decadenza della concessione.

(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata depenalizzata dall'art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, della citata l. 689/1981.

Articolo 219

Art. 219. Danneggiamenti ai cavi telegrafici e telefonici sottomarini - Sanzioni.

Chiunque rompe o guasta entro o fuori delle acque territoriali un cavo od altro ordigno di un impianto sottomarino di telecomunicazioni, legalmente posto e che tocca il territorio, una colonia o un possedimento di uno o più degli Stati contraenti della convenzione del 14 marzo 1884 o aderenti alla medesima, ed in tal modo interrompe od impedisce, in tutto o in parte, le comunicazioni telegrafiche o telefoniche, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 80.000 a lire 800.000 (1).

La disposizione del precedente comma si applica anche nel caso di danneggiamento di cavo telegrafico o telefonico sottomarino legalmente posto e temporaneamente non utilizzato.

(1) La multa è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, l. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata l. 689/1981.

Articolo 220

Art. 220. Omessa denuncia di ritrovamento di spezzoni di cavo sottomarino - Sanzioni.

Chiunque trova in mare, o dal mare rigettati in località del demanio marittimo spezzoni di cavi sottomarini od altri ordigni appartenenti a impianti sottomarini di telecomunicazioni è tenuto, entro ventiquattro ore dall'arrivo della nave in porto o dal ritrovamento, a farne denuncia alla autorità marittima più vicina.

Chi non osserva tale obbligo è punito con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000 (1).

(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata depenalizzata dall'art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, della citata l. 689/1981.

Articolo 221

Art. 221. Strumenti atti a danneggiare impianti sottomarini di telecomunicazioni - Sanzioni.

Chiunque imbarca strumenti atti esclusivamente a spezzare o distruggere impianti sottomarini di telecomunicazioni è punito con la sanzione amministrativa da lire 80.000 a lire 800.000 (1).

È punito con la stessa pena chiunque imbarca strumenti atti anche a spezzare o distruggere impianti sottomarini di telecomunicazioni salvo che non sia autorizzato a svolgere attività che richiedano l'impiego di tali strumenti.

Colui che, svolgendo le attività indicate nel comma precedente, rompe o guasta volontariamente un cavo od altro ordigno di un impianto sottomarino di telecomunicazioni è punito ai sensi dell'art. 219 ma le pene sono aumentate.

(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata depenalizzata dall'art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, della citata l. 689/1981.

Articolo 222

Art. 222. Interruzione di cavi sottomarini per comunicazioni telegrafiche o telefoniche - Sanzioni.

È punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 80.000 a lire 800.000 (1):

1) chiunque per colpa rompe il cavo di un impianto sottomarino di telecomunicazioni, ovvero cagiona ad esso guasti tali da interrompere od impedire, in tutto o in parte, le comunicazioni telegrafiche o telefoniche;

2) il comandante di una nave, il quale nel far porre o riparare un cavo sottomarino, per inosservanza delle regole sui segnali stabiliti per impedire gli abbordi in mare, ha dato causa alla rottura od al deterioramento di un impianto sottomarino di telecomunicazioni da parte di altra nave.

La disposizione del precedente comma si applica anche nel caso di rottura o danneggiamento di cavo telegrafico o telefonico sottomarino legalmente posto e temporaneamente non utilizzato.

Nel caso indicato nel n. 1) la pena è aumentata, se l'autore della rottura o del danneggiamento non ne dà notizia alle autorità del primo porto ove approda la nave sulla quale è imbarcato, nel termine di ventiquattro ore dal suo arrivo.

(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata depenalizzata dall'art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, della citata l. 689/1981.

Articolo 223

Art. 223. Rottura o danneggiamento di cavi sottomarini - Casi particolari.

Le disposizioni degli articoli 219 e 222 non si applicano a coloro che, dopo aver usato le necessarie precauzioni, sono stati costretti ad interrompere un impianto sottomarino di telecomunicazioni od a causare ad esso guasti per proteggere la propria vita o per la sicurezza della propria nave.

Le persone indicate nel comma precedente sono punite con la sanzione amministrativa da lire 80.000 a lire 800.000 (1) se non danno notizia della rottura o del danneggiamento all'autorità del primo porto, ove approda la nave sulla quale sono imbarcate, entro le ventiquattro ore dal loro arrivo.

(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata depenalizzata dall'art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, della citata l. 689/1981.

Articolo 224

Art. 224. Inosservanza della disciplina sui segnali - Sanzioni.

È punito con la sanzione amministrativa da lire 80.000 a lire 800.000 (1):

- 1) il comandante di una nave il quale, nel far porre o riparare un impianto sottomarino di telecomunicazioni, non osserva le norme sui segnali stabiliti per impedire gli abbordi in mare;
- 2) il comandante o padrone di una nave il quale, vedendo od essendo in condizione di vedere i detti segnali, non si ritira o non si tiene lontano almeno un miglio nautico dalla nave destinata a porre od a riparare un impianto sottomarino di telecomunicazioni;
- 3) il comandante o padrone di una nave il quale, salvo i casi di forza maggiore, nonostante i segnali, che servono a indicare la posizione dei cavi sottomarini, non si tiene lontano dalla linea almeno un quarto di miglio nautico.

(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata depenalizzata dall'art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, della citata l. 689/1981.

Articolo 225

Art. 225. Ancoraggio delle navi - Reti da pesca - Inosservanza delle distanze dai cavi sottomarini - Sanzioni.

È punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 80.000 a lire 800.000 (1):

- 1) il comandante di una nave il quale getta l'ancora a distanza minore di un quarto di miglio nautico da un cavo sottomarino di cui egli può conoscere la posizione per mezzo di segnali o in altro modo, ovvero urta in un segnale destinato ad indicare la posizione di un cavo sottomarino;
 - 2) il padrone di una barca da pesca il quale non tiene le reti alla distanza di almeno un miglio nautico dalla nave che pone o ripara un cavo sottomarino. Tuttavia i padroni delle barche da pesca che scorgono o sono in grado di scorgere la nave posacavi od altro mezzo navale all'uopo utilizzato, portante i prescritti segnali, hanno, per conformarsi all'avvertimento, il termine necessario per finire l'operazione in corso, ma questo termine non può eccedere le quattro ore;
 - 3) il padrone di una barca da pesca il quale non tiene le sue reti alla distanza di almeno un quarto di miglio nautico dalla linea dei segnali destinati ad indicare la posizione di un cavo sottomarino.
- (1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata depenalizzata dall'art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, della citata l. 689/1981.

Articolo 226

Art. 226. Competenza territoriale.

Se i reati di cui al presente Capo sono commessi in alto mare o all'estero, la competenza è determinata secondo le disposizioni dell'art. 1240 del codice della navigazione.

Se il cittadino ha commesso alcuno dei reati stessi a bordo di una nave straniera in alto mare, e deve essere giudicato nello Stato, la competenza territoriale è determinata secondo le norme del codice di procedura penale.

Articolo 227

Art. 227. Reati commessi in alto mare.

Gli ufficiali comandanti navi da guerra o navi destinate a questo fine da uno degli Stati contraenti della convenzione del 14 marzo 1884, o aderenti alla medesima ove abbiano ragionevoli motivi per supporre che da persone imbarcate sopra una nave commerciale sia stato commesso in alto mare alcuno dei reati previsti dalla stessa convenzione, possono esigere dal comandante o padrone di tale nave l'esibizione dei documenti ufficiali concernenti la nazionalità di essa. Di tale esibizione si deve subito prendere nota sui detti documenti.

Gli ufficiali indicati nel comma precedente possono compilare processi verbali per accertare la sussistenza del reato. I verbali sono compilati secondo le forme e nella lingua del Paese al quale appartiene l'ufficiale che li compila. Gli imputati ed i testimoni possono nella loro lingua aggiungere tutte le spiegazioni che credono utili, apponendovi la propria firma.

I verbali compilati da ufficiali comandanti navi straniere, fanno fede soltanto fino a prova contraria di quanto l'ufficiale attesta di avere fatto o di essere avvenuto in sua presenza.

Articolo 228

Art. 228. Rifiuto di esibire i documenti - Sanzioni.

Il comandante di una nave italiana che si rifiuta di esibire i documenti richiestigli dagli ufficiali indicati nell'articolo precedente, è punito con la multa da lire 80.000 a lire 800.000 (1).

Si applica la reclusione fino a due anni se il rifiuto è opposto ad ufficiali della marina da guerra.

(1) La multa è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, l. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata l. 689/1981.

Articolo 229

Art. 229. Pubblico ufficiale.

Gli ufficiali che, ai sensi dell'art. 227, hanno facoltà di chiedere l'esibizione dei documenti ivi indicati, e di compilare processi verbali per l'accertamento dei reati previsti dal presente Capo, sono considerati, nell'esercizio di tale facoltà, pubblici ufficiali, anche se non siano ufficiali comandanti navi italiane.

Articolo 230

Art. 230. Sanzioni civili.

Per i danni cagionati dai reati previsti dal presente Capo si applicano le norme contenute negli articoli 185 e seguenti del codice penale.

Per le indennità previste nella prima parte dell'art. 7 della convenzione internazionale del 14 marzo 1884, si osserva la disposizione contenuta nel capoverso dello stesso articolo.

Articolo 231

Art. 231. Pubblica utilità - Espropriazione.

Gli impianti di telecomunicazioni e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti, sempreché siano esercitati dallo Stato o dai concessionari, per i servizi concessi ad uso pubblico, hanno carattere di pubblica utilità.

Con decreto del Ministro delle comunicazioni può essere dichiarata, ove occorra, l'urgenza e l'indifferibilità delle opere.

Gli impianti di telecomunicazioni e le opere accessorie di uso esclusivamente privato possono essere dichiarati di pubblica utilità con decreto del Ministro delle comunicazioni, ove concorrano motivi di pubblico interesse.

Per l'acquisizione patrimoniale dei beni immobili necessari alla realizzazione degli impianti e delle opere, di cui al primo comma, può esperirsi la procedura di esproprio prevista dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed aggiunte.

Tale procedura può essere esperita dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti.

Per le aziende dipendenti dal Ministero delle comunicazioni e per i concessionari di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, l'indennità di esproprio è determinata ai sensi dell'art. 33 della legge 12 marzo 1968, n. 325.

Articolo 232

Art. 232. Limitazioni legali.

Negli impianti di telecomunicazioni di cui al precedente art. 231, primo comma, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.

Il proprietario o il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.

I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.

Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell'esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.

Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è dovuta alcuna indennità.

Articolo 233

Art. 233. Servitù.

Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, le servitù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dal precedente art. 231, sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, con decreto del prefetto, ai sensi dell'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Se trattasi di demanio statale, il passaggio deve essere consentito dall'autorità competente ed è subordinato all'osservanza delle norme e delle condizioni da stabilirsi in apposita convenzione.

Articolo 234

Art. 234. Procedura di imposizione della servitù - Indennità.

La domanda, corredata dal progetto degli impianti e del piano descrittivo dei luoghi, è diretta al prefetto.

Il prefetto invia gli atti al genio civile che, sentite le parti esprime il suo parere in merito e stabilisce la indennità da pagarsi, quando sia dovuta, al proprietario in base all'effettiva diminuzione del valore del fondo, all'onere che ad esso si impone ed al contenuto della servitù.

Il prefetto emana il decreto di imposizione della servitù, determinando le modalità di esercizio dopo essersi accertato del pagamento o del deposito della indennità.

Articolo 235

Art. 235. Ricorso gerarchico.

Contro il decreto del prefetto è ammesso ricorso gerarchico al Ministro delle comunicazioni, nel termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento.

Articolo 236

Art. 236. Indennità richiesta dopo la costituzione della servitù.

Qualora l'indennità per servitù sia richiesta dal proprietario successivamente alla costituzione della servitù stessa, nulla è dovuto a titolo di interessi per il tempo anteriore alla richiesta.

Articolo 237

Art. 237. Innovazioni sul fondo.

La servitù deve essere costituita in modo da riuscire la più conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprietà vicine.

Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorché essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, né per questi deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto convenzionale o nel decreto prefettizio che costituisce la servitù e salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 45 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Gli eventuali oneri dipendenti dallo spostamento per esigenze della viabilità degli impianti di telecomunicazioni statali, sulle strade ed autostrade di proprietà dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (1), e l'utilizzazione dei circuiti di telecomunicazioni statali per il servizio delle strade ed autostrade medesime, sono regolati da apposite convenzioni da stipularsi fra le amministrazioni interessate.

Il proprietario che ha ricevuto una indennità per la servitù impostagli, nel momento in cui ottiene di essere liberato dalla medesima, è tenuto al rimborso della somma ricevuta detratto l'equo compenso per l'onere già subito.

Da tale obbligo è esente lo Stato per i beni di sua proprietà.

(1) Ora Ente nazionale per le strade, secondo quanto disciplinato dal d.lg. 26 febbraio 1994, n. 143.

Articolo 238

Art. 238. Divieto di imporre altri oneri.

Le pubbliche amministrazioni, le regioni, le province ed i comuni non possono imporre per l'impianto o per l'esercizio dei servizi di telecomunicazioni oneri o canoni che non siano stabiliti per legge, salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto.

Articolo 239

Art. 239. Occupazione di sedi autostradali da gestire in concessione e di proprietà dei concessionari.

Per la realizzazione e la manutenzione di impianti di telecomunicazioni ad uso pubblico, può essere occupata una sede idonea, lungo il percorso delle autostrade, gestite in concessione e di proprietà del concessionario, all'interno delle reti di recinzione.

Per la imposizione della servitù avente come contenuto detta occupazione, non occorre il decreto che ne dichiara l'urgenza ed indifferibilità previsto al secondo comma dell'articolo 231.

La servitù è imposta con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentito il Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'ANAS.

Prima della emanazione del decreto d'imposizione della servitù, il Ministero delle comunicazioni trasmette all'ufficio tecnico erariale competente un piano di massima dei lavori da eseguire.

L'ufficio tecnico erariale, sentite le parti, esprime il suo parere in merito e stabilisce la indennità da pagarsi al proprietario in base all'effettiva diminuzione del valore del fondo, all'onere che ad esso si impone ed al contenuto della servitù.

Il Ministro delle comunicazioni emana il decreto d'imposizione della servitù, determinando le modalità di esercizio, dopo essersi accertato del pagamento o del deposito dell'indennità.

Il decreto del Ministero delle comunicazioni viene notificato alle parti interessate.

L'inizio del procedimento per l'imposizione della servitù deve essere preceduto da un tentativo di bonario componimento tra l'esercente del pubblico servizio di telecomunicazioni ed il proprietario dell'autostrada, previo, in ogni caso, parere dell'ufficio tecnico erariale competente sull'ammontare dell'indennità da corrispondere per la servitù stessa.

Qualora il concessionario proprietario dell'autostrada dovesse provvedere all'allargamento od a modifiche e spostamenti della sede autostradale per esigenze di viabilità, e l'esecuzione di tali lavori venisse ad interessare i cavi di telecomunicazioni, ne dà tempestiva comunicazione al proprietario di detti cavi, avendo cura di inviare la descrizione particolareggiata delle opere da eseguire.

In tali modifiche e spostamenti sono compresi anche quelli per causa di forza maggiore (frane, bonifiche, drenaggi, ecc.).

Il proprietario dei cavi di telecomunicazioni provvede a proprie spese e cura alla modifica dei propri impianti ed al loro spostamento sulla nuova sede che il proprietario concessionario dell'autostrada è tenuto a mettere a disposizione.

Per quanto non espressamente stabilito nel presente articolo, si applicano le altre norme sulla servitù in materia di telecomunicazioni.

Articolo 240

Art. 240. Turbative ai servizi di telecomunicazioni.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 23 del presente decreto, è vietato arrecare disturbi o causare interferenze alle telecomunicazioni ed alle opere ad esse inerenti.

Nei confronti dei trasgressori provvedono direttamente, in via amministrativa, i direttori dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, [ed i capi degli ispettorati di zona della Azienda di Stato per i servizi telefonici,] (1) competenti per territorio.

(1) L'Azienda di Stato per i servizi telefonici, è stata soppressa in virtù di quanto stabilito dall'art. 1, l. 29 gennaio 1992, n. 58.

Articolo 241

Art. 241. Prescrizioni per gli impianti di energia elettrica.

Nessuna condotta di energia elettrica, anche se subacquea, a qualunque uso destinata può essere costruita, modificata o spostata senza che sul relativo progetto si sia preventivamente ottenuto il

nulla-osta dell'Ente poste italiane ai sensi delle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione della energia elettrica.

Il predetto nulla-osta è rilasciato dal direttore del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, competente per territorio, per le linee elettriche:

- a) di classe zero, di I classe e di II classe secondo le definizioni di classe adottate nel decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062;
- b) qualunque ne sia la classe, quando esse non abbiano interferenze con linee di telecomunicazioni;
- c) qualunque ne sia la classe, nei casi di urgenza previsti dall'art. 113 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

In questo ultimo caso per i tratti di linee che abbiano interferenze con impianti di telecomunicazioni, i competenti organi dell'amministrazione ne subordinano il consenso a condizioni da precisare non oltre sei mesi dalla data di presentazione dei progetti.

Per l'esecuzione, invece, di qualsiasi lavoro sulle condutture subacquee di energia elettrica e sui relativi atterraggi, è necessario sempre il preventivo consenso dell'Ente poste italiane che si riserva di esercitare la vigilanza e gli opportuni controlli sulla esecuzione dei lavori stessi. Le relative spese sono a carico dell'esercente delle condutture.

Nessuna tubazione metallica sotterrata, a qualunque uso destinata, può essere costruita, modificata o spostata senza che sul relativo progetto sia stato preventivamente ottenuto il nulla-osta dell'Ente poste italiane.

Le determinazioni su quanto previsto nei precedenti commi terzo, quarto e quinto possono essere delegate ad organi periferici con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione.

Articolo 242

Art. 242. Interferenze.

Il nulla-osta è rilasciato dal direttore del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, competente per territorio, per le tubazioni metalliche sotterrate che non presentano interferenze con impianti di telecomunicazioni.

Nelle interferenze tra cavi di telecomunicazioni sotterrati e cavi di energia elettrica sotterrati devono essere osservate le norme generali per gli impianti elettrici del comitato elettrotecnico italiano del Consiglio nazionale delle ricerche.

Le stesse norme di cui sopra, in quanto applicabili, devono essere osservate nelle interferenze tra cavi di telecomunicazioni sotterrati e tubazioni metalliche sotterrate.

In caso di inosservanza, indipendentemente dalla sospensione dell'esercizio e salva ed impregiudicata l'azione penale per il reato eventualmente più grave, il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa da lire 8.000 a lire 400.000 (1).

(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata depenalizzata dall'art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, della citata l. 689/1981.

Articolo 243

Art. 243. Disturbi arrecati da elettrodotti - Provvedimenti per eliminarli.

Qualora, a causa di impianti di energia elettrica, anche se debitamente approvati dalle autorità competenti, si abbia un turbamento del servizio delle telecomunicazioni, l'Ente poste italiane promuove, sentite le predette autorità, lo spostamento degli impianti od altri provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi, a norma dell'art. 127 del testo unico sulle acque ed impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775.

Le relative spese sono a carico di chi le rende necessarie.

Articolo 244

Art. 244. Tariffe telegrafiche fissate con decreto ministeriale.

Le tariffe dei telegrammi e radiotelegrammi speciali, nonché le tariffe dei servizi speciali, relative ai telegrammi e radiotelegrammi ordinari, sono stabilite e modificate dal Ministro delle comunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Articolo 245

Art. 245. Abilitazione di uffici postali al servizio telegrafico.

Gli uffici locali e le agenzie, istituiti per i soli servizi postali, possono essere abilitati, sulla base delle direttive generali impartite dal competente organo centrale, al servizio telegrafico, con determinazione del direttore compartimentale competente per territorio o dell'organo designato con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.

È necessario il parere del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, competente per territorio.

Le relative spese sono a carico dell'Ente poste italiane.

Articolo 246

Art. 246. Apertura e soppressione degli uffici telegrafici - Competenza.

L'apertura e la soppressione di uffici telegrafici permanenti o temporanei, sia in sede fissa che in sede mobile, è disposta dal direttore generale dell'Ente poste italiane o dall'organo da questo delegato.

Le spese relative sono a carico dell'Ente poste italiane qualora ricorrano motivi di pubblico interesse.

Rientra nella competenza del direttore provinciale l'apertura di uffici telegrafici temporanei in sede fissa, su richiesta di enti o privati che ne assumano interamente le spese a proprio carico.

Articolo 247

Art. 247. Elenchi degli abbonati dei servizi telegrafici - Sanzioni.

La pubblicazione sotto qualsiasi forma, la vendita e la distribuzione, anche gratuita, di elenchi o guide generali degli abbonati ai servizi telegrafici ed i supplementi a detti elenchi o guide, sono di esclusiva competenza dell'Ente poste italiane o dei suoi concessionari. La loro stampa può essere affidata, ove necessario, direttamente all'industria privata specializzata.

Gli utenti hanno diritto di chiedere che siano inserite gratuitamente le indicazioni strettamente necessarie alla propria individuazione.

Elenchi parziali, notiziari, bollettini o estratti, possono essere pubblicati, venduti e distribuiti, anche a titolo gratuito, a cura di enti o privati soltanto con il consenso dell'Ente poste italiane.

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al primo ed al terzo comma del presente articolo, è punito con la pena della sanzione amministrativa sino a lire 800.000 (1).

(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata depenalizzata dall'art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, della citata l. 689/1981. Per effetto dell'art. 10 della medesima l. 689/1981, l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000.

Articolo 248

Art. 248. Utilizzazione degli impianti degli esercenti di pubblico trasporto.

L'Ente poste italiane può posare, sulle palificazioni di proprietà degli esercenti di linee di pubblico trasporto, circuiti per i servizi telegrafici nel numero e con le modalità stabilite con apposita convenzione.

Può, altresì, utilizzare con le stesse modalità e per gli stessi fini i circuiti disponibili nei cavi di proprietà degli stessi esercenti.

Gli esercenti di linee di pubblico trasporto sono tenuti, a richiesta dell'Ente poste italiane delle poste e delle telecomunicazioni, a svolgere nei propri uffici, muniti di telegrafo, il servizio telegrafico per il pubblico, con le modalità indicate da apposita convenzione.

Articolo 249

Art. 249. Esclusione di responsabilità.

Fermo restando quanto disposto nel precedente art. 6, l'Ente poste italiane non assume alcuna responsabilità per i danni arrecati a persone od a cose, che possano derivare o incidentalmente essere causati da contatti di conduttori con apparecchiature terminali installate presso gli utenti dei servizi telegrafici.

Articolo 250

Art. 250. Disciplina dei servizi telegrafici.

Le condizioni e le modalità per l'ammissione ai servizi telegrafici e per lo svolgimento degli stessi, ove non previsti dal presente decreto o dal regolamento, sono stabilite con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.

Articolo 251

Art. 251. Ammissione al servizio.

Chiunque può chiedere di collegarsi alla rete telegrafica a commutazione automatica dell'Ente poste italiane delle poste e delle telecomunicazioni per lo scambio diretto e temporaneo di comunicazioni telegrafiche.

Articolo 252

Art. 252. Organi competenti.

Gli allacciamenti alla rete telex sono disposti, sulla base di direttive generali impartite dall'organo centrale competente, dal direttore del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente per territorio.

È in facoltà dell'organo medesimo di disporre allacciamenti telex per periodi inferiori ad un anno.

Articolo 253

Art. 253. Contributi - Canoni - Deposito cauzionale.

L'utente del servizio telex deve costituire i depositi cauzionali e corrispondere i contributi ed i canoni stabiliti con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.

Articolo 254

Art. 254. Traffico minimo.

Le tariffe da applicare per il servizio telex nazionale, da determinarsi ai sensi dell'art. 7 del presente decreto, possono prevedere la misura dell'importo che l'utente dovrà annualmente corrispondere per garantire un traffico minimo.

Articolo 255

Art. 255. Tasse terminali e di transito italiane per le comunicazioni internazionali.

Le tasse generali italiane terminali e di transito per le comunicazioni internazionali sono stabilite, a norma del precedente art. 8, con decreto del Ministero delle comunicazioni, di concerto con quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in base alle convenzioni internazionali o ad accordi con le amministrazioni interessate.

Articolo 256

Art. 256. Servizi speciali.

L'Ente poste italiane, ha facoltà di autorizzare gli utenti del servizio telex ad effettuare la trasmissione dei propri telegrammi all'ufficio telegrafico centrale per il successivo inoltro a destinazione ed a ricevere, per lo stesso mezzo, telegrammi indirizzati agli utenti medesimi.

I telegrammi trasmessi dagli utenti telex agli uffici telegrafici centrali sono soggetti alla stessa tassazione dei telegrammi accettati agli sportelli dell'Ente poste italiane con le sanzioni pecuniarie stabilite con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Articolo 257

Art. 257. Scambio della corrispondenza - Divieti - Sanzioni.

Il traffico scambiato dall'utente del servizio telex deve riguardare esclusivamente l'attività di sua pertinenza ed è quindi vietato qualsiasi traffico per conto di terzi.

L'impianto non può essere messo a disposizione di terzi.

In caso di infrazione accertata e regolarmente contestata, l'Ente poste italiane potrà applicare una penale in misura non superiore all'importo della cauzione.

In caso di recidiva sarà applicata una penale in misura pari all'importo della cauzione e l'Ente poste italiane stesso potrà anche procedere alla risoluzione anticipata del rapporto di utenza, salva la eventuale applicazione delle sanzioni previste dal primo, secondo ed ultimo comma dell'art. 218 del presente decreto, senza essere tenuta a corrispondere risarcimenti o indennizzi di sorta.

Per ogni altra violazione degli obblighi da parte dell'utente, l'Ente poste italiane può imporre il pagamento di una penale nella misura prevista dal regolamento.

Articolo 258

Art. 258. Appoggio dei sostegni - Passaggio di condutture.

Il richiedente che sia anche proprietario dell'immobile in cui deve installarsi il posto telex, ha l'obbligo di concedere gratuitamente all'Ente poste italiane, l'appoggio dei sostegni ed il passaggio delle condutture, fili e qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprietà.

In ogni altro caso, sono applicabili le disposizioni contenute nell'art. 233 del presente decreto.

Articolo 259

Art. 259. Istituzione di posti pubblici telex.

I posti pubblici telex sono istituiti con provvedimento del direttore compartimentale competente per territorio e dell'organo designato con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.

È necessario il parere del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, competente per territorio.

Articolo 260

Art. 260. Controlli.

L'esercizio del servizio telex è soggetto a verifiche e controlli da parte dell'Ente poste italiane. L'utente è obbligato a dare libero accesso nei propri uffici agli incaricati dell'Ente poste italiane stesso, muniti di apposita autorizzazione, allo scopo di vigilare sulla esatta osservanza degli obblighi assunti dall'utente medesimo.

Articolo 261

Art. 261. Concessione ad uso privato per ciascuna sede operativa - Organo competente a rilasciarla.

Chiunque intende connettere apparecchiature in suo possesso a circuiti diretti della rete pubblica per trasmissioni di tipo telegrafico, deve essere munito, per ciascuna sede operativa cui sono attestati i collegamenti, di atto di concessione ad uso privato.

Detta concessione è rilasciata dal Ministro delle comunicazioni o dagli organi designati con decreto del Ministro stesso, sentito il consiglio di amministrazione.

Articolo 262

Art. 262. Cittadinanza italiana - Requisito non obbligatorio.

Per il rilascio della concessione di cui al precedente art. 261, può prescindersi dal requisito della cittadinanza italiana.

Articolo 263
Art. 263. Canoni.

Gli utenti, di cui al precedente art. 261, debbono corrispondere un canone annuo di concessione per ogni collegamento attestato a ciascuna sede operativa cui si riferisce la concessione stessa, oltre ad un canone annuo per l'uso dei collegamenti messi a loro disposizione.

Salvo quanto espressamente stabilito dal presente decreto, i criteri per la determinazione e l'applicazione di tali canoni e la loro misura sono determinati con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.

È necessario il concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per i canoni dovuti per l'uso di collegamenti.

Nei confronti degli abbonati al servizio telefonico, che intendono effettuare trasmissioni di tipo telegrafico sulla rete telefonica a commutazione, può essere stabilito l'obbligo di corrispondere all'Ente poste italiane un canone annuo nella misura e con le modalità previste al secondo comma.

Articolo 264
Art. 264. Deposito cauzionale.

Gli utenti di cui al precedente art. 261 devono costituire, per ogni sede operativa cui si riferisce la concessione, un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi assunti.

Per utilizzazioni di durata inferiore a 90 giorni può essere accordato l'esonero dall'obbligo di costituire il deposito stesso.

Sono in ogni caso esonerati dal predetto obbligo le regioni, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e gli enti ospedalieri autonomi, di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Articolo 265
Art. 265. Traffico consentito - Inosservanza degli obblighi - Sanzioni.

Sui collegamenti diretti della rete pubblica messi a disposizione degli utenti per trasmissioni di tipo telegrafico, può essere scambiato soltanto traffico di pertinenza degli utenti stessi, con assoluto divieto di svolgere traffico per conto di terzi.

In caso di inosservanza si applicano le sanzioni previste dal primo, secondo ed ultimo comma del precedente art. 218.

Per ogni altra violazione degli obblighi, l'Ente poste italiane può imporre il pagamento di una penale nella misura prevista dal regolamento, salva in ogni caso la facoltà di disporre l'interruzione di tutti o parte dei collegamenti, senza essere tenuta a corrispondere risarcimenti o indennizzi di sorta.

Articolo 266
Art. 266. Apparecchiature e dispositivi utilizzati dagli utenti - Approvazione preventiva.

Sui collegamenti diretti messi a disposizione degli utenti possono essere applicati esclusivamente apparecchiature e dispositivi approvati in via preventiva dall'Ente poste italiane.

L'utilizzazione di tali apparecchiature e dispositivi è subordinata all'osservanza delle prescrizioni amministrative e tecniche fissate dall'Ente poste italiane stesso.

Articolo 267

Art. 267. Esonero dal canone di concessione.

I giornali quotidiani e le agenzie di stampa, nonché le regioni, le province, i comuni, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e gli Enti ospedalieri autonomi, di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, sono esonerati dalla corresponsione del canone di concessione di cui al precedente articolo 263.

Articolo 268

Art. 268. Riduzione dei canoni per l'uso dei collegamenti diretti - Canoni di reciprocità.

I canoni per l'uso dei collegamenti diretti realizzati su circuiti interurbani di tipo telegrafico dell'Ente poste italiane e relativi raccordi urbani possono essere ridotti fino ad un massimo del 50% per i Ministeri dell'interno, dei trasporti e della difesa, nonché per gli enti ed organizzazioni che hanno diritto ad un trattamento analogo a quello delle forze armate italiane in base ad accordi internazionali.

Tali riduzioni sono subordinate alla condizione che i Ministeri, enti ed organizzazioni interessati accordino, per le prestazioni rese all'Ente poste italiane, agevolazioni sui corrispettivi e canoni ad essi dovuti e sempreché, trattandosi di prestazioni identiche, tali agevolazioni consistano nell'applicazione di aliquote base non superiori e riduzioni della stessa entità.

Ai giornali quotidiani, alle agenzie di stampa ed alle società concessionarie di servizi telegrafici di stampa è accordata la riduzione del 75% sui canoni stabiliti per l'uso di circuiti telegrafici interurbani e relativi raccordi urbani.

Nei confronti degli stessi organi di cui al precedente comma si applica, per quanto concerne l'uso di circuiti telefonici interurbani utilizzati per trasmissioni di tipo telegrafico, il disposto dell'art. 307 del presente decreto.

Nei confronti [dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e] (1) delle società concessionarie dei servizi telegrafici e delle società concessionarie dei servizi telefonici, i canoni stessi vengono stabiliti in apposite convenzioni tenuto conto, in via di reciprocità, dell'entità e del costo delle prestazioni rese all'Ente poste italiane. Tali convenzioni sono approvate per le società concessionarie dallo stesso organo competente al rilascio delle concessioni [e per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici dal Ministro delle comunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica] (1).

(1) L'Azienda di Stato per i servizi telefonici, è stata soppressa in virtù di quanto stabilito dall'art. 1, l. 29 gennaio 1992, n. 58.

Articolo 269

Art. 269. Collegamenti diretti messi a disposizione dell'utenza dai concessionari.

Fermo restando il disposto degli articoli 261 e seguenti del presente decreto, i collegamenti diretti di cui agli articoli stessi, possono essere messi a disposizione dell'utenza dai concessionari dei pubblici servizi di telecomunicazioni.

Le norme, modalità e condizioni da osservare nei rapporti fra Ente poste italiane e concessionari sono stabilite con convenzione approvata con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.

Articolo 270

Art. 270. Durata minima per l'uso di collegamenti diretti.

L'uso dei collegamenti diretti per trasmissioni di tipo telegrafico è ammesso, di norma, per un periodo non inferiore ad un anno e con caratteristiche di continuità per tutte le 24 ore.

Tuttavia subordinatamente alle esigenze del traffico della rete pubblica a commutazione, può essere consentito l'uso a tempo parziale dei suddetti collegamenti per talune ore della giornata con un minimo di un'ora.

Per periodi di utilizzazione da 8 a 24 ore giornaliere, il canone è dovuto per intero; per periodi minori di 8 ore giornaliere, si applica 1/8 del canone base previsto per 24 ore, moltiplicato per il numero delle ore di utilizzazione ed aumentato di 1/4 d'ora per ciascun periodo di utilizzazione.

Per utilizzazioni di durata inferiore ai 90 giorni, il canone previsto in base ai commi precedenti è maggiorato del 50%; tale maggiorazione non si applica alle amministrazioni militari.

Per l'uso invece di mezzi trasmissivi urbani, di durata sempre inferiore ai 90 giorni, il relativo canone viene stabilito in maniera forfettaria. Si considerano urbani i mezzi trasmissivi compresi nell'ambito di una stessa rete telefonica urbana.

Le utilizzazioni temporanee di cui ai precedenti commi hanno di norma carattere di continuità per tutte le 24 ore: solo in casi eccezionali esse possono essere consentite per talune ore della giornata, come un minimo di una ora continuativa e sempre subordinatamente alle esigenze di traffico della rete pubblica a commutazione.

Articolo 271

Art. 271. Rinvio alla disciplina delle concessioni ad uso privato.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capo e nel regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui ai capi II e IV del precedente titolo I, relativi alle concessioni aventi ad oggetto la costruzione e l'esercizio di impianti di telecomunicazioni ad uso privato.

Articolo 272

Art. 272. Canoni dovuti per la manutenzione di palificazioni, linee ed apparati di terzi.

Le amministrazioni statali gli enti ed i privati nei confronti dei quali l'Ente poste italiane effettua la manutenzione di palificazioni e linee telegrafiche e telefoniche, nonché di apparati telegrafici di proprietà dei medesimi, sono tenuti a corrispondere i relativi canoni di manutenzione.

Tali canoni sono stabiliti con la procedura fissata dall'articolo 263 del presente decreto.

Resta ferma la facoltà dell'Ente poste italiane di accordare riduzioni sui canoni di manutenzione nei confronti degli enti di cui al primo ed ultimo comma del precedente art. 268 ed alle condizioni indicate nell'articolo medesimo.

Articolo 273

Art. 273. Criteri per la determinazione ed applicazione dei canoni di manutenzione.

I canoni di manutenzione di cui al precedente art. 272 sono comprensivi delle spese occorrenti per la rimozione dei guasti e per la ordinaria manutenzione, ivi inclusi il taglio delle piante ingombranti, la regolazione dei fili, il ricambio dei sostegni e degli isolatori.

Non sono invece comprese nei predetti canoni, e vanno liquidate a parte:

- a) le spese per eventuali spostamenti, modificazioni o riparazioni delle linee che si rendano necessarie per esigenze proprie dell'Ente poste italiane o che derivino dalla esecuzione di opere pubbliche o di interesse pubblico, o dall'applicazione degli articoli 231 e seguenti del presente decreto;
- b) le spese di riparazioni che si rendano necessarie in conseguenza di danneggiamenti dovuti a caso fortuito od a fatto non imputabile all'Ente poste italiane;
- c) le spese occorrenti per il cambio dei conduttori, porta-isolatori e traverse che non diano affidamento di sicuro e regolare esercizio;
- d) le maggiori spese occorrenti per la manutenzione di tronchi di linee speciali intesi come tali quelli sui quali non risultino posati conduttori di proprietà dell'Ente poste italiane.

Nella determinazione della quota di spese di cui alla lettera d), si tiene conto dei maggiori oneri sostenuti dall'Ente poste italiane nei casi in cui i tronchi speciali siano notevolmente distanti dalle linee di proprietà dell'Ente poste italiane stessa o risultino, per ragioni topografiche o di altro genere, difficilmente accessibili al personale di manutenzione.

Per i lavori e per le prestazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) sono inoltre a carico degli interessati le quote di surrogazione del personale e la quota di spese generali.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, i criteri per la determinazione e l'applicazione dei canoni di manutenzione, sono stabiliti con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Articolo 274

Art. 274. Manutenzione a carattere temporaneo.

I canoni di manutenzione di cui al precedente art. 272 sono applicabili solo quando la manutenzione è affidata all'Ente poste italiane con carattere di continuità e comunque per un periodo non inferiore a 120 giorni; per periodi minori sono rimborsate le spese a piè di lista, al cui importo vanno aggiunte le quote di surrogazione del personale e la quota di spese generali.

Per la manutenzione di palificazioni sulle quali sono posati conduttori di proprietà di più enti o privati, l'intero canone di manutenzione della palificazione è corrisposto all'Ente poste italiane dal proprietario della palificazione, salvo rivalsa nei confronti di terzi che utilizzano la palificazione.

I proprietari dei singoli conduttori corrispondono direttamente all'Ente poste italiane il canone di manutenzione relativo ai conduttori stessi.

Articolo 275

Art. 275. Canoni di concessione.

Il canone annuo da pagarsi allo Stato dai concessionari dei servizi telefonici a norma dell'articolo 188 non potrà essere stabilito in misura inferiore al 3 per cento degli introiti lordi delle rispettive società concessionarie, risultanti dal bilancio annuale, riferiti ai servizi dati in concessione (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. unico, l. 22 dicembre 1984, n. 870.

Articolo 276

Art. 276. Concessioni ad uso privato - Definizione.

La concessione di linee telefoniche private è limitata alla corrispondenza tra i fondi del medesimo concessionario o tra fondi di uno o di altro concessionario, ed è data ad uso esclusivo di determinate persone o enti per le comunicazioni che interessino le persone e gli enti stessi, secondo i criteri stabiliti dal precedente art. 214.

Le linee suddette non possono venire poste in comunicazione con altre linee telefoniche private, salvo il caso in cui il collegamento avvenga per il servizio di elettrodotti, oleodotti, acquedotti, gasdotti, fra loro interconnessi, anche se appartenenti a concessionari diversi.

Le linee telefoniche private, adibite ad un determinato servizio, non possono essere collegate con quelle adibite ad un servizio diverso.

Articolo 277

Art. 277. Misura del canone.

La misura dei canoni annuali per le concessioni di linee telefoniche ad uso privato è stabilita in L. 20.000 per ogni circuito di comunicazione fino a tre chilometri con due telefoni ed in L. 2.000 per ogni chilometro o frazione in più dei primi tre e per ogni telefono in più dei primi due.

Detto canone è raddoppiato per le linee telefoniche a servizio di elettrodotti, oleodotti, acquedotti, gasdotti e teleferiche e per tutte le linee ed impianti che si svolgono in territori appartenenti a comuni diversi.

Le linee telefoniche private a servizio di elettrodotti, oleodotti, acquedotti e gasdotti, appartenenti a concessionari diversi e tra loro interconnesse, sono soggette ad un canone annuo pari a L. 65.000 per ogni punto di interconnessione e per ciascun concessionario, oltre al canone di cui al comma precedente.

Per la futura revisione dei canoni di cui al presente articolo, si provvede con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.

Articolo 278

Art. 278. Canone per linee ad uso comune di due utenti.

Se le linee telefoniche sono ad uso comune di due utenti, ciascuno di questi è tenuto a pagare il canone relativo.

Se le linee telefoniche sono ad uso comune di due utenti, di cui uno situato in territorio italiano e l'altro situato in territorio straniero, l'utente situato in territorio italiano è responsabile del canone

dovuto dall'utente situato in territorio straniero, per il tratto di linea telefonica posto in territorio italiano.

Articolo 279

Art. 279. Collegamento alla rete pubblica.

I concessionari [e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici] (1) possono concedere ai proprietari di linee telefoniche ad uso privato il collegamento delle dette linee alle reti telefoniche pubbliche di rispettiva pertinenza, alle condizioni stabilite nel regolamento.

(1) L'Azienda di Stato per i servizi telefonici, è stata soppressa in virtù di quanto stabilito dall'art. 1, l. 29 gennaio 1992, n. 58.

Articolo 280

Art. 280. Impianti telefonici ad onde guidate.

L'obbligo di chiedere la concessione e di pagare il canone a norma degli articoli precedenti sussiste anche per gli impianti telefonici ad onde guidate per uso privato. Quando gli impianti anzidetti sono a servizio di linee adibite al trasporto ed alla distribuzione di energia elettrica, o sono situati su territori di comuni diversi, il canone da corrisponderci è raddoppiato.

Articolo 281

Art. 281. Definizione e limiti della rete urbana.

La rete urbana comprende di regola il territorio di un solo comune e può estendersi entro un raggio massimo di 10 km. dal centro.

Per comprendere nella rete urbana territori di comuni diversi, ovvero per estenderla oltre il raggio di 10 km., occorre che il concessionario ottenga l'autorizzazione dell'Ente poste italiane.

Il Ministero delle comunicazioni ha la facoltà di imporre al concessionario di servizi telefonici ad uso pubblico l'obbligo della istituzione di reti urbane quando ricorrano speciali condizioni da determinarsi negli atti di concessione.

Articolo 282

Art. 282. Obbligo dell'abbonato di assunzione di nuova utenza.

L'esercente il servizio ha diritto di chiedere all'abbonato l'assunzione in abbonamento di altre linee qualora accerti che il numero delle chiamate non seguite da comunicazione, per l'occupazione delle linee di cui già dispone, risulti così elevato da compromettere il regolare svolgimento del servizio.

[In caso di contestazione decide l'ispettorato di zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici territorialmente competente] (1).

(1) L'Azienda di Stato per i servizi telefonici, è stata soppressa in virtù di quanto stabilito dall'art. 1, l. 29 gennaio 1992, n. 58.

Articolo 283

Art. 283. Abbonamento al servizio.

La richiesta di abbonamento telefonico implica accettazione di tutte le norme e condizioni contenute nel regolamento di servizio.

Il regolamento di servizio deve essere approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni e la polizza di abbonamento non deve contenere condizioni in contrasto con il regolamento stesso e con le leggi vigenti.

La durata dell'abbonamento è disciplinata dal regolamento di servizio.

Le polizze di abbonamento alle reti urbane o alle linee interurbane esercitate direttamente dallo Stato, sono esenti dalle imposte di registro e di bollo.

Articolo 284

Art. 284. Impianti supplementari ed accessori da eseguire dall' esercente.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 4, l. 28 marzo 1991, n. 109.

Articolo 285

Art. 285. Impianti interni, supplementari ed accessori.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 4, l. 28 marzo 1991, n. 109.

Articolo 286

Art. 286. Sanzioni per illecito uso dell'apparecchio telefonico di abbonato.

L'abbonato alla rete telefonica urbana, che si serve o dà modo ad altri di servirsi del suo apparecchio per comunicazioni contro la morale o l'ordine pubblico, o per recare molestia o disturbo alla quiete privata, decade dall'abbonamento senza diritto alla restituzione del canone e senza abbuono di quello che dovesse ancora pagare a termine di contratto, salva ogni altra responsabilità prevista dalle leggi vigenti.

Articolo 287

Art. 287. Pubblicazione, vendita e distribuzione degli elenchi degli abbonati alle reti telefoniche urbane di determinate zone.

La pubblicazione, sotto qualsiasi forma, la vendita e la distribuzione degli elenchi degli abbonati alle reti telefoniche urbane o di guide telefoniche per determinate zone o di estratti sono riservate esclusivamente all'esercente del servizio telefonico, il quale dovrà pubblicare, ogni anno, gli elenchi dei propri abbonati.

Articolo 288

Art. 288. Pubblicazione, vendita e distribuzione dell'elenco generale degli abbonati alle reti telefoniche urbane.

La pubblicazione, sotto qualsiasi forma, la vendita e la distribuzione dell'elenco generale di tutti gli abbonati della Repubblica o di guide telefoniche generali o di estratti sono riservate esclusivamente

all'Ente poste italiane che vi provvede direttamente, oppure per concessione ad uno degli istituti di previdenza sottoposti alla sua vigilanza e tutela.

I concessionari dei servizi telefonici sono obbligati a fornire i dati e le notizie necessari nei modi e nei termini stabiliti dall'Ente poste italiane.

Articolo 289

Art. 289. Inserimento in guide ed annuari di numeri telefonici degli elenchi degli abbonati alle reti telefoniche urbane.

È consentito l'inserimento di guide turistiche o commerciali, annuari ed albi professionali di numeri telefonici corrispondenti a persone ed enti in detti elenchi nominati, sempreché gli elenchi medesimi non consistano in meri estratti delle pubblicazioni indicate nei precedenti artt. 287 e 288.

Articolo 290

Art. 290. Divieto di pubblicazione, vendita e distribuzione degli elenchi degli abbonati alle reti telefoniche urbane - Sanzioni.

Chiunque pubblici, venda o distribuisca comunque, a pagamento o gratuitamente, elenchi di abbonati al telefono, sotto qualsiasi forma o denominazione, o altre pubblicazioni in contravvenzione alle disposizioni degli artt. 287 e 288, è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 800.000 (1).

Le pubblicazioni suddette sono soggette a sequestro ovunque si trovino anche se non ancora poste in vendita o in distribuzione.

(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata depenalizzata dall'art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, della citata l. 689/1981. Per effetto dell'art. 10 della medesima l. 689/1981, l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000.

Articolo 291

Art. 291. Pagamento delle tasse - Conversazioni a credito.

Nessuno può essere ammesso a corrispondere sulle linee interurbane se prima non abbia pagato la tassa relativa.

Le conversazioni interurbane possono essere effettuate a credito dalle cabine pubbliche, esclusivamente se richieste per gravi motivi di pubblica sicurezza o di ordine pubblico o per altra grave necessità pubblica.

In tal caso il funzionario od agente, che richiede la conversazione, deve documentare la propria qualità e dichiarare, sotto la propria responsabilità, che la conversazione è di servizio e urgente.

Articolo 292

Art. 292. Pagamento anticipato del servizio.

Quando le conversazioni interurbane hanno luogo dal domicilio degli abbonati alla rete urbana o dai posti telefonici pubblici, l'esercente la rete potrà esigere direttamente dai richiedenti una soprattassa nella misura stabilita con decreto dal Ministro delle comunicazioni, sentito il consiglio di

amministrazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

L'abbonato che intende effettuare comunicazioni interurbane dal domicilio è tenuto, su richiesta dell'esercente la rete, a versare anticipatamente una somma riferita alle comunicazioni che presumibilmente domanderà in un periodo corrispondente a quello di fatturazione, con l'obbligo di reintegrarla quando risulti superata per le comunicazioni effettuate. Il periodo di fatturazione è determinato nel regolamento di servizio di cui al precedente art. 283 (1).

Gli uffici dipendenti dalle amministrazioni statali non sono tenuti a tale versamento: essi sono però tenuti al pagamento delle tasse per conversazioni interurbane nello stesso limite di tempo accordato agli utenti privati.

(1) Comma così modificato dall'art. 2, l. 13 maggio 1983, n. 192.

Articolo 293

Art. 293. Riscossione degli importi per i servizi resi all'utenza.

L'esercente la rete telefonica urbana risponde verso l'esercente la rete interurbana, delle tasse per le conversazioni effettuate dai propri abbonati dal loro domicilio o dagli utenti presso i posti telefonici pubblici dello stesso esercente la rete urbana.

Articolo 294

Art. 294. Servizi notturni in abbonamento - Prenotazioni ad ora fissa per la stampa.

Nelle ore notturne, subordinatamente all'orario degli uffici telefonici, sono ammessi abbonamenti per comunicazioni interurbane da scambiarsi ad ora fissa e per non meno di 30 giorni consecutivi, fra due posti telefonici determinati.

Gli abbonamenti per comunicazioni internazionali ed intercontinentali sono invece, soggetti alle condizioni previste dalle convenzioni e dagli accordi internazionali.

L'Ente poste italiane ha la facoltà di sospendere l'esercizio di tali abbonamenti per ragioni tecniche di servizio.

È data facoltà all'Ente poste italiane di emanare le norme per la concessione alla stampa, durante l'orario diurno, di prenotazioni telefoniche ad ora fissa con ribasso sulle tariffe ordinarie.

Articolo 295

Art. 295. Utilizzazione di circuiti telefonici diretti.

Chiunque può chiedere l'uso di un collegamento telefonico diretto punto a punto per effettuare conversazioni telefoniche fra due sedi di sua pertinenza ubicate nella stessa rete urbana o in reti urbane diverse.

Il collegamento telefonico diretto punto a punto può essere richiesto anche fra due sedi di pertinenza di due soggetti diversi.

Il collegamento telefonico diretto punto a punto può essere dato in uso compatibilmente con le esigenze del pubblico servizio sulla rete a commutazione.

Articolo 296

Art. 296. Interconnessione.

L'esercente può consentire l'interconnessione di più collegamenti punto a punto in uso ad uno stesso utente; in tal caso l'esercente provvede a tutto quanto necessario per la predisposizione ed il funzionamento della interconnessione.

L'utente è tenuto a corrispondere per l'interconnessione un canone supplementare.

Il collegamento non può essere messo a disposizione di terzi e deve venir utilizzato esclusivamente per la corrispondenza di pertinenza dell'utente.

Articolo 297

Art. 297. Tariffe per l'uso di collegamenti diretti.

Le tariffe per l'uso, per il contributo impianto, per il trasloco e per l'interconnessione dei collegamenti oggetto del presente Capo sono stabilite con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentito il consiglio d'amministrazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Articolo 298

Art. 298. Modalità di esecuzione.

Le modalità di esecuzione di quanto disposto dai precedenti articoli sono stabilite nel regolamento.

Articolo 299

Art. 299. Fonodettatura dei telegrammi dal domicilio dell'abbonato.

Gli abbonati al servizio telefonico possono utilizzare gli apparecchi in loro utenza per inoltrare e ricevere telegrammi, tramite gli appositi uffici di fonodettatura, secondo le norme stabilite nel regolamento.

Essi non sono tenuti a costituire uno speciale deposito, quando risultino già aderenti al servizio interurbano, ai sensi dell'art. 292.

L'istituzione di uffici di fonodettatura e le modalità del servizio sono stabilite dallo stesso Ente poste italiane, previa intesa con l'esercente telefonico.

Articolo 300

Art. 300. Svolgimento del servizio telegrafico da uffici telefonici.

Nelle località dotate di ufficio telefonico, ma sprovviste di servizio telegrafico, ed in quelle con servizio telegrafico ad orario ridotto, è in facoltà dell'Ente poste italiane, d'intesa con il gestore del servizio telefonico, di disporre che il servizio telegrafico venga svolto dall'ufficio telefonico con le modalità, i limiti ed alle condizioni stabilite in apposita convenzione.

Articolo 301

Art. 301. Riscossione dei proventi telegrafici.

Il concessionario del servizio telefonico risponde direttamente verso l'Ente poste italiane delle somme a questa dovute per i telegrammi in partenza dal domicilio degli abbonati o dai posti telefonici pubblici.

Articolo 302

Art. 302. Servizio commissioni telefoniche.

Sulle linee telefoniche interurbane è ammesso, compatibilmente con le esigenze del traffico ordinario, il servizio delle commissioni per telefono.

La commissione deve essere formulata in linguaggio chiaro ed in lingua italiana od in altra lingua espressamente consentita.

Sono ammesse soltanto le commissioni di interesse privato.

Articolo 303

Art. 303. Apertura di posti telefonici pubblici a richiesta di enti o privati.

L'apertura di posti telefonici pubblici permanenti o temporanei su richiesta di enti o privati è consentita purché i richiedenti ne assumano interamente le spese.

Articolo 304

Art. 304. Tariffe di abbonamento alle reti telefoniche urbane.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 2, l. 29 gennaio 1992, n. 58.

Articolo 305

Art. 305. Tipi di tariffa urbana.

Il Ministero delle comunicazioni è autorizzato ad introdurre il sistema delle tariffe a contatore nelle reti telefoniche urbane, quando le condizioni tecniche dei rispettivi impianti consentano l'applicazione di tale sistema.

Articolo 306

Art. 306. Tariffe interurbane - Riduzioni.

(Omissis) (1).

È data facoltà al Ministro delle comunicazioni di accordare, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, subordinatamente alle esigenze del servizio, speciali riduzioni sulle tariffe telefoniche interurbane, nei limiti stabiliti dal regolamento, in determinati giorni nelle ore notturne e per i servizi in abbonamento di cui al primo comma dell'art. 294.

(1) Comma abrogato dall'art. 2, l. 29 gennaio 1992, n. 58.

Articolo 307

Art. 307. Agevolazioni per la stampa.

Con la procedura prevista dall'art. 306 possono essere accordate particolari agevolazioni alla stampa, sia tariffarie, sia nelle modalità di utilizzazione dei circuiti.

Articolo 308

Art. 308. Modalità di ripartizione delle tariffe.

Con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, sono stabiliti i criteri di ripartizione degli introiti relativi a servizi resi da più di un esercente.

Articolo 309

Art. 309. Soprattassa per dettatura dei telegrammi per telefono.

L'inoltro dei telegrammi per telefono può essere assoggettato, oltreché alle ordinarie tasse telegrafiche, ad una soprattassa che tenga conto della relativa prestazione.

È in facoltà dell'Ente poste italiane stabilire analogha soprattassa di ricezione fonica dei telegrammi da parte degli abbonati.

L'ammontare della soprattassa è determinato con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Articolo 310

Art. 310. Ripartizione della soprattassa fra gli esercenti interessati.

La ripartizione della soprattassa di cui al precedente articolo 309 fra l'Ente poste italiane e l'esercente il servizio telefonico è stabilita mediante convenzione fra gli esercenti dei due servizi interessati, secondo criteri che tengano conto della effettiva entità della rispettiva prestazione.

Quando il servizio non comporta l'applicazione di una soprattassa, la partecipazione al prodotto da parte dell'esercente il servizio telefonico è regolata dalla convenzione di cui al comma precedente.

Articolo 311

Art. 311. Tariffe per il servizio commissioni.

La tariffa da corrispondersi per le commissioni per telefono è stabilita con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentito il consiglio d'amministrazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Quando la commissione impegni contemporaneamente tratti di linee interurbane statali e dei concessionari, nulla sarà a questi ultimi dovuto per l'impiego delle loro linee.

Spetta, invece, al concessionario una percentuale per il servizio di accettazione nella misura da stabilirsi nei modi sopra indicati.

Articolo 312

Art. 312. Impianti di reti urbane con il concorso dei comuni o altri enti.

Nelle zone accordate in concessione, i comuni o gli altri enti interessati possono esigere dal concessionario, fuori dei casi previsti dall'art. 281, l'impianto di reti telefoniche urbane col concorso della metà nella spesa relativa, quando vi siano almeno 25 abbonati da collegare fra loro.

Possono anche richiedere, con lo stesso concorso, l'estensione di reti urbane, già esistenti, a comuni il cui capoluogo sia compreso nell'ambito prescritto nell'art. 281, mediante istituzione di posti telefonici pubblici.

Il concessionario può, peraltro, subordinare la esecuzione dell'impianto alla condizione che i comuni interessati forniscano gratuitamente i locali idonei per gli uffici.

Articolo 313

Art. 313. Manutenzione degli impianti.

L'esercizio, la sorveglianza e la manutenzione degli impianti urbani ed interurbani, eseguiti col concorso, a fondo perduto, totale o parziale, delle regioni, delle province o dei comuni o di altri enti sono interamente a carico del concessionario, al quale appartengono tutti i prodotti della gestione. Su detti prodotti resta fermo l'obbligo del pagamento del canone previsto dall'art. 275.

Articolo 314

Art. 314. Servizi radioelettrici.

Ricadono sotto il presente titolo le radiodiffusioni, nonché le trasmissioni, emissioni e ricezioni effettuate a mezzo di onde radioelettriche, escluse quelle destinate ad integrare le reti telefoniche e telegrafiche ad uso pubblico.

Articolo 315

Art. 315. Stazione radioelettrica.

Si intende per stazione radioelettrica uno o più trasmettitori o ricevitori od un complesso di trasmettitori e ricevitori, nonché gli apparecchi accessori necessari per effettuare un servizio di radiocomunicazione in un determinato punto.

Articolo 316

Art. 316. Stazioni ad uso delle amministrazioni dello Stato.

Per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche da parte delle amministrazioni dello Stato il consenso di cui all'art. 184 è subordinato alla accettazione delle caratteristiche tecniche stabilite per l'impianto e delle modalità di svolgimento del traffico.

Articolo 317

Art. 317. Organizzazione dei servizi radioelettrici terrestri per la sicurezza della navigazione marittima - Stazioni radioelettriche ad uso militare.

Fermo restando il disposto della legge 30 gennaio 1963, n. 141, in materia di sicurezza della navigazione aerea, la competenza sull'organizzazione dei servizi radioelettrici terrestri inerenti alla sicurezza della navigazione marittima spetta al Ministero dei trasporti e della navigazione, il quale, per lo svolgimento di tale servizio, si avvale della esistente organizzazione delle stazioni radio costiere dell'Ente poste italiane, cui devono essere rimborsate le spese, a norma del precedente art. 19.

Per l'impianto e l'esercizio delle stazioni ad uso militare provvede direttamente il Ministero della difesa.

Articolo 318

Art. 318. Licenza di esercizio.

Presso ogni singola stazione radioelettrica di cui sia stato concesso l'esercizio deve essere conservata l'apposita licenza rilasciata dall'Ente poste italiane.

Per le stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione il titolo di abbonamento tiene luogo della licenza.

Articolo 319

Art. 319. Norme tecniche per gli impianti.

Tutti gli impianti in concessione o altrimenti autorizzati, compresi quelli eseguiti a cura delle amministrazioni dello Stato, devono rispondere alle norme tecniche vigenti in materia ed essere costituiti esclusivamente da apparecchiature omologate o autorizzate dall'Ente poste italiane (1).

(1) Vedi d.m. 5 gennaio 1995, n. 71; d.m. 10 aprile 1995, n. 330; d.m. 25 luglio 1997, n. 307; d.l. 23 dicembre 1997, n. 455, conv. in l. 27 febbraio 1998, n. 29.

Articolo 320

Art. 320. Importazione definitiva di materiali radioelettrici.

L'importazione, da tutti o da determinati Stati esteri di apparecchi e materiali radioelettrici può essere assoggettata a speciali autorizzazioni da rilasciarsi dall'Ente poste italiane.

I tipi di apparecchi e le categorie di materiali, nonché i paesi per i quali sia necessaria l'autorizzazione di cui trattasi, saranno determinati con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero e per le finanze.

Articolo 321

Art. 321. Elenchi dei concessionari.

La pubblicazione, sotto qualsiasi forma, la vendita e la distribuzione anche gratuita di elenchi o guide generali dei concessionari dei servizi radioelettrici ed i supplementi di elenchi o guide sono di esclusiva competenza dell'Ente poste italiane. La loro stampa può essere affidata, ove necessario, direttamente all'industria privata specializzata.

Si applicano le norme di cui al terzo e quarto comma del precedente art. 247.

Articolo 322

Art. 322. Condizioni per il rilascio della concessione.

L'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche ad uso privato possono essere concessi nella forma e nei limiti di cui agli articoli 213 e 214.

Possono essere rilasciate nella forma di cui all'art. 213, indipendentemente dai limiti di cui all'art. 214, concessioni per la ricezione, anche dall'estero, di radiotrasmissioni di informazioni, notizie e fotografie giornalistiche, commerciali e di borsa.

Titolari della concessione possono essere esclusivamente organi di stampa quotidiana o periodica, agenzie o uffici di informazione, rappresentanze diplomatiche, organizzazioni di radiodiffusione o di televisione.

Articolo 323

Art. 323. Canoni per le concessioni in ponte radio ad uso privato.

I canoni per le concessioni a privati di stazioni radioelettriche di cui alla presente sezione sono determinati con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.

Nel caso in cui coesista con il collegamento concesso il corrispondente mezzo trasmissivo dell'Ente poste italiane o dei concessionari dei servizi di telecomunicazioni, il canone deve essere pari a quello che sarebbe dovuto se la prestazione fosse fornita dal gestore, dedotta una equa quota per rimborso di spese di impianto e di manutenzione.

I canoni predetti debbono essere ridotti almeno del 25% per i collegamenti radio a sussidio di attività che siano attinenti in modo particolare alla sicurezza delle persone.

Articolo 324

Art. 324. Interconnessione.

Spetta all'Ente poste italiane autorizzare l'eventuale collegamento delle stazioni radioelettriche a linee telegrafiche e telefoniche per uso privato, alle condizioni stabilite nel regolamento.

È in ogni caso vietata la possibilità di interconnessione in qualsiasi modo con le reti di telecomunicazioni ad uso pubblico.

Articolo 325

Art. 325. Concessione per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche da parte di aziende, istituzioni ed enti stranieri.

La concessione per l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche di cui all'art. 322 del presente decreto può essere accordata dall'Ente poste italiane, previo parere favorevole dei Ministeri degli affari esteri, della difesa e dell'interno, ad aziende o istituzioni o enti non in possesso del requisito della nazionalità italiana previsto dall'art. 186 del presente decreto a condizione di reciprocità da parte degli Stati esteri di appartenenza.

La concessione è accordata per un periodo non superiore ad un anno, salvo rinnovo.

Articolo 326

Art. 326. Condizioni per il rilascio della concessione - Reciprocità.

La concessione per l'impianto e l'uso di stazioni trasmettenti e riceventi può essere accordata, a condizioni di reciprocità, da accertarsi dal Ministero degli affari esteri, alle rappresentanze diplomatiche straniere situate sul territorio italiano, limitatamente alla sede in cui trovasi la cancelleria diplomatica, con le norme e le modalità indicate nei successivi articoli.

Analogha concessione può essere accordata agli enti internazionali, cui in virtù di accordi internazionali, siano riconosciute nel territorio nazionale agevolazioni in materia di comunicazioni analoghe a quelle spettanti alle rappresentanze diplomatiche.

Nel caso di rappresentanze diplomatiche di Stati con i quali siano intervenuti accordi, che regolano anche la materia dell'impianto e dell'esercizio di stazioni radioelettriche, installate o da installarsi nelle sedi delle rappresentanze stesse, non si fa luogo all'emissione dell'atto di concessione, salvo integrazione tecnica degli accordi stessi, per quanto in essi non disciplinato.

Articolo 327

Art. 327. Condizioni per il rilascio della concessione.

La concessione di cui al precedente articolo, fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, può essere accordata in seguito alla stipulazione di un'apposita convenzione da sottoscrivere dal responsabile della rappresentanza diplomatica straniera, nella quale dovranno essere inserite le seguenti clausole:

- a) l'uso degli impianti radioelettrici deve essere limitato al traffico ufficiale di servizio della rappresentanza diplomatica con lo Stato di appartenenza, escluso il traffico di stampa ed i messaggi personali e qualsiasi collegamento con altri paesi;
- b) la potenza della stazione trasmittente non deve essere superiore a quella necessaria per il collegamento con lo Stato di appartenenza;
- c) l'esercizio della stazione deve essere affidato a personale tecnicamente idoneo;
- d) l'esercizio della stazione non deve in alcun modo interferire o disturbare i servizi di telecomunicazioni in Italia;
- e) l'Ente poste italiane può prescrivere particolari accorgimenti tecnici per la eliminazione dei disturbi o interferenze eventualmente derivanti dall'esercizio della stazione e, in caso di persistenza di questi, sospendere la concessione o revocarla;
- f) la stazione non può far uso di frequenze diverse da quelle assegnate dall'Ente poste italiane. Qualora le stazioni radioelettriche installate nelle sedi diplomatiche italiane all'estero siano suscettibili, per speciali accordi intervenuti o per legge interna dello Stato straniero, di essere sottoposte a ispezione e a controlli da parte delle autorità di quel paese, analoga potestà di ispezione e di controllo dovrà essere stabilita nella convenzione che la rappresentanza diplomatica dello Stato di cui trattasi stipulerà con lo Stato italiano per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche nella propria sede diplomatica.

Articolo 328

Art. 328. Istanza per il rilascio della concessione.

Per il rilascio della concessione di cui all'articolo 326, le rappresentanze interessate debbono avanzare domanda al Ministero degli affari esteri, specificando le località di impianto, le caratteristiche tecniche e l'impiego delle apparecchiature.

La concessione è rilasciata dall'Ente poste italiane, previo parere favorevole del Ministero degli affari esteri.

L'atto di concessione deve specificare le condizioni alle quali è subordinato l'impianto e l'esercizio degli apparati, il termine di scadenza e le modalità per l'eventuale rinnovo.

Articolo 329

Art. 329. Revoca delle concessioni.

Le concessioni di cui all'art. 326 possono essere revocate in caso di inosservanza, da parte della rappresentanza diplomatica straniera, delle clausole stabilite nella convenzione.

Esse possono, altresì, essere revocate, sospese o sottoposte a particolari modalità di esercizio, in caso di gravi necessità pubbliche, con provvedimento insindacabile dell'Ente poste italiane, da comunicarsi per il tramite del Ministero degli affari esteri.

Articolo 330

Art. 330. Stazioni di radioamatore.

L'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore possono essere concessi in conformità delle norme sulle concessioni contenute nel presente decreto e nel relativo regolamento.

L'attività del radioamatore consiste nello scambio, in linguaggio chiaro o con l'uso di codici internazionalmente ammessi, con altri radioamatori autorizzati, di messaggi di carattere tecnico, riguardanti esperimenti radioelettrici a scopo di studio e di istruzione individuale e osservazioni di indole puramente personale che, per la loro scarsa importanza, non giustifichino l'uso dei servizi pubblici di telecomunicazioni.

Articolo 331

Art. 331. Cittadinanza.

Oltre che agli altri requisiti indicati nel regolamento, per i titolari delle concessioni di cui all'articolo precedente è richiesto il possesso della cittadinanza italiana.

Si prescinde dal possesso della cittadinanza italiana:

- a) per i richiedenti che siano cittadini di Stati membri della Comunità economica europea e di Stati membri del Consiglio di Europa, che abbiano depositato il proprio strumento di ratifica della convenzione europea di stabilimento, firmato a Parigi il 13 dicembre 1955;
- b) nei confronti dei richiedenti che siano cittadini di Stati con i quali l'Italia abbia stipulato specifici accordi.

Articolo 332

Art. 332. Validità delle concessioni - Canoni.

La concessione per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore è valida cinque anni, salva la facoltà di rinnovo, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Il titolare della concessione è tenuto al versamento di un canone annuo nella misura stabilita dal regolamento.

Articolo 333

Art. 333. Autorizzazioni di ascolto.

Con le modalità stabilite nel regolamento possono essere rilasciate autorizzazioni aventi per oggetto il solo ascolto sulle gamme di frequenza riservate ai radioamatori.

Il rilascio di tali autorizzazioni può anche essere delegato dall'Ente poste italiane, sulla base di apposita convenzione, ad associazioni di radiodilettanti ufficialmente riconosciute.

Articolo 334

Art. 334. Riserva di frequenze - Impieghi consentiti.

Il Ministro delle comunicazioni, nell'ambito degli accordi internazionali e delle vigenti disposizioni, può, con proprio decreto, riservare sull'intero territorio nazionale o su parte di esso, determinate frequenze o bande di frequenza all'uso di apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, di tipo portatile, omologati dal Ministero delle comunicazioni, per i seguenti scopi:

- 1) in ausilio agli addetti alla sicurezza ed al soccorso sulle strade, alla vigilanza del traffico, anche dei trasporti a fune, delle foreste, della disciplina della caccia, della pesca e della sicurezza notturna;
- 2) in ausilio a servizi di imprese industriali, commerciali, artigiane ed agrarie;
- 3) per collegamenti riguardanti la sicurezza della vita umana in mare, o comunque di emergenza, fra piccole imbarcazioni e stazioni di base collocate esclusivamente presso sedi di organizzazioni nautiche, nonché per collegamenti di servizio fra diversi punti di una stessa nave;
- 4) in ausilio ad attività sportive ed agonistiche;
- 5) per telecomandi dilettantistici;
- 6) per ricerca persone con segnali acustici;
- 7) in ausilio delle attività professionali sanitarie ed alle attività direttamente ad esse collegate;
- 8) per comunicazioni a breve distanza di tipo diverso da quelle di cui ai precedenti numeri da 1) a 7), sempreché risultino escluse la possibilità di chiamata selettiva e l'adozione di congegni e sistemi atti a rendere non intercettabili da terzi le conversazioni scambiate e con il divieto di effettuare comunicazioni internazionali e la trasmissione di programmi o comunicati destinati alla generalità degli ascoltatori.

Nel decreto che stabilisce la riserva verranno indicati:

- a) le prescrizioni tecniche alle quali gli apparecchi da impiegare debbono corrispondere, relative anche alle antenne esterne, alle quali gli apparecchi possono collegarsi. Non è ammesso l'uso di antenne direttive;
- b) i limiti massimi di potenza;
- c) le caratteristiche del contrassegno da applicare sui singoli apparecchi per attestarne la avvenuta omologazione da parte del Ministero delle comunicazioni ai fini del presente decreto.

I requisiti che devono essere posseduti dai concessionari saranno determinati dal regolamento. Non è richiesto, comunque, il possesso della cittadinanza italiana per i cittadini di Stati membri della C.E.E. ammessi ad esercitare in Italia, anche per una singola prestazione, attività professionali o economiche per il cui svolgimento è consentito, a condizione di reciprocità, l'uso di apparecchi ricetrasmittenti. Per le attestazioni concernenti i requisiti personali, ai detti cittadini si applicano le norme comunitarie vigenti (1).

Nell'atto di concessione potrà essere prevista l'utilizzazione di più apparecchi, nonché l'uso di medesimi da parte dei dipendenti e, nel caso previsto dal n. 8), familiari del concessionario (1).

La concessione ad enti potrà anche estendersi all'impianto ed all'uso di una stazione di base (1).

La concessione di cui al presente articolo non comporta esclusività nell'uso delle frequenze riservate, né diritto a protezione da eventuali disturbi o interferenze da parte di altri apparecchi autorizzati (1).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 15 novembre 1988, n. 1030, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui assoggetta gli apparecchi contemplati dal primo comma di questo articolo alla concessione anziché all'autorizzazione.

Articolo 335

Art. 335. Condizioni per il rilascio della concessione.

La concessione di cui all'articolo precedente può essere rilasciata soltanto se ricorrono le seguenti condizioni:

- 1) che il tipo di apparecchio di cui il richiedente dichiara il possesso sia stato omologato dall'Ente poste italiane;
- 2) che il richiedente dichiara per iscritto che lo scopo per il quale chiede la concessione rientra fra quelli indicati nello stesso articolo;
- 3) che, trattandosi di organizzazioni nautiche ubicate sulle coste marine, le stesse si impegnino ad installare, a richiesta dell'Ente poste italiane presso le stazioni, anche un radiorecettore sulla frequenza di soccorso nella gamma delle onde medie e ad assicurare l'ascolto di sicurezza su di esse per tutte le ore di apertura della stazione.

Articolo 336

Art. 336. Canone per apparecchi radioelettrici portatili.

Il titolare della concessione di cui all'art. 334 deve versare, per ciascun apparecchio portatile autorizzato, il canone annuo stabilito dal regolamento.

Nel caso di apparecchi destinati alla ricerca di persone con soli segnali acustici il canone sarà fissato in proporzione al numero degli apparecchi impiegati.

Articolo 337

Art. 337. Pareri di altri organi dello Stato.

(Omissis). (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 46, d.p.r. 5 ottobre 2001, n. 447.

Articolo 338

Art. 338. Uso di apparecchi non soggetti a concessione.

L'uso di apparecchi destinati al gioco, denominati «radiogiocattoli», e di quelli destinati ad «apriporte» non è soggetto a concessione, né al pagamento dei canoni, purché detti apparecchi rechino il contrassegno dell'Ente poste italiane, attestante che essi rispondono alle caratteristiche di impiego e tecniche stabilite con decreto del Ministro delle comunicazioni.

Articolo 339

Art. 339. Obblighi dei rivenditori.

I rivenditori di apparati radioelettrici ricetrasmittenti o trasmittenti devono applicare sull'involucro o sulla fattura la indicazione che l'apparecchio non può essere impiegato senza la concessione dell'Ente poste italiane, tranne che non si tratti degli apparecchi di cui al precedente art. 338.

Articolo 340

Art. 340. Obbligo del titolo di abilitazione - Esenzione.

Per l'esercizio di qualsiasi stazione trasmittente, o ricetrasmittente, e nel servizio mobile marittimo o aeronautico, anche di quelle solo riceventi, è necessario che il personale operatore sia in possesso di un titolo di abilitazione rilasciato dal Ministero delle comunicazioni.

Il titolo di cui al comma precedente non è prescritto quando trattasi:

a) di stazioni destinate ad uso militare delle forze armate e di stazioni adibite per servizio civile d'istituto del Ministero dell'interno e di quello della difesa;

b) di stazioni di radiodiffusione, di radioastronomia, ausiliarie della meteorologia, spaziali o terrene, terrestri radiotelefoniche non adibite a servizi pubblici, emittenti di frequenze campioni.

Il Ministro delle comunicazioni ha facoltà di estendere, con proprio decreto, le disposizioni di cui al precedente comma ad altri servizi o stazioni riceventi, ricetrasmittenti o trasmettenti, per le quali, a causa delle loro caratteristiche tecniche o di impiego, non sia ritenuta necessaria una particolare qualificazione dell'operatore, ovvero quando la necessaria qualificazione sia stata accertata dall'Amministrazione dello Stato dalla quale il servizio o la stazione dipendono.

Articolo 341

Art. 341. Classi e tipi dei titoli di abilitazione.

I titoli di abilitazione all'esercizio di stazioni radioelettriche rilasciati dal Ministero delle comunicazioni sono i seguenti:

- a) certificato di radiotelegrafista di prima classe per navi (1);
- a1) certificato di radiotelegrafista di prima classe per aeromobili (1);
- b) certificato di radiotelegrafista di seconda classe per navi (1);
- b1) certificato di radiotelegrafista di seconda classe per aeromobili (1);
- c) certificato speciale di radiotelegrafista per navi e per aeromobili;
- c1) certificato speciale di radiotelegrafista per navi;
- d) certificato generale di radiotelefonista per navi e per aeromobili;
- d1) certificato generale di radiotelefonista per navi;
- e) certificato limitato di radiotelefonista per navi e per aeromobili;
- e1) certificato limitato di radiotelefonista per navi;
- e2) certificato limitato di radiotelefonista per aeromobili;
- f) certificato di radiotelegrafista per stazioni fisse e terrestri;
- f1) certificato di radiotelefonista per stazioni fisse e terrestri;
- g) patente di operatore di stazione di radioamatore.

Ciascuno dei certificati di cui alle lettere a), b) e c) abilita il titolare anche all'esercizio dei servizi per i quali è prescritto uno qualsiasi dei certificati che lo seguono nell'elenco e conferisce titolo all'ottenimento della patente di operatore di stazione di radioamatore di cui alla lettera g), senza sostenere esami.

Il titolare di uno dei certificati di cui alle lettere da c1) a e1), è abilitato anche all'esercizio degli altri servizi come segue:

- 1) il titolare del certificato di cui alla lettera c1) è abilitato anche ai servizi di cui alle lettere d1), e1), f), f1) e può ottenere la patente di cui alla lettera g) senza sostenere gli esami;
- 2) il titolare del certificato di cui alla lettera d) è abilitato anche ai servizi di cui alle lettere d1), e), e1), e2) ed f1);
- 3) il titolare del certificato di cui alla lettera d1) è abilitato anche ai servizi di cui alle lettere e1) ed f1);
- 4) il titolare del certificato di cui alla lettera e), è abilitato anche ai servizi di cui alle lettere e1), e2), f1);
- 5) il titolare del certificato di cui alla lettera e1) è abilitato anche ai servizi di cui alla lettera f1).

Il conseguimento dei certificati di cui al presente articolo non costituisce titolo per ottenere l'iscrizione fra la gente di mare oltre il limite di età previsto dall'art. 119 del codice della navigazione.

Eventuali modifiche alle classi e tipi di certificati e patenti di cui al presente articolo, rese necessarie per l'adeguamento della legislazione italiana al regolamento internazionale delle radiocomunicazioni e ad altri accordi internazionali, sono disposti con decreto del Ministro delle comunicazioni (2).

(1) Lettera così modificata dall'art. unico, d.m. 10 settembre 1976.

(2) Vedi, ora, d.m. 28 dicembre 1995, n. 584.

Articolo 342

Art. 342. Abilitazione degli operatori delle stazioni costiere.

Per il disimpegno del servizio di operatore presso le stazioni costiere radiotelegrafiche, è necessario il possesso del certificato di radiotelegrafista di 1 o 2 classe o speciale.

Per il disimpegno del servizio di operatore presso le stazioni costiere radiotelefoniche, è necessario il possesso del certificato di radiotelefonista, generale o limitato, a seconda della potenza della stazione.

Articolo 343

Art. 343. Esami.

I certificati e le patenti di cui all'art. 341 si conseguono mediante esami, salvo le eccezioni previste dal presente decreto e i casi che verranno stabiliti dal relativo regolamento, in cui il possesso di altro titolo dimostri l'acquisizione di cognizioni equivalenti a quelle richieste dal programma di esami.

Gli esami saranno tenuti dal Ministero delle comunicazioni nell'epoca e nelle sedi che esso designerà.

Per il conseguimento dei certificati di radiotelegrafista di 1^a e 2^a classe e speciale e del certificato generale di radiotelefoniste, le sessioni di esame saranno indette, di norma, una volta l'anno.

Gli esami per il conseguimento del certificato limitato di radiotelefonista per navi e per aeromobili, di cui alla lettera e) del precedente articolo 341, nei casi in cui sono prescritti, saranno tenuti dall'Ente poste italiane, d'intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione; quelli per il conseguimento del certificato di radiotelefonista per navi, di cui alla lettera e1) del precedente art. 341, nei casi in cui sono prescritti, saranno tenuti, sempre dall'Ente poste italiane, presso le capitanerie di porto e presso gli uffici circondariali e locali marittimi.

L'Ente poste italiane rilascerà i certificati di cui alle lettere c1), d1), f), f1) e la patente di cui alla lettera g) del precedente art. 341 a coloro che dimostrino di essere in possesso del diploma di qualifica di radiotelegrafista di bordo, rilasciato da un Istituto professionale di Stato, o legalmente riconosciuto, i cui esami di diploma sono a tal fine dichiarati equipollenti a quelli stabiliti per il conseguimento dei certificati stessi.

I certificati limitati, di cui al precedente quarto comma, possono essere conseguiti anche senza gli esami di cui al precedente primo comma, purché sia accertato dall'Ente poste italiane che gli aspiranti possiedono le conoscenze pratiche e generali e le attitudini richieste dal regolamento internazionale delle radiocomunicazioni.

Il Ministro delle comunicazioni stabilirà con proprio decreto, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, a seconda della rispettiva competenza, la procedura per gli accertamenti di idoneità relativi al rilascio senza esami dei certificati limitati, nonché i limiti massimi di potenza dell'impianto radiotelefonico operabile dal titolare del certificato, la eventuale equipollenza di esami superati presso altre amministrazioni dello Stato e, se del caso, i limiti di impiego del mezzo navale o aereo su cui può operare il titolare del certificato stesso.

Articolo 344

Art. 344. Ammissione agli esami.

Per l'ammissione agli esami per il conseguimento dei certificati di 1^a e 2^a classe, di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 341, gli aspiranti debbono dimostrare di essere in possesso del diploma di qualifica di radiotelegrafista a bordo rilasciato da un Istituto professionale di Stato o legalmente riconosciuto, ovvero del diploma di Istituto secondario di 2^o grado.

Le altre condizioni per l'ammissione agli esami di cui all'articolo 343, compresa l'eventuale inclusione di altri titoli di studio, sono stabilite dal regolamento.

Per l'ammissione agli esami di cui al presente Capo ed anche per il rilascio di titoli di abilitazione senza esami, è dovuta, a favore dell'Ente poste italiane, la tassa di cui all'art. 2 della legge 6 febbraio 1942, n. 128, la cui misura viene fissata in lire 1000. Sono fatte salve le norme fiscali in vigore per il rilascio e la duplicazione dei titoli stessi.

Articolo 345

Art. 345. Prove di esame.

Le prove di esame per il conseguimento dei certificati di abilitazione sono costituite da:

- 1) per i certificati di cui alle lettere a) e b) dell'art. 341, prove scritte, pratiche ed orali;
- 2) per i certificati di cui alle lettere c), c1), d), d1), e), e1), e2), f), f2), prove pratiche ed orali;
- 3) per la patente di cui alla lettera g) prove scritte e pratiche.

Nel regolamento sono specificati i programmi di esame, le modalità delle prove, le condizioni per il conseguimento dei titoli di abilitazione.

Possono essere esonerati dagli esami per il conseguimento del certificato di cui all'art. 341, lettera c2), ricorrendo le condizioni stabilite nel regolamento, coloro che, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano superato gli esami per il conseguimento del brevetto di pilota civile, l'esito favorevole dei quali deve risultare da attestazione formale del Ministero dei trasporti e della navigazione.

Articolo 346

Art. 346. Richiami - Sospensione e decadenza dei titoli di abilitazione.

Per infrazioni alle norme sul servizio radioelettrico o per accertata negligenza tecnica, l'Ente poste italiane ha facoltà di infliggere richiami scritti al titolare di un certificato o di una patente di abilitazione all'esercizio di stazioni radioelettriche.

In caso di infrazioni o negligenze relative al servizio radioelettrico di bordo, commesse da appartenenti alla gente di mare o dell'aria, si applicheranno le norme degli artt. 1251, 1252, 1253 e 1254 del codice della navigazione, secondo la procedura stabilita dall'art. 418.

Qualora non trattisi di gente di mare o dell'aria, per infrazioni o negligenze gravi o per recidiva, è facoltà dell'Ente poste italiane di sospendere la validità dei titoli di abilitazione per un periodo da uno a sei mesi, ovvero, nei casi più gravi, di dichiararne la decadenza.

Quando sia intervenuta la decadenza di uno dei certificati di abilitazione di cui alle lettere da a) ad f1) dell'art. 341, non è ammesso il conseguimento di un altro qualsiasi dei titoli di cui allo stesso articolo.

In caso di dichiarata decadenza di certificati limitati conseguiti senza esami, è in facoltà dell'Ente poste italiane di ammettere l'interessato, che ne faccia domanda, agli esami per il conseguimento dello stesso titolo, per una sola volta.

Articolo 347

Art. 347. Commissioni esaminatrici dei candidati al certificato di radiotelegrafista per navi ed aeromobili, al certificato generale di radiotelefonista per navi e aeromobili e al certificato di radiotelegrafista per stazioni fisse e terrestri e certificato di radiotelefonista per stazioni fisse e terrestri.

La commissione esaminatrice per il conseguimento dei certificati di cui alle lettere a), b), c), c1), d), d1), dell'art. 341 è costituita da:

- a) due impiegati della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni dell'Ente poste italiane, di cui uno con qualifica non inferiore a direttore di divisione con funzioni di presidente;
- b) un impiegato dell'Ente poste italiane, esperto di radiotelegrafia;
- c) due rappresentanti del Ministero della dei trasporti e della navigazione;
- d) un impiegato appartenente alla carriera direttiva del Ministero dei trasporti e della navigazione;
- e) un tecnico operatore designato dall'Ente poste italiane;
- f) un impiegato del Ministero delle comunicazioni della carriera di concetto o di quella direttiva con qualifica di consigliere, con funzioni di segretario.

Alla commissione possono essere aggregati uno o più esaminatori per le lingue straniere, previste dal programma di esame scelti tra gli impiegati dell'Ente poste italiane, nominati interpreti ai sensi dell'art. 37 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29.

Dinanzi alla stessa commissione, in occasione delle riunioni per l'espletamento delle prove pratiche ed orali, degli esami relativi al conseguimento dei certificati di cui al primo comma, saranno sostenuti gli esami per il conseguimento dei certificati di radiotelegrafista e di radiotelefonista per stazioni fisse terrestri.

Articolo 348

Art. 348. Commissione esaminatrice dei candidati al certificato limitato di radiotelefonista per navi e per aeromobili e per soli aeromobili.

La commissione esaminatrice per il conseguimento dei certificati di cui alle lettere e) ed e2) dell'art. 341 è costituita da:

- a) un impiegato della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni dell'Ente poste italiane con qualifica non inferiore a direttore di divisione, con funzioni di presidente;
- b) tre impiegati della carriera direttiva del Ministero dei trasporti e della navigazione, direzione generale dell'aviazione civile, dei quali uno del ruolo degli esperti della circolazione aerea ed assistenza al volo;

- c) un rappresentante del Ministero dei trasporti e della navigazione;
- d) un tecnico operatore designato dal Ministero dei trasporti e della navigazione;
- e) un impiegato del Ministero dei trasporti e della navigazione, con funzioni di segretario.

Articolo 349

Art. 349. Commissione esaminatrice dei candidati al certificato limitato di radiotelefonista per navi.

La commissione esaminatrice per il conferimento dei certificati di cui alla lettera e1) dell'art. 341 è costituita da:

- a) il direttore del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente per territorio o un suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) un impiegato dell'Ente poste italiane, designato dal direttore del circolo;
- c) un ufficiale della capitaneria di porto competente per territorio.

Articolo 350

Art. 350. Commissione esaminatrice dei candidati alla patente di operatore di radioamatore.

La commissione esaminatrice per il conferimento della patente di operatore di cui alla lettera g) dell'art. 341 è costituita da:

- a) il direttore del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente per territorio o un suo delegato con funzioni di presidente;
- b) un funzionario dell'Ente poste italiane esperto radiotecnico;
- c) un rappresentante del Ministero della difesa;
- d) un esperto designato dall'Associazione dei radioamatori legalmente riconosciuta.

Articolo 351

Art. 351. Nomina delle commissioni.

La commissione di cui all'art. 347 è nominata annualmente con decreto del Ministro delle comunicazioni.

La commissione di cui all'art. 348, è, invece, nominata annualmente con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.

Le commissioni di cui agli articoli 349 e 350 sono nominate, pure annualmente, con ordinanza del direttore centrale competente dell'Ente poste italiane.

Gli atti di nomina delle commissioni esaminatrici, di cui al presente Capo, potranno designare sostituti per ciascuno dei componenti, inclusi il presidente ed il segretario.

Articolo 352

Art. 352. Servizio radioelettrico mobile marittimo.

Il servizio radioelettrico mobile marittimo è un servizio effettuato tra stazioni radioelettriche costiere e stazioni radioelettriche di nave, o fra stazioni radioelettriche di nave, al quale possono partecipare le stazioni radioelettriche dei mezzi di salvataggio.

Articolo 353

Art. 353. Definizione di nave - Altre definizioni.

Ai fini del presente decreto, per navi si intendono quelle definite dal codice di navigazione, escluse quelle da guerra.

Per tutti gli altri termini relativi al servizio radioelettrico mobile marittimo, si intendono valide le definizioni date dal regolamento internazionale delle radiotelecomunicazioni.

Articolo 354

Art. 354. Norme tecniche radionavali.

Il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, di concerto con quello dei trasporti e della navigazione, stabilisce i requisiti tecnici cui debbono soddisfare, a bordo delle navi nazionali, le stazioni e gli apparati radioelettrici sia obbligatori, per effetto delle disposizioni sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare o di altre disposizioni, sia facoltativi.

Articolo 355

Art. 355. Stazioni radioelettriche e radiotelefoniche ed apparati radioelettrici a bordo delle navi - Obblighi.

Le navi che non sono adibite a servizi di navigazione interna devono essere munite delle stazioni radiotelegrafiche o radiotelefoniche o degli apparati radioelettrici, resi obbligatori, a seconda del tonnellaggio di stazza lorda, dalla vigente convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare e dagli altri regolamenti internazionali o nazionali vigenti in materia.

Articolo 356

Art. 356. Obbligatorietà del ricevitore radiotelefonico.

Tutte le navi da carico che, per le norme vigenti, non abbiano l'obbligo di essere munite di una stazione radiotelegrafica o radiotelefonica, e che non ne siano in effetti provviste, dovranno essere dotate di un ricevitore radiotelefonico rispondente alla prescrizione di cui all'art. 354.

Articolo 357

Art. 357. Esenzioni.

Qualora le esenzioni di cui al primo comma dell'art. 13 della legge 5 giugno 1962, n. 616, si riferiscano ad apparecchiature radioelettriche, l'organo tecnico competente, a norma del secondo comma, è l'Ente poste italiane e la esenzione ai fini della sicurezza non potrà essere concessa se, a giudizio dell'Ente poste italiane analoga esenzione non potrà essere accordata ai fini della corrispondenza pubblica.

Articolo 358

Art. 358. Obbligatorietà di particolari apparati radioelettrici di bordo.

L'Ente poste italiane, sentita quella della marina mercantile, può imporre a determinate categorie di navi, ai fini della corrispondenza pubblica, di essere dotate di apparati radioelettrici di determinate caratteristiche.

Articolo 359

Art. 359. Installazioni d'ufficio.

Il Ministero dei trasporti e della navigazione, d'intesa con quello delle poste e delle telecomunicazioni, può disporre, d'ufficio ed a spese dell'armatore, l'impianto e l'esercizio delle stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche e degli apparati radioelettrici obbligatori a bordo di

quelle navi per le quali non si sia ottemperato agli obblighi di cui agli articoli precedenti, ma che debbano esercitare la navigazione in servizio pubblico o di interesse nazionale.

Articolo 360

Art. 360. Dichiarazione di tipo approvato e di equivalenza degli apparati radioelettrici impiegati a bordo.

Tutti gli apparati radioelettrici, per essere impiegati a bordo di navi italiane, dovranno essere, dall'Ente poste italiane, dichiarati di tipo approvato o equivalente in base alle norme tecniche.

Per l'installazione di ogni apparato o dispositivo radioelettrico non considerato nelle norme tecniche di cui all'art. 354, dovrà essere richiesto il preventivo di esame dell'Ente poste italiane, affinché sia controllato se le sue caratteristiche tecniche rientrano in quelle stabilite dalle convenzioni o norme internazionali, ai fini del rilascio, da parte della stessa Amministrazione, di apposito certificato di autorizzazione.

La dichiarazione di equivalenza può essere emessa per apparati o tipi di apparati omologati in un paese straniero aderente alla Unione internazionale delle telecomunicazioni, purché la Amministrazione competente di tale paese abbia dichiarato di ammettere la stessa possibilità per gli apparecchi approvati in Italia.

Articolo 361

Art. 361. Norme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche in acque territoriali.

È vietato di fare uso delle stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche, operanti nelle bande del servizio mobile marittimo, installate a bordo delle navi mercantili, da pesca e da diporto, in sosta nelle acque dello Stato, o che siano in partenza, salvo per avviso o richiesta di soccorso in caso di pericolo, ovvero per motivi di urgenza nella prima mezz'ora dopo l'arrivo, o quando le comunicazioni con la terra siano impedita da forza maggiore o vietate per misura sanitaria.

Tale divieto non si applica alle stazioni radio telefoniche operanti nella banda delle onde metriche (VHF), qualora si colleghino con le stazioni costiere italiane.

Il divieto previsto dal precedente primo comma non si applica, altresì, a tutte le stazioni operanti nell'ambito del sistema di comunicazioni marittime via satellite gestito dalla organizzazione internazionale INMARSAT. L'uso di tali stazioni, tuttavia, può essere limitato, sospeso o proibito in determinati porti o aree delle acque territoriali per motivi di pubblica sicurezza o per ragioni connesse alla operatività delle Forze armate (1).

L'autorità marittima portuale ha facoltà di procedere alla chiusura a chiave ed al suggellamento delle porte di accesso agli impianti radiotelegrafici e radiotelefonici od alla inutilizzazione temporanea di detti impianti.

Le chiavi devono essere consegnate al comandante della nave che rimane, a tutti gli effetti di legge, custode della integrità dei sigilli.

Il disuggellamento o la riapertura delle porte o il ripristino della funzionalità degli impianti sono eseguiti dal comandante della nave dopo l'uscita di questa dalle acque territoriali, salva la facoltà di procedervi in ogni momento nei casi di pericolo o richiesta di soccorso e sempreché manchi la possibilità di comunicare comunque con la terraferma.

Il comandante della nave deve anche provvedere alla riapertura delle porte ed al ripristino della funzionalità degli impianti nei casi di visite di ispezione o di collaudo da parte dei funzionari dei Ministeri delle poste e delle telecomunicazioni, della marina mercantile e della difesa-marina, all'uopo incaricati.

I trasgressori del presente articolo sono puniti con l'ammenda da lire 40.000 a lire 160.000 e con l'arresto fino ad un anno, separatamente o cumulativamente.

(1) Comma aggiunto dall'art. 1, l. 11 novembre 1986, n. 775.

Articolo 362

Art. 362. Giornale radiotelegrafico e radiotelefonico - Obblighi.

Fermo restando l'obbligo del giornale radiotelegrafico e radiotelefonico di bordo, prescritto dalla legislazione nazionale e dalle convenzioni internazionali, copia delle registrazioni relative alle chiamate, nonché alla corrispondenza effettuata, deve essere trasmessa periodicamente dal capoposto o dall'operatore unico alla concessionaria che gestisce il servizio radioelettrico di bordo.

Articolo 363

Art. 363. Autorità del comandante di bordo.

Il servizio radioelettrico di corrispondenza pubblica a bordo delle navi è posto sotto l'autorità del comandante o della persona responsabile della nave, il quale deve assicurare che esso sia svolto sotto l'osservanza di tutte le norme nazionali ed internazionali vigenti riguardanti le telecomunicazioni.

Articolo 364

Art. 364. Vigilanza sul servizio radioelettrico di bordo.

L'Ente poste italiane esercita la vigilanza sullo svolgimento del servizio radioelettrico di bordo, sull'efficienza tecnica delle stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche e degli apparati radioelettrici di bordo, nonché sulla qualificazione del personale addetti.

Articolo 365

Art. 365. Collaudi e ispezioni.

L'Ente poste italiane effettua, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza tecnica sulle stazioni radiotelegrafiche, radiotelefoniche e sugli apparati radioelettrici di bordo mediante:

- a) collaudi;
- b) un'ispezione ordinaria ogni dodici mesi;
- c) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessità.

I casi in cui è necessario il collaudo sono stabiliti dal regolamento.

Se il collaudo coincide con la visita della commissione di cui all'art. 25 della legge 12 giugno 1962, n. 616, il funzionario dell'Ente poste italiane che partecipa alla commissione, lo effettua in quelle occasioni, anche ai fini del servizio di corrispondenza pubblica.

In caso di mancata coincidenza o nel caso in cui per l'impianto radioelettrico della nave non si applichi il capo IV della legge 12 giugno 1962, n. 616, il collaudo è effettuato da un funzionario dell'Ente poste italiane ai fini dei servizi di sicurezza e corrispondenza pubblica.

Le ispezioni ordinarie sono effettuate da un funzionario dell'Ente poste italiane, sia per il servizio di sicurezza che di corrispondenza pubblica.

Quando l'ispezione ordinaria coincide con la visita di cui all'art. 26 della legge 12 giugno 1962, n. 616, il funzionario dell'Ente poste italiane, che fa parte della commissione di visita, effettua l'ispezione anche ai fini del servizio di corrispondenza pubblica.

I collaudi e le ispezioni ordinarie dovranno essere richiesti all'autorità marittima portuale dalla società concessionaria, dall'armatore, dal proprietario o da chi li rappresenta.

Il Ministro delle comunicazioni ha facoltà, con proprio decreto motivato, di esonerare dall'obbligo del collaudo e della ispezione ordinaria categorie di navi per le quali non sia fatto obbligo della installazione radioelettrica da norme internazionali.

Durante le ispezioni ordinarie e straordinarie potranno essere effettuati tutti gli accertamenti e le indagini ritenuti necessari, anche in merito all'andamento del servizio ed al possesso del titolo di qualificazione da parte del personale addetti.

Articolo 366

Art. 366. Verbali di collaudo e di ispezione.

L'esito dei collaudi e delle ispezioni risulterà da apposito verbale.

Articolo 367

Art. 367. Spese per i collaudi e le ispezioni.

Per i collaudi e le ispezioni ordinarie di cui al precedente art. 365 del presente decreto, sono dovuti all'Ente poste italiane, a carico della Società concessionaria o dell'armatore, il rimborso delle spese e le quote di surrogazione di cui all'art. 19.

Per ciascun collaudo o di ispezione ordinaria degli impianti radiotelegrafici o radiotelefonici a bordo delle navi mercantili spetta all'Ente poste italiane una quota per rimborso spese fissata, in via forfettaria nella misura di lire 5000 per ciascuna operazione. Nel caso di più operazioni effettuate nella stessa giornata, la seconda quota è ridotta alla metà.

L'importo delle quote predette è a carico della Società concessionaria o dell'armatore e deve essere versato su apposito conto intestato all'Ente poste italiane per la corresponsione di una indennità di uguale misura al personale della stessa Amministrazione che ha effettuato il collaudo o l'ispezione degli impianti.

Articolo 368

Art. 368. Categoria delle stazioni radiotelegrafiche di nave.

Le stazioni radiotelegrafiche di nave, ai fini del servizio della corrispondenza pubblica, sono ripartite in quattro categorie:

1^a categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni radiotelegrafiche delle navi da passeggeri autorizzate a trasportare più di 1000 persone, che compiono viaggi internazionali della durata, tra due porti consecutivi, superiore a 24 ore. Dette stazioni debbono effettuare un servizio permanente;

2ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni radiotelegrafiche delle navi da passeggeri autorizzate a trasportare da 250 a non più di 1000 persone, che compiono viaggi internazionali della durata, fra due porti consecutivi, superiore a 16 ore. Dette stazioni debbono effettuare il servizio di 16 ore previsto dal regolamento delle radiocomunicazioni;

3ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni radiotelegrafiche delle navi:

- a) da passeggeri non classificabili nella 1ª e nella 2ª categoria;
- b) da carico uguali o superiori a 1.600 tonnellate;
- c) da pesca uguali o superiori a 1.600 tonnellate, che compiono viaggi oltre gli stretti di Gibilterra o dei Dardanelli o il canale di Suez;
- d) da salvataggio abilitate a svolgere servizio ad oltre 50 miglia dalla costa. Dette stazioni debbono effettuare il servizio di 8 ore previsto dal regolamento delle radiocomunicazioni;

4ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni radiotelegrafiche delle navi da carico, da pesca o da salvataggio non classificabili nella 3ª categoria e quelle delle navi lusorie. Dette stazioni debbono effettuare un servizio la cui durata è stabilita dal Ministero delle comunicazioni, durata comunque non inferiore a quella prevista per il servizio di sicurezza.

Articolo 369

Art. 369. Categoria delle stazioni radiotelefoniche di navi.

Le stazioni di nave attrezzate esclusivamente per l'uso della radiotelefonica, ai fini del servizio della corrispondenza pubblica, formano un'unica categoria. Esse effettuano un servizio la cui durata è stabilita dal Ministero delle comunicazioni, durata comunque non inferiore a quella prevista per la sicurezza.

Articolo 370

Art. 370. Personale addetto alle stazioni radioelettriche di bordo.

Il personale addetto al servizio radioelettrico a bordo delle navi deve essere in possesso dei certificati di abilitazione prescritti.

Tuttavia, nelle stazioni radiotelegrafiche dotate di apparecchi automatici che non richiedano nell'operatore la conoscenza del sistema Morse e nelle stazioni radiotelefoniche, a tutti gli apparecchi possono essere applicate anche persone diverse dal titolare del certificato, purché sotto la responsabilità di quest'ultimo.

Nelle stazioni radiotelefoniche l'operatore radiotelefonista può essere anche il comandante, un ufficiale od un altro membro dell'equipaggio.

Gli altri requisiti per prendere imbarco sulle navi in qualità di operatore radiotelegrafista, sono quelli stabiliti dai successivi articoli, nonché dalle leggi e regolamenti riguardanti la navigazione.

Articolo 371

Art. 371. Numero e qualificazione degli operatori nelle stazioni radiotelegrafiche di nave per il servizio della corrispondenza pubblica.

Il servizio delle stazioni radiotelegrafiche di nave di 1ª categoria deve essere disimpegnato da un minimo di tre operatori, che provvedono anche al servizio di sicurezza, e di questi almeno il capoposto dovrà essere munito di certificato di radiotelegrafista di 1ª classe.

Il capoposto di tali stazioni deve aver prestato servizio in qualità di radiotelegrafista per non meno di un anno a bordo di una nave, oppure per almeno sei mesi a bordo di una nave e per il restante periodo presso una stazione costiera in qualità di radiotelegrafista.

Il servizio delle stazioni radiotelegrafiche di nave di 2ª categoria deve essere disimpegnato da almeno due operatori, che provvedono anche al servizio di sicurezza.

Il servizio delle stazioni radiotelegrafiche di 3ª e 4ª categoria deve essere disimpegnato da almeno un operatore che provvede anche al servizio di sicurezza.

Il capoposto delle stazioni di 2ª e 3ª categoria deve aver prestato servizio in qualità di radiotelegrafista per non meno di sei mesi a bordo di una nave, oppure per almeno tre mesi a bordo di una nave e per il restante periodo presso una stazione costiera in qualità di radiotelegrafista.

Articolo 372

Art. 372. Sanzioni disciplinari.

Al personale addetto al servizio radioelettrico di bordo, iscritto alla gente di mare, per le infrazioni commesse durante l'esercizio del servizio stesso, si applicano le sanzioni previste dal codice della navigazione, che sono comminate dalle autorità marittime anche su proposta del Ministero delle comunicazioni, nonché le sanzioni contemplate dalle disposizioni in materia di telecomunicazioni.

Per le infrazioni commesse da personale addetto ai servizi radiomarittimi di bordo, non iscritto alla gente di mare, il Ministero delle comunicazioni, anche su proposta di quello dei trasporti e della navigazione, applica direttamente le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia di telecomunicazioni.

Articolo 373

Art. 373. Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi.

Per determinate classi di navi l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche di bordo possono essere riservati a società mediante apposita concessione.

Tali società dovranno avere per scopo l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo delle navi, essere costituite nella Repubblica con capitale prevalentemente italiano ed avere la loro sede in Italia.

La concessione è accordata con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con quello dei trasporti e della navigazione.

Per le navi che non rientrano nei casi di cui al primo comma del presente articolo, la concessione è accordata all'armatore mediante rilascio della licenza di esercizio alla stazione.

Articolo 374

Art. 374. Contratti tipo regolanti i rapporti tra le ditte armatrici delle navi mercantili italiane e le società concessionarie del servizio radioelettrico di bordo.

I rapporti tra le società concessionarie del servizio radioelettrico di bordo e gli armatori sono regolati sulla base di contratti tipo.

I contratti tipo sono concordati tra le società e le organizzazioni nazionali degli armatori ed approvati con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con quello dei trasporti e della navigazione.

Detti contratti tipo dovranno essere identici per tutte le Società concessionarie per ciascuna classe di navi.

In caso di disaccordo, le clausole di contratti tipo saranno stabilite con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con quello dei trasporti e della navigazione, sentito il parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.

Articolo 375

Art. 375. Canoni di concessione.

Il canone che le società concessionarie del servizio radioelettrico di bordo debbono corrispondere all'Ente poste italiane è stabilito nell'atto di concessione.

Nel caso di gestione diretta da parte dei singoli armatori, i canoni di impianto e di esercizio sono stabiliti, in via generale, con decreto del Ministro delle comunicazioni.

Articolo 376

Art. 376. Impianto radiotelegrafico sulle navi da pesca.

Le navi destinate alla pesca marittima di stazza lorda non inferiore a 1600 tonnellate e che compiono viaggi oltre gli stretti di Gibilterra e dei Dardanelli ed il canale di Suez devono essere munite di impianto radiotelegrafico rispondente alle norme tecniche stabilite per gli impianti la cui installazione è obbligatoria in base alle disposizioni vigenti.

Articolo 377

Art. 377. Impianto di un apparecchio radiotelefonico su navi da pesca.

Le navi destinate alla pesca marittima di stazza lorda non inferiore a 30 tonnellate devono essere munite, salvo che non siano già dotate di impianto radiotelegrafico, di un impianto radiotelefonico rispondente alle norme tecniche vigenti.

Articolo 378

Art. 378. Licenza di esercizio di impianti radioelettrici.

In materia di rilascio di licenze di esercizio di impianti radioelettrici di cui ai precedenti articoli 376 e 377, di collaudi e di ispezioni agli impianti stessi, si applicano le norme di cui agli articoli 317, 364 e 372 del presente decreto, se trattasi di navi di stazza lorda non inferiore a 300 tonnellate, e le norme particolari emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con quello dei trasporti e della navigazione, se trattasi di navi da pesca di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate.

Articolo 379

Art. 379. Contratti tipo per il servizio radioelettrico.

I rapporti fra le società concessionarie, di cui all'art. 374 del presente decreto, e gli armatori, e le modalità per il disimpegno del servizio a bordo delle navi da pesca sono regolati in base a contratti tipo approvati con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita la commissione di cui agli articoli 380 e 381 del presente decreto.

Gli armatori delle navi da pesca di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate devono provvedere direttamente all'impianto, all'esercizio ed alla manutenzione di apparati di loro proprietà, osservando le norme tecniche di cui al precedente art. 377.

Articolo 380

Art. 380. Revisione annuale dei canoni.

È istituita presso l'Ente poste italiane una commissione consultiva avente il compito di esprimere il parere sulla formulazione e sull'eventuale revisione dei contratti tipo e dei relativi canoni.

I criteri per la revisione annuale dei canoni sono proposti dalla commissione ed approvati con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con quello dei trasporti e della navigazione.

Articolo 381

Art. 381. Composizione della commissione.

La commissione di cui all'articolo precedente è nominata con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con quello dei trasporti e della navigazione, ed è composta da:

- a) il direttore dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che assume le funzioni di presidente;
- b) due funzionari dell'Ente poste italiane, con qualifica non inferiore a direttore di sezione;
- c) due funzionari del Ministero dei trasporti e della navigazione, con qualifica non inferiore a direttore di sezione;
- d) un rappresentante per ogni Società concessionaria dei servizi radioelettrici di bordo;
- e) tre rappresentanti delle organizzazioni degli armatori della pesca, designati dalle organizzazioni stesse.

Svolte le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva dell'Ente poste italiane.

I membri durano in carica due anni e possono essere confermati.

Per la validità delle adunanze della suddetta commissione è necessaria la presenza di almeno cinque dei suoi componenti.

I pareri sono emessi a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità, di voti prevale quello del presidente.

Articolo 382

Art. 382. Impianto radiotelefonico su navi da pesca inferiori a 30 tonnellate.

Le navi da pesca inferiori a 30 tonnellate, che intendano munirsi di impianto radiotelefonico, devono installare apparati rispondenti alle norme tecniche per gli impianti, la cui installazione non è obbligatoria in base alle disposizioni vigenti e sono soggette alle norme di cui all'art. 378 del presente Capo.

Nel caso che l'armatore non provveda direttamente all'impianto, all'esercizio ed alla manutenzione di apparati di sua proprietà, l'armatore stesso è tenuto anche all'osservanza delle norme di cui al primo comma dell'art. 379.

Articolo 383

Art. 383. Disposizioni applicabili.

In quanto non diversamente stabilito dal presente Capo, alle stazioni radioelettriche a bordo delle navi destinate alla pesca marittima, si applicano le disposizioni relative all'esercizio dei servizi radioelettrici sulle navi, di cui al precedente capo IV.

Articolo 384

Art. 384. Servizio radioelettrico mobile aeronautico.

Il servizio radioelettrico mobile aeronautico è un servizio effettuato fra stazioni aeronautiche e stazioni di aeromobile, o fra stazioni di aeromobile, al quale possono partecipare anche le stazioni radioelettriche dei mezzi di salvataggio.

Articolo 385

Art. 385. Definizione di aeromobile.

Ai fini del presente titolo, per aeromobili si intendono quelli definiti dall'art. 743 del codice della navigazione, esclusi quelli militari.

Per tutti gli altri termini al servizio radioelettrico mobile aereo, si intendono valide le definizioni date dal regolamento internazionale delle radiocomunicazioni.

Articolo 386

Art. 386. Norme tecniche.

Il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione, stabilisce i requisiti tecnici cui debbono soddisfare le stazioni e gli apparati radioelettrici a bordo degli aeromobili nazionali, che, a norma delle disposizioni particolari che li regolano, abbiano l'obbligo o la facoltà di installarli.

Articolo 387

Art. 387. Licenza di esercizio.

Ogni stazione radiotelefonica o radiotelegrafica, installata a bordo di aeromobili civili immatricolati nel registro aeronautico nazionale, deve essere munita di apposita licenza di esercizio, rilasciata dall'Ente poste italiane, d'intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione.

Il possesso della licenza di esercizio non comporta esonero dal controllo degli apparati ai fini della sicurezza della navigazione aerea e dal conseguente rilascio del certificato di navigabilità.

Articolo 388

Art. 388. Sospensione o revoca della licenza di esercizio.

La licenza di esercizio si intende revocata di diritto nel caso di radiazione dell'aeromobile dal registro aeronautico nazionale.

L'Ente poste italiane, di intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione, sospende, in qualsiasi momento, salvo successiva revoca, la licenza di esercizio nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti sulle radiocomunicazioni e quando la stazione non risponda alle condizioni contenute nella licenza stessa.

Articolo 389

Art. 389. Aeromobili privi di licenza di esercizio.

In armonia con quanto dispone l'art. 802 del codice della navigazione, nessun aeromobile nazionale, avente a bordo una stazione radiotelefonica, può essere autorizzato all'involo se sia sprovvisto della licenza di esercizio.

Se si tratta di aeromobile straniero, valgono le disposizioni dell'art. 21 del regolamento delle radiocomunicazioni - Ginevra - 1959, ratificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1967, n. 1525.

Articolo 390

Art. 390. Installazioni d'ufficio.

L'Ente poste italiane, di intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione, dispone d'ufficio, ed a spese del proprietario, l'impianto e l'esercizio a bordo di aerei di linea delle stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche obbligatorie nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al precedente art. 386.

Articolo 391

Art. 391. Sorveglianza sul servizio radioelettrico a bordo degli aeromobili.

L'Ente poste italiane ha facoltà di far ispezionare gli apparati radioelettrici a bordo degli aeromobili nazionali al fine di accertare la rispondenza alle norme tecniche, di cui all'art. 386, e di constatarne l'efficienza.

Articolo 392

Art. 392. Norme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche nello spazio aereo territoriale.

È vietato agli aeromobili italiani o stranieri nello spazio aereo territoriale italiano di effettuare emissioni radio elettriche diverse da quelle elencate nel regolamento.

Ai trasgressori si applicano le sanzioni previste dall'art. 218 del presente decreto.

Articolo 393

Art. 393. Abilitazione al traffico.

La licenza di esercizio di cui all'art. 387 abilita le stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche ad effettuare solo le comunicazioni riguardanti la sicurezza e la regolarità del volo.

Articolo 394

Art. 394. Autorizzazione all'impianto ed all'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo degli aeromobili.

Le norme per il rilascio delle autorizzazioni all'impianto ed all'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo degli aeromobili sono stabilite nel regolamento.

Articolo 395

Art. 395. Concessione per il disimpegno del servizio di corrispondenza pubblica.

Le stazioni radioelettriche installate a bordo di aeromobili civili non possono effettuare traffico di corrispondenza pubblica, senza aver ottenuto apposita concessione.

Articolo 396

Art. 396. Limitazioni legali.

Per la protezione dai disturbi radioelettrici degli impianti trasmettenti e riceventi delle stazioni radio adibite a servizi pubblici e per evitare dannosi assorbimenti dei campi elettromagnetici, possono essere imposte limitazioni alla costruzione di edifici, di tramvie, di filovie, di funicolari, di teleferiche, di linee elettriche, di strade e di strade ferrate, nonché l'uso di macchinari e di apparati elettrici e radioelettrici nelle zone limitrofe del comprensorio della stazione radio fino alla distanza di mille metri dai confini del comprensorio stesso.

Tali limitazioni sono imposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle comunicazioni, prima dell'inizio del funzionamento delle stazioni. Per le stazioni in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, il provvedimento di cui al comma precedente dovrà essere emanato entro due anni dalla data stessa, facendo salve le situazioni di fatto già costituite.

Per le limitazioni imposte è dovuto un equo indennizzo.

Articolo 397

Art. 397. Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione.

I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso.

Le antenne non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, né arrecare danno alla proprietà medesima o a terzi.

Si applicano all'installazione delle antenne l'art. 232, nonché il secondo comma dell'art. 237.

Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme tecniche emanate con decreto del Ministro delle comunicazioni.

Il regolamento può prevedere i casi in cui le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in favore dei concessionari dei servizi radioelettrici ad uso privato. In tale ipotesi è dovuta al proprietario un'equa indennità che, in mancanza di accordo fra le parti, sarà determinata dall'autorità giudiziaria.

Articolo 398

Art. 398. Prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni.

È vietato costruire od importare nel territorio nazionale, a scopo di commercio, usare od esercitare, a qualsiasi titolo, apparati od impianti elettrici, radioelettrici o linee di trasmissione di energia elettrica non rispondenti alle norme stabilite per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni.

All'emanazione di dette norme, che determinano anche il metodo da seguire per l'accertamento della rispondenza, si provvede con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformità alle direttive delle Comunità europee (1).

L'immissione in commercio e l'importazione a scopo di commercio dei materiali indicati nel primo comma sono subordinate al rilascio di una certificazione, di un contrassegno, di una attestazione di rispondenza ovvero alla presentazione di una dichiarazione di rispondenza nei modi da stabilire con il decreto di cui al secondo comma.

Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è effettuata la designazione degli organismi o dei soggetti che rilasciano i contrassegni o gli attestati di rispondenza previsti dal precedente comma (2).

(1) Vedi i Dd.Mm. 9 ottobre 1980; Dd.Mm. 10 aprile 1984; d.m. 29 dicembre 1981; d.m. 25 giugno 1985; Dd.Mm. 13 aprile 1989; d.lg. 4 dicembre 1992, n. 476; d.m. 28 agosto 1995, n. 548; d.m. 4 dicembre 1997, n. 501.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 1, l. 22 maggio 1980, n. 209.

Articolo 399
Art. 399. Sanzioni.

Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al precedente articolo 398 è punito con sanzione amministrativa da lire 15.000 a lire 300.000.

Qualora il contravventore appartenga alla categoria dei costruttori o degli importatori di apparati o impianti elettrici o radioelettrici, si applica la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 100.000, oltre alla confisca dei prodotti e delle apparecchiature non conformi alla certificazione di rispondenza di cui al precedente articolo 398 (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 4, l. 22 maggio 1980, n. 209.

Articolo 400
Art. 400. Vigilanza.

L'Ente poste italiane ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, congiuntamente, hanno facoltà di fare ispezionare da propri funzionari tecnici qualsiasi fabbrica, stazione, linea, apparato od impianto elettrico, ai fini della vigilanza sull'osservanza delle norme di cui all'art. 396.

Articolo 401
Art. 401. Esecuzione di impianti radioelettrici non autorizzati.

Chiunque esegua impianti radioelettrici per conto di chi non sia munito di concessione quando questa sia richiesta ai sensi del presente decreto, è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000 (1).

(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata depenalizzata dall'art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, della citata l. 689/1981.

Articolo 402

Art. 402. Costruzione, uso ed esercizio di impianti radioelettrici.

Norme applicabili. Le norme di cui ai precedenti articoli 398, 399 e 400 si applicano anche nel caso di costruzione, uso ed esercizio di apparati, impianti ed apparecchi radioelettrici che producano, o siano predisposti per produrre, emissioni su frequenze o con potenze diverse da quelle ammesse, per il servizio cui sono destinati, dai regolamenti internazionali e dalle disposizioni nazionali o dagli atti di concessione.

Articolo 403

Art. 403. Detenzione abusiva di apparecchi radiotrasmettenti.

Chiunque detenga apparecchi radiotrasmettenti senza averne fatta preventiva denuncia all'autorità locale di pubblica sicurezza e all'Ente poste italiane, è punito con la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 200.000 (1).

L'obbligo della denuncia non incombe sui titolari di concessioni rilasciate ai sensi del presente decreto.

(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata depenalizzata dall'art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, della citata l. 689/1981.

Articolo 404

Art. 404. Uso di nominativi falsi o alterati.

Sanzioni. Chiunque, anche se munito di regolare licenza, usi nelle radiotrasmissioni nominativi falsi o alterati o soprannomi non dichiarati, è punito con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 400.000 (1) se il fatto non costituisca reato più grave.

Alla stessa pena è sottoposto chiunque usi nelle stazioni radioelettriche una potenza superiore a quella autorizzata dalla licenza od ometta la tenuta e l'aggiornamento del registro di stazione.

(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata depenalizzata dall'art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, della citata l. 689/1981.

Articolo 405

Art. 405. Impianti od apparecchi radiotelegrafici installati nelle navi ed aerei nazionali - Inosservanza di norme - Sanzioni.

Le sanzioni previste dai precedenti articoli 403 e 404 si applicano anche se i fatti siano commessi a bordo di navi o aerei nazionali.

Indipendentemente dall'azione penale, l'Ente poste italiane può provvedere direttamente, a spese del contravventore, a rimuovere l'impianto abusivo ed al sequestro degli apparecchi.

Articolo 406

Art. 406. Uso indebito di segnale di soccorso.

Chiunque usi indebitamente il segnale di soccorso riservato alle navi od alle aeronavi in pericolo, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire 400.000, salvo che il fatto costituisca reato punito con pena più grave (1).

(1) L'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, l. 24 novembre 1981, n. 689. Per effetto dell'art. 26 c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata l. 689/1981.

Articolo 407

Art. 407. Termine di prescrizione dei crediti dei libretti postali di risparmio.

I termini di prescrizione stabiliti nell'art. 168 si applicano con effetto dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 408

Art. 408. Disposizioni riguardanti l'abilitazione degli operatori all'esercizio di stazioni radioelettriche.

Per coloro che, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto disimpegnino o abbiano disimpegnato, con qualsiasi qualifica, il servizio di operatore presso stazioni costiere, si prescinde dal possesso dei certificati di cui all'art. 342.

Per quanto riguarda i certificati di cui alle lettere a), b), c1), d), d1), g) dell'art. 341, le disposizioni del presente decreto avranno applicazione a partire dalla sessione di esami successiva a quella in corso al momento della pubblicazione del decreto stesso, ad eccezione della disposizione di cui al primo comma dell'art. 344, che andrà in vigore a partire dalla terza sessione successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 409

Art. 409. Utilizzazione provvisoria di apparati radioelettrici di debole potenza.

(Omissis). (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 46, d.p.r. 5 ottobre 2001, n. 447.

Articolo 410

Art. 410. Concessioni ed autorizzazioni in vigore.

Le concessioni ad uso pubblico in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere regolate dai relativi atti.

Articolo 411

Art. 411. Legislazione sulle radiodiffusioni.

Nulla è innovato nella legislazione vigente sulle radiodiffusioni.

Articolo 412

Art. 412. Soppressione del servizio dei vaglia a taglio fisso.

È soppresso il servizio dei vaglia a taglio fisso istituito con la legge 5 dicembre 1955, n. 128.

Articolo 413

Art. 413. Esenzione da imposte e tasse - Agevolazioni fiscali.

Le disposizioni agevolative di cui agli articoli 174, 211 e 283 sono applicabili fino al termine che sarà stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi del n. 6) dell'art. 9 e del sesto comma dell'art. 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e, comunque non oltre il 31 dicembre 1974.